



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 223/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, P. RASO
recante:

"Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento
energetico del patrimonio edilizio";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/08/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/08/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/09/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 223/XII pag. 4
Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE pag. 11
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

Normativa nazionale

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 pag. 29
Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L. 17 luglio 2020, n. 77 pag. 37
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 pag. 160
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L. 31 dicembre 2009, n. 196, Art. 1 pag. 479
Legge di contabilità e finanza pubblica

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pag. 480
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 pag. 567
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Art. 1 pag. 731
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 pag. 732
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Cost. 27 dicembre 1947 - Art. 117 pag. 996

Normativa comparata

Regione Basilicata - L.R. 16 luglio 2023, n. 20

pag. 998

Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

I consiglieri regionali

F.to Pietro Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Filippo Mancuso

F.to Pietro Raso

Reggio Calabria, 18 agosto 2023

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente proposta di legge si intende far assumere alla Regione Calabria, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f).

La proposta ha l'obiettivo di contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l'intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti.

Dall'approvazione della proposta di legge, la Regione potrà favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50 %).

In particolare qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Calabria ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Calabria.

La bontà dei crediti, alla luce degli ultimi interventi legislativi, è ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto "Decreto aiuti", del cosiddetto "Decreto aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto semplificazioni" in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità di questa proposta di legge è rappresentata dal fatto che i soggetti deputati all'acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione

economica e/o società partecipate non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal D.L. 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

Pertanto, la Regione che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può essere cessionaria del credito. Diversamente da quanto avviene per la Regione, gli enti pubblici economici e/o le società partecipate non incluse nell'elenco richiamato dal D.L. n. 11/2023 possono essere annoverate tra "Altri soggetti" ai quali può essere effettuata la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art.121, comma 1, del decreto n.34/2020 e s.m.i.

La proposta di legge è, dunque, in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione.

Inoltre si evidenzia che la proposta di legge ricalca quanto previsto dalla legge della Regione Basilicata n. 20/2023, che secondo il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è coerente rispetto alla legislazione statale di riferimento.

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di legge regionale **“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”**

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia L o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	//	//	//	//
2	//	//	//	//
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//
5	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art.1 Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica, la Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria e gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Articolo 2

Misure per il trasferimento dei crediti fiscali

1. Per l’applicazione dell’articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Calabria stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Articolo 3

Adempimenti

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Calabria disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D. lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5**Entrata in vigore**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Reg. (CE) 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE (1).**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).**

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'intensificazione dell'azione per il clima da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») (5), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi.

(2) Nella *comunicazione dell'11 dicembre 2019* intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

(3) Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nella sua relazione speciale del 2018 concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale nell'ambito del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare rapidamente l'azione per il clima e di continuare la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Tale relazione conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e il raggiungimento di punti di non ritorno. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato, nella sua relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici del 2019, un'erosione della biodiversità a livello mondiale, della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza.

(4) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'accordo di Parigi.

(5) E' necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di

adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha istituito un osservatorio europeo per il clima e la salute nell'ambito della piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), al fine di comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.

(6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

(7) L'azione per il clima dovrebbe rappresentare un'opportunità per tutti i settori dell'economia nell'Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell'innovazione globale. Sotto l'impulso del quadro normativo definito dall'Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione sono state ridotte del 24 % tra il 1990 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, l'economia è cresciuta del 60 %. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell'Unione, tutti i settori dell'economia - compresi l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l'edilizia, l'agricoltura, i rifiuti e l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori rientrino nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») - dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all'assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari verso la transizione a un'economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l'impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l'Alleanza europea per le batterie e l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.

(8) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come specificato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dello stesso e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, come disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dello stesso. Come quadro complessivo per il contributo dell'Unione all'accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l'Unione sia gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici, di cui all'accordo di Parigi.

(9) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l'economia, la salute, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.

(10) Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell'Unione.

(11) Vista l'importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell'energia ben funzionante e sul miglioramento dell'efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

(12) L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato per il 2030 concordato nel 2014, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha introdotto traguardi

nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal *regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio* (8), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

(13) Il sistema EU ETS rappresenta una pietra angolare della politica climatica dell'Unione e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi.

(14) Nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata «Un pianeta pulito per tutti -Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.

(15) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», del 30 novembre 2016, l'Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include gli obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE (9) e (UE) 2018/2001 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(16) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.

(17) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, in vista dell'obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC, dell'IPBES, e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché alle valutazioni di altri organi internazionali.

(18) Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio permane nei confronti dei partner internazionali che non condividono le stesse norme di protezione del clima dell'Unione. La Commissione intende pertanto proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per determinati settori, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, è importante mantenere incentivi politici efficaci a sostegno di soluzioni tecnologiche e innovazioni che consentano la transizione verso un'economia dell'Unione competitiva a impatto climatico zero, garantendo nel contempo la certezza degli investimenti.

(19) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga una storia di successo europea e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale. Ha inoltre invitato più volte l'Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traguardo più ambizioso nel presente regolamento. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre osservato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2020 l'Unione ha presentato la sua strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra e, il 17 dicembre 2020, il suo contributo determinato a livello nazionale alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio.

(20) L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all'interno dell'Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a livello dell'Unione regolamentati nel diritto dell'Unione. Dovrebbe essere possibile affrontare tali emissioni e assorbimenti nel contesto del riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia. I pozzi comprendono le soluzioni naturali e tecnologiche riportate negli inventari dei gas a effetto serra dell'Unione trasmessi all'UNFCCC. Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle emissioni di processo nell'industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da

tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

(21) Nelle sue conclusioni dell'8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato rispettivamente l'obiettivo dell'Unione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e il quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la determinazione del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, sancito dai trattati, nel definire le priorità e gli orientamenti politici generali per lo sviluppo della politica climatica dell'Unione.

(22) I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell'Unione e, in particolare, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto. Come annunciato nella *comunicazione del 20 maggio 2020* dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'assorbimento di carbonio nell'ambito della prossima iniziativa sull'agricoltura del carbonio. Inoltre, nella sua comunicazione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l'autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

(23) Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell'atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

(24) Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l'azione dell'Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») dovrebbe essere istituito per fungere da punto di riferimento sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche. Il comitato consultivo dovrebbe integrare il lavoro dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) pur agendo indipendentemente nello svolgimento dei suoi compiti. La sua missione dovrebbe evitare sovrapposizioni con la missione dell'IPCC a livello internazionale. Il *regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio* (12) dovrebbe essere pertanto modificato al fine di istituire il comitato consultivo. Gli organismi consultivi nazionali in materia di clima possono svolgere un ruolo importante nel fornire, tra l'altro, alle autorità nazionali competenti pareri scientifici esperti in materia di politica climatica come prescritto dallo Stato membro interessato negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono invitati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima.

(25) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come evidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'Unione devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

(26) Come annunciato nel Green Deal europeo, la Commissione ha valutato il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», sulla base di un'ampia valutazione d'impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del *regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio* (13). Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli assorbimenti - siano ridotte, in tutti i settori dell'economia e a livello dell'Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il Consiglio europeo ha approvato tale obiettivo nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020. Ha inoltre fornito orientamenti iniziali sulla sua attuazione. Tale nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell'articolo 2,

punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni. Alla luce di ciò, la Commissione ha annunciato un riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia che sarà adottata in un pacchetto riguardante, tra l'altro, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli leggeri, la condivisione degli sforzi e il sistema EU ETS.

La Commissione intende valutare gli effetti dell'introduzione di ulteriori misure dell'Unione che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà.

(27) Secondo le valutazioni della Commissione, gli impegni esistenti a norma dell'*articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841* si traducono in un pozzo netto di assorbimento di carbonio di 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel 2030. Per garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 a tale livello. Ciò non pregiudica il riesame della pertinente legislazione dell'Unione al fine di consentire il conseguimento dell'obiettivo.

(28) Le spese a titolo del bilancio dell'Unione e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (14) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, destinando almeno il 30 % dell'importo totale della spesa al sostegno di obiettivi climatici, sulla base di una metodologia efficace e conformemente alla legislazione settoriale.

(29) Alla luce dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all'energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

(30) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo come anche l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, la Commissione dovrebbe proporre un traguardo intermedio dell'Unione in materia di clima per il 2040, se del caso, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell'accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione del traguardo intermedio, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni dei progressi e delle misure dell'Unione e delle misure nazionali, come pure dei risultati del bilancio globale e degli sviluppi internazionali, anche relativamente alle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. Quale strumento per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell'Unione, è opportuno che la Commissione, nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, pubblichi il bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che si prevede saranno emesse in tale periodo senza pregiudicare gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, nonché la metodologia alla base di tale bilancio indicativo.

(31) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'*articolo 7 dell'accordo di Parigi*, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. La Commissione dovrebbe adottare una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani nazionali di adattamento completi a livello nazionale, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. L'Unione dovrebbe puntare a creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri ai fini dell'adeguamento ai cambiamenti climatici. Migliorare la resilienza climatica e le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi congiunti da parte di tutti i settori dell'economia e della società nonché coerenza e uniformità in tutte le pertinenti normative e le politiche.

(32) Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell'Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, quali calore estremo, inondazioni, siccità, carenza idrica, innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, incendi boschivi, sradicamenti causati dal vento e perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già inciso in modo sostanziale sugli ecosistemi, con ripercussioni sul sequestro del carbonio e sulle capacità di stoccaggio delle foreste e dei terreni

agricoli. Il rafforzamento delle capacità di adattamento e della resilienza tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuisce a ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici, ad affrontare gli impatti inevitabili in modo socialmente equilibrato e a migliorare le condizioni di vita nelle zone colpite. Prepararsi in anticipo a tali effetti è efficiente in termini di costi e può altresì apportare notevoli benefici collaterali per gli ecosistemi, la salute e l'economia. Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento a essi e la protezione della biodiversità.

(33) I programmi pertinenti istituiti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale prevedono l'esame dei progetti al fine di garantire che tali progetti siano resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, anche attraverso pertinenti misure di adattamento, e che essi integrino nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò contribuisce all'integrazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nonché delle valutazioni della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e pianificazione nell'ambito del bilancio dell'Unione.

(34) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure pertinenti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, tra le altre cose, tenere conto degli elementi seguenti: il contributo della transizione verso la neutralità climatica alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; la transizione energetica, una maggiore sicurezza energetica e la lotta alla povertà energetica; la sicurezza dei prodotti alimentari e la loro accessibilità economica; lo sviluppo di sistemi di trasporto e di mobilità sostenibili e intelligenti; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, ad esempio le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; la necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; la necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; l'efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; e i progressi compiuti nel tempo sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

(35) Come indicato nel Green Deal europeo, il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d'azione volto a conseguire l'obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.

(36) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Al fine di consentire una preparazione tempestiva per il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, le conclusioni di tale valutazione dovrebbero essere pubblicate entro il 30 settembre ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 35, di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 32, di tale regolamento, dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente alle conclusioni di tale valutazione. Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento siano insufficienti o che le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

(37) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione, le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, ivi

comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali, come pure, i dati di osservazione della Terra forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe altresì fondare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e 2040, quando saranno adottati, all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e che funga da strumento indicativo per stimare e valutare i progressi collettivi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica eventuali decisioni tese a stabilire un traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione o dagli Stati membri, conformemente al *regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio* (15). E' auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei e globali ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'AEA dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

(38) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno incoraggiare e agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima a tutti i livelli, anche nazionale, regionale e locale in un processo inclusivo e accessibile. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società, comprese le parti interessate che rappresentano i diversi settori dell'economia, per offrire loro la possibilità e investire della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il patto europeo per il clima.

(39) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto di tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. E' opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.

(40) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'*articolo 5 del trattato sull'Unione europea*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143 e GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 69.

(3) GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 58.

(4) Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(7) *Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018*, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del *regolamento (UE) n. 525/2013* (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(8) *Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018*, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del *regolamento (UE) n. 525/2013* e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(9) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(10) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia

da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(11) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(12) *Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale* (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

(13) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il *regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(14) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(15) *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088* (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 29 luglio 2021

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l'obiettivo vincolante per l'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell'*allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999*.

Articolo 2 Obiettivo della neutralità climatica

In vigore dal 29 luglio 2021

1. L'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l'Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l'Unione mira a conseguire emissioni negative.

2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3 Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici **In vigore dal 29 luglio 2021**

1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l'Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.

2. I compiti del comitato consultivo includono:

a) esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell'IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l'Unione;

b) fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell'Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi;

c) contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;

d) identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell'Unione;

e) sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell'Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.

3. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.

4. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell'ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l'AEA.

Articolo 4 Traguardi climatici intermedi dell'Unione **In vigore dal 29 luglio 2021**

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli

del 1990 entro il 2030.

Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.

Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e considera l'adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell'Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.

Dall'adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l'esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l'esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

3. Ai fini di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d'impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.

4. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO₂ equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell'Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione.

5. Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;
- b) l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione;
- c) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
- d) l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica;
- e) la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori

più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f) le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;

g) l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

h) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

i) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;

j) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;

k) il fabbisogno e le opportunità di investimento;

l) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro dell'UNFCCC;

m) le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.

6. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento.

7. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, anche in relazione all'esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5 Adattamento ai cambiamenti climatici

In vigore dal 29 luglio 2021

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

2. La Commissione adotta una strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell'Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell'azione esterna dell'Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile.

4. Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell'Unione sull'adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l'agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi.

Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

5. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l'identificazione, la classificazione e la gestione prudentiale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

Articolo 6 Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione In vigore dal 29 luglio 2021

1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni cinque anni valuta:

a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina:

a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) la coerenza delle misure dell'Unione nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5.

3. Se sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, oppure che i progressi compiuti verso tale obiettivo relativo alla neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 5 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.

4. Prima dell'adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa, comprese le proposte di bilancio, con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e con i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040, e include tale valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e mette a disposizione del pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione. La Commissione valuta inoltre se tali progetti di misure e proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5. Nel formulare i suoi progetti di misura o proposte legislative, la Commissione si adopera per allinearle agli obiettivi del presente regolamento. In caso di mancato allineamento, la Commissione ne fornisce i motivi nell'ambito della valutazione di coerenza di cui al presente paragrafo.

Articolo 7 Valutazione delle misure nazionali In vigore dal 29 luglio 2021

1. Entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta:

a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) la coerenza delle pertinenti misure nazionali nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, tenendo conto delle strategie di adattamento nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni di tale valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La Commissione, se dopo aver debitamente considerato i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o non sono coerenti nell'assicurare i progressi in materia di adattamento di cui all'articolo 5, può formulare raccomandazioni rivolte a tale Stato membro. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

3. Se conformemente al paragrafo 2 sono formulate raccomandazioni, si applicano i principi seguenti:

a) lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

b) in seguito alla presentazione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima successiva trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui sono state formulate le raccomandazioni, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in debita considerazione le raccomandazioni; se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;

c) le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 8 Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione In vigore dal 29 luglio 2021

1. La Commissione basa la sua prima e seconda valutazione di cui agli articoli 6 e 7 su una traiettoria indicativa e lineare che indica il percorso da seguire per la riduzione delle emissioni nette a livello dell'Unione, e che collega il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della

neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

2. In seguito alla prima e alla seconda valutazione di cui al primo comma, la Commissione basa eventuali valutazioni successive su una traiettoria indicativa e lineare che collega il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, una volta adottato, e l'obiettivo della neutralità climatica indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

3. La Commissione basa le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sugli elementi seguenti:

- a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;
 - b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione;
 - c) le statistiche e i dati europei e globali, compresi le statistiche e i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, i dati sulle perdite registrate e stimate derivanti dagli effetti negativi del clima e le stime dei costi dell'inazione e di ritardi nell'intervento, se disponibili;
 - d) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e di altri organi internazionali; e
 - e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione o dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al *regolamento (UE) 2020/852*.
4. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7, conformemente al suo programma di lavoro annuale.
-

Articolo 9 Partecipazione del pubblico

In vigore dal 29 luglio 2021

1. La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una transizione giusta ed equa sul piano sociale verso una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, il mondo accademico, la comunità imprenditoriale, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può avvalersi delle consultazioni pubbliche e dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La Commissione si avvale di tutti gli strumenti adeguati, compreso il patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate riguardo ai cambiamenti climatici e ai relativi aspetti sociali e di parità di genere.

Articolo 10 Tabelle di marcia settoriali In vigore dal 29 luglio 2021

La Commissione dialoga con i comparti economici dell'Unione che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione monitora lo sviluppo di tali tabelle di marcia. Nell'ambito di tale collaborazione, la Commissione si adopera per facilitare il dialogo a livello dell'Unione e la condivisione delle migliori pratiche tra i pertinenti portatori di interessi.

Articolo 11 Riesame In vigore dal 29 luglio 2021

Entro sei mesi da ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, insieme alle conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, sull'applicazione del presente regolamento, tenendo conto:

- a) delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;
- b) degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.

La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

Articolo 12 Modifiche del regolamento (CE) n. 401/2009 In vigore dal 29 luglio 2021

Il regolamento (CE) n. 401/2009 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

1. E' istituito un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("comitato consultivo").

2. Il comitato consultivo è composto da 15 esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 3. Non più di due membri del comitato consultivo sono di nazionalità dello stesso Stato membro. I membri del comitato consultivo offrono tutte le garanzie di indipendenza.

3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato consultivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. Nella

selezione dei membri del comitato consultivo, il consiglio di amministrazione si adopera per garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali così come l'equilibrio geografico e di genere. La selezione si basa sui criteri seguenti:

- a) eccellenza scientifica;
- b) esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;
- c) ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione;
- d) esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.

4. I membri del comitato consultivo sono designati a titolo personale e svolgono il loro incarico in completa indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il comitato consultivo elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni e adotta il regolamento interno.

5. Il comitato consultivo integra il lavoro dell'Agenzia pur agendo autonomamente nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato consultivo stabilisce in modo indipendente il proprio programma di lavoro annuale e nel farlo consulta il consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato consultivo informa il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo in merito a tale programma e alla sua attuazione.»;

2) all'*articolo 11*, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Il bilancio dell'Agenzia include anche le spese concernenti il comitato consultivo.».

Articolo 13 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999 In vigore dal 29 luglio 2021

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

1) all'*articolo 1, paragrafo 1, la lettera a)* è sostituita dalla seguente:

«a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio* (*), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

(* *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021*, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il *regolamento (CE) n. 401/2009* e il *regolamento (UE) 2018/1999* («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).»;

2) all'*articolo 2, il punto 7* è sostituito dal seguente:

«(7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;»;

3) all'*articolo 3, paragrafo 2, la lettera f)* è sostituita dalla seguente:

«f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui *articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*, con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;»;

4) all'*articolo 8, paragrafo 2*, è aggiunta la lettera seguente:

«e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*.»;

5) l'*articolo 11* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119* e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.»;

6) l'*articolo 15* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 1° gennaio 2020, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e conforme all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»;

b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*, nell'ambito delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento degli assorbimenti dai pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti dai pozzi in linea con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi relativo alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;»;

7) l'*articolo 17* è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le informazioni sui progressi compiuti per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché per finanziare e attuare le politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;»;

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'*articolo 44, paragrafo 1, lettera b)*, adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'*articolo 25, lettera d)*.»;

8) all'*articolo 29, paragrafo 1, la lettera b)* è sostituita dalla seguente:

«b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro per conseguire gli obiettivi, compresi i progressi conseguiti verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119*, i traguardi e i contributi nonché per attuare le politiche e misure indicate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;»;

9) l'*articolo 45* è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Riesame

Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'*articolo 14* dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia, dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119* e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell'Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.»;

10) l'*allegato I, parte 1*, è così modificato:

a) alla sezione A, punto 3.1.1, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i. Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1 della presente sezione, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»;

b) alla sezione B, è aggiunto il punto seguente:

«5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119»;

11) all'allegato VI, lettera c), il punto viii) è sostituito dal seguente:

«viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente regolamento;».

Articolo 14 Entrata in vigore **In vigore dal 29 luglio 2021**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

J.P. MATOS FERNANDES

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (1) (2).**Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2023, n. 40, Edizione straordinaria.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 aprile 2023, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 01. Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (3)**In vigore dal 12 aprile 2023**

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».

(3) Articolo premesso dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**In vigore dal 12 aprile 2023**

1. All'*articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'*articolo 64 del medesimo testo unico* e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'*articolo 119 del presente decreto*, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto *articolo 119 del presente decreto*, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»; (4)

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'*articolo 122-bis, comma 4*, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'*articolo 119, commi 1 e 2*, la documentazione prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020*, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dai soggetti indicati all'*articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del*

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli *articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'*articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007*, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020*, recante modifica del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017*, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente;

6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'*articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*.» (4).

(4) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

In vigore dal 12 aprile 2023

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'*articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'*articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge*.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'*articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*. (5)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'*articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020*, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'*articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020*;

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato

l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'*articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020*;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli *articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati (6).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'*articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020*, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*; (6)

c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'*articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e all'*articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (7).

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'*articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e dbis) del *comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020* che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta *lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020*, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del *comma 10-bis del medesimo articolo 119* devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato *articolo 119, comma 10-bis, lettera b)*, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. (5)

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla *lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli *articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti. (5)

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'*articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le *deliberazioni del Consiglio dei*

ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e *19 ottobre 2022*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. (5)

3-quinquies. All'*articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 gennaio 2023, n. 6*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, in deroga all'*articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli *articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, e all'*articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, in deroga all'*articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020*»;

b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023». (5)

3-sexies. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:

«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi». (5)

4. Le disposizioni di cui all'*articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1*, e all'*articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013* sono abrogate. (8)

(5) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

(6) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

(7) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

Art. 2-bis. Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati (9)

In vigore dal 12 aprile 2023

1. Le disposizioni dell'*articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, e dell'*articolo 2, commi 2 e 3*, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

(9) Articolo inserito dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

Art. 2-ter. Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese (10)**In vigore dal 12 aprile 2023**

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'*articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*:

a) l'*articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'*articolo 119 del citato decreto-legge*, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli *articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017*, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'*articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e all'*articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato *comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012* si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'*articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020*, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo *articolo 121*;

d) l'*articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto *articolo 10-bis* oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto *articolo 10-bis* è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto *articolo 10-bis*, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

(10) Articolo inserito dalla *legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38*.

Art. 2-quater. Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (11)

In vigore dal 12 aprile 2023

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

(11) Articolo inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 2-quinquies. Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito (12)
In vigore dal 12 aprile 2023

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

(12) Articolo inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 3. Entrata in vigore
In vigore dal 17 febbraio 2023

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 17 luglio 2020, n. 77 (1).**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (2)**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2020, n. 180, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 24 marzo 2022, n. 76 (Gazz. Uff. 30 marzo 2022, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all'art. 41 CDFUE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 1

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 1*:

al comma 1, primo periodo, le parole: «SARSCov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'*articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640*. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» è sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» è sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'*articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, possono conferire, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla *legge 18 febbraio 1989, n. 56*, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale

massimo di ventiquattro ore»;

al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 11:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;

al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;

al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

il nono periodo è sostituito dai seguenti: «Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».

Dopo l'*articolo 1* sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis (*Borse di studio per medici*). - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter (*Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità*). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'*ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020*, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 2

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;

al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «C.C.N.L. 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Trento e di Bolzano»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;

al comma 10:

al terzo: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all' Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",»;

al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;

alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*- Articolo 3

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 547*, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
- b) al *comma 548*, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
- c) al *comma 548-bis*:
- 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
 - 3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
 - 4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 4*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 4*:

al *comma 1*, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;

al *comma 3*, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'*articolo 19, lettera c)*, della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c)*, del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al *comma 2*, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'*articolo 3, comma 1, lettera b)*, del *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e della *circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020*, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c)*, del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato *articolo 3, comma 1, lettera b)*, del *decreto-legge n. 18 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 27 del 2020*; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al *comma 2*, l'incremento tariffario di cui al *comma 1* è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;

al *comma 5*, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività

ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».

Dopo l'*articolo 4* è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale*). - 1. All'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 5*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 5*:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'*articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»; alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».

Dopo l'*articolo 5* sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla *legge 11 gennaio 2018, n. 3*, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter (*Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative*) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 7*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 7*:

al comma 1, le parole: «nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 8*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 8*:

al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;

al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;

al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405*, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere *b) e c)* del citato comma 1 dell'*articolo 8*, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'*articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano

essere svolte attraverso Piani terapeutici».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 10

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» è inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 11

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»;

alle lettere f), alinea g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole: »;

al secondo capoverso, le parole: «- le parole: » sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole: »;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche). - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o

collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 13

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 13*:

al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalità scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della *legge 11 gennaio 2018, n. 5*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 15

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 15*:

al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 16

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 16* è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19*). - 1. L'applicazione delle disposizioni dell'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020* abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 17

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 17* è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo*). - 1. Al comma 6 dell'*articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 18

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 18* è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*). - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'*articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziato ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 19

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 19*:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;

al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonché dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 23

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 23*:

al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 25

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 25*:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al sesto periodo, le parole: «nonché quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli relativi»;

al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;

al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*».

Dopo l'*articolo 25* è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento*). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 26*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 26*:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;

alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74»;»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il maggiore valore tra: » e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti.: «lettera a);»;

al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale

degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49*, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;

al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;

al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",».

Dopo l'*articolo 26* sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis (*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108*, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

Art. 26-ter (*Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese*). - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'*articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'*articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dell'*articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dell'*articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, e dell'*articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 27*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 27*:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano

nazionale di riforma di cui all'*articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» e, al terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;

al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al *comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, alla rete logistica»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'*articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43*, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 28*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 28*:

al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;

al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» è inserita la seguente: «, 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;

al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'*articolo 28* è inserito il seguente:

«*Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici).*

- 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'*articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 29

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 29*:

al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 30

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 30* è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito*). -1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 31

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 31*:

al comma 1, dopo le parole: «*decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, di seguito citato anche come "*decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*",»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'*articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, l'apposito comparto del Fondo di cui all'*articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'*articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, da riassegnare al

pertinente capitolo di spesa»;

al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».

Dopo l'*articolo 31* è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Confidi*). - 1. Il comma 6 dell'*articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 33

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 33*:

al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli *articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165*, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato *articolo 4-sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».

Dopo l'*articolo 33* è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali*). - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli *articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 35

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 35*:

al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 36

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 36*:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 37

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 37*:

Al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» è inserita la seguente: «Innovations».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 38

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 38*:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de minimis"»;

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato *articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012* nei limiti del *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis"»;

al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;

al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco» e la parola: «compreso» è soppressa;

al comma 16:

all'alinfa, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;

alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;

al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;

al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».

Dopo l'*articolo 38* sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis (*Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori*).- 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo*

3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'*articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis", al *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al *regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile*. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile* anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 39

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 39*:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'*articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'*articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 40

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 40*:

al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 41

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 41*:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 42

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 42*:

al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'*articolo 42* è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico*). - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'*articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'*articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 43

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 43*:

al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenenti dall' abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall' abrogazione della disposizione».

Dopo l'*articolo 43* è inserito il seguente:

«Art. 43-bis (*Contratto di rete con causale di solidarietà*) .- 1. All'*articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio*

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 44

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal *comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al *comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei *commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal *comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'*articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Dopo l'*articolo 44* è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Modifica all'*articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi*). - 1. Il *comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel

corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'*articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile*, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 46

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 46* è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali*). - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'*articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, destinate, per l'anno 2020, dall'*articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 48

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 48*:

al comma 1:

alla lettera *b)*, capoverso *b-bis)*, le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* al comma 4-bis, lettera *b)*, le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»;

al comma 2, lettera *b)*, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;

al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi

dell'*articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»; al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'*articolo 48* è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (*Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori*). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'*articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'*articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010* e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 49

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 49*:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'*articolo 26*» è inserita la seguente: «del».

Dopo l'*articolo 49* è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia*). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'*articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'*articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 51

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 51* è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (*Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'*articolo*

379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 52

In vigore dal 19 luglio 2020

Al capo I del titolo II, dopo l'*articolo 52* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 52-bis (*Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati*). - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'*articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter (*Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità*). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della *legge 9 luglio 1990, n. 188*, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli *articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990*.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 53*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 53*:

al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 54*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 54*:

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;
al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 55*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «e non oltre» sono sopresse.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 56

In vigore dal 19 luglio 2020**All'articolo 56:**

al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;

al comma 3, le parole: «e non oltre» sono sopresse;

al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 57

In vigore dal 19 luglio 2020**All'articolo 57:**

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 5, le parole: «e non oltre» sono sopresse;

al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 58

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 58*:

al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 59

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 59*:

al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 60

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 60*:

al comma 1, la parola: «Provincie» è sostituita dalla seguente: «Province».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 61

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 61*:

al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 64

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;
alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 65

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 66

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;

alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Dopo l'*articolo 66* è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (*Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale*). - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'*articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'*articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 67

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 67* è inserito il seguente:

«Art. 67-bis (*Inserimento al lavoro dei care leavers*). - 1. La quota di riserva di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 68

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 68*:

al comma 1:

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» è soppressa;»;

la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'*articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457*. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457*. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione

dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'*articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 70

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 70*:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater; secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"».

Dopo l'*articolo 70* è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (*Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale*). - 1. In deroga a quanto

previsto dagli *articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati *articoli 19, 20, 21 e 22*, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli *articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 71*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 71*:

al comma 1:

al capoverso articolo 22-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;

al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;

al capoverso articolo 22-quater:

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;

al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 72

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 72*:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'*articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 74

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 74*:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 78

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 78*:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 80

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 80*:

al comma 1, lettera *b*), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'*articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni».

Dopo l'*articolo 80* è inserito il seguente:

«Art. 80-bis (*Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*). - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'*articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 81

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 81*:

il comma 1 è soppresso.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 82

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 82*:

al comma 1, alinea, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'*articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80*, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato *articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014*»;

al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»;

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 83

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 83*:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 84

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 84*:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*»;

al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 8, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;

al comma 9, lettera *a*), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;

al comma 10, le parole: «all'*articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27*» sono sostituite dalle seguenti: «all'*articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera *b*), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera»;

al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;

al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'*articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 85

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 85*:

al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 89

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 89*:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I servizi previsti all'*articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'*articolo 89* è inserito il seguente:

«Art. 89-bis (*Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'*articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo *articolo 38*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 90

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 90*:

al comma 1 è aggiunto, il fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'*articolo 83* del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;

ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito *internet*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 93

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 93*:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli *articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 95

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 95*:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: «*Gazzetta Ufficiale*»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'*articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato *articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*»;

alla rubrica, le parole: «rischio da contagio .» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 98

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 98*:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 101

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 101*:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 102

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 102*:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 103

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;

al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;

al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;

al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;

al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,"»;

al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis (*Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri*). - 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 104

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 104*:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;

al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;

al comma 4, le parole: «pari, a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»;

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 105

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 105*:

al comma 1:

alla lettera *a)*, le parole: «di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di età compresa tra zero e sedici anni»;

alla lettera *b)*, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

al comma 2, le parole: «alle lettere *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera *a)*».

Al titolo IV, dopo l'*articolo 105* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 105-bis (*Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza*). - 1. Al fine di contenere i

gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter (*Contributo per l'educazione musicale*). - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater (*Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere*). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 106

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 106*:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'*articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'*articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'*articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e all'*articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 31 gennaio 2021"».

Dopo l'*articolo 106* è inserito il seguente:

«Art. 106-bis (*Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario*). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 109*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 109*:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Al *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 48* è sostituito dal seguente: »;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 110

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 110*:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'*articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'*articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'*articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011* sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'*articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 111

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 111*:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 112

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 112*:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con *decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020».

Dopo l'*articolo 112* è inserito il seguente:

«Art. 112-bis (*Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19*). -

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'*articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 113

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 113*:

al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'*articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 114*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 114*:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».

Dopo l'*articolo 114* sono inseriti i seguenti:

«Art. 114-bis (*Enti in riequilibrio. Sospensione di termini*). - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'*articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'*articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter (*Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani*). - 1. Dopo il comma 4 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, è inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, e classificati come territori montani ai sensi della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015*, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 115

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 115*:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;

al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 117

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 117*:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, possono essere ceduti, anche ai sensi della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;

al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 118

In vigore dal 19 luglio 2020

Al titolo V, dopo l'*articolo 118* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 118-bis (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto*). - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'*articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter (*Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria*). - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater (*Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*). - 1. All'*articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";
- b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

Art. 118-quinquies (*Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*). - 1. Al *comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 119*

In vigore dal 19 luglio 2020

L'*articolo 119* è sostituito dal seguente:

«Art. 119 (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*). - 1. La detrazione di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento *delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento *delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186*, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'*articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, la detrazione di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'*articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'*articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'*articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*. Con il decreto di cui al comma 9 del citato *articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019*, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui

all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e

dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal *regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato *regolamento delegato (UE) n. 811/2013*, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'*articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera h)*, del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato *articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019* si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera h)*, del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in

2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Dopo l'*articolo 119* è inserito il seguente:

«Art. 119-bis (*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*). -1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 120*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 120*:

al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;

al comma 3, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati».

All'*articolo 121*:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «detrazione» è inserita la seguente: «spettante»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;

al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;

al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 122*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 122*:

al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;

al comma 2, lettera *d*), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 123*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 123*:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 124*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 124*:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 125

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 125*:

al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'*articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*,»;

al comma 2, lettera e), la parola: «dispositivi» è sostituita dalla seguente: «dispositivi»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*»;

al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 126

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 126*:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'*articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 127

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020»;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 128*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 129*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in».

Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

«Art. 129-bis (*Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia*). -1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'*articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'*articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

2. Al *comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'*articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, e all'*articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'*articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003*; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 130

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 130*:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 134

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 134*:

alla rubrica, la parola: «IVAFE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 135

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 135*:

al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 136

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 136*:

al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Dopo l'*articolo 136* è inserito il seguente:

«Art. 136-bis (*Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole*). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'*articolo 2514 del codice civile*, possono rivalutare i beni indicati dal *comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, alle condizioni stabilite dal *comma 697 del medesimo articolo 1*, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'*articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai *commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019*, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato *articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 137*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 137*:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 139*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 139*:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «*decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*» sono sostituite dalle seguenti: «del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*»; alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da

COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 143

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 143*:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 145

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 145*:

al comma 2, la parola «valutati,» è sostituita dalla seguente «, valutate».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 146

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 146*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 148

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 148*:

al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differiti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 149

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 149*:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 13 maggio 1988, n. 154*»;

alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» è sostituita dalla seguente: «approvato».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 152

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 152*:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*»;

al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» è inserita la seguente: «alla»;

al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997*» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*»;

al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di

euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 153

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 153*:

al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 157

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 157*:

al comma 2:

alla lettera *f*), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;

al comma 7, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'*articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 161

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 161*:

al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 163*

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 163* è inserito il seguente:

«Art. 163-bis (Modifiche all'*articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*). - 1. Al comma 1 dell'*articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 164*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 164*:

al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» sono sostituite dalle seguenti: «e di altri enti pubblici ovvero di società»;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito con decreto del»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'*articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410*, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in

vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti"»;

al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 165

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 165*:

al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto»;

al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli schemi».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 168

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 168*:

al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 170

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 170*:

al comma 2, lettera *b*), le parole: «in conformità del quadro nor-mativo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al quadro normativo».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 171

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 171*:

al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;

al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 172

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 172*:

al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessioni»;

al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 175

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 175*:

le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».

Al titolo VII, dopo l'*articolo 175* è aggiunto il seguente:

«Art. 175-bis. (*Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori*). - 1. Al comma 501-bis dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'*articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, alimentata ai sensi dell'*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi,"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 176*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 176*:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 177*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 177*:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;

al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 178

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 178*:

al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 179

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 179*:

al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 180

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 180*:

al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;

al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;

al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 21 giugno 2017, n. 96*», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione», dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 181

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 181*:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' *articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il decreto è comunque adottato»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'*intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'*articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;

al comma 6, le parole «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «140 milioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 182*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 182*:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'*articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'*articolo 49 del codice della navigazione*, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'*allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;*

b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione

residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;

al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'*articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'*articolo 179, comma 1, del presente decreto* e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 183

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 183*:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;

al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;

al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;

al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'*articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016*, la dotazione prevista dall'*articolo 28, comma 1, della medesima legge*, limitatamente all'anno 2020»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'*articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15*, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,"»;

al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15*, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 11:

all'alinea, le parole: «*legge 24 aprile, n. 27*» sono sostituite dalle seguenti: «*legge 24 aprile 2020, n. 27*»;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque

ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;

alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 184*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;

al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni

ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»; al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»; alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 185

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 185*:

al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari».

Al capo I del titolo VIII, dopo l'*articolo 185* è aggiunto il seguente:

«Art. 185-bis (*Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO*). - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla *legge 27 settembre 2007, n. 167*, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 186

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 186*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 187

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 187*:

al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 189

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 189*:

al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 190

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 190*:

al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 192

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 192*:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 194

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 194*:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 195

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 195*:

alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'*articolo 195* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 195-bis (*Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore*). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001*, e dagli *articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al *comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416). - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 196

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 198

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «*regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012*» sono sostituite dalle seguenti: «*regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012*»;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;

alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 199

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 199*:

al comma 1:

alla lettera *a*), dopo le parole: «*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*,» e le parole: «che dimostrino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»;

alla lettera *b*), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'*articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*» sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera *b*), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;

al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«*8-bis*. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'*articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'*articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per il fondo di cui all'*articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato *articolo 26*, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo *articolo 26, comma 3*, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti:

«dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea».

Dopo l'*articolo 199* è inserito il seguente:

«Art. 199-bis (*Disposizioni in materia di operazioni portuali*). - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'*articolo 17*, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 200*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 200*:

al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;

al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalità»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'*articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e di cui al comma 1230 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'*articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e dell'*articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'*articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'*articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'*articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'*articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992*»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;

al secondo periodo, le parole: «ed all'*articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'*articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*,»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le risorse previste dall'*articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, come incrementate dall'*articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Dopo l'*articolo 200* è inserito il seguente:

«Art. 200-bis (*Buono viaggio*). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e

consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 201*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 201*:

al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 202*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 202*:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;

alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'*articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014*» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*»;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: . «fiscale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «*decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3*» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2020, n. 21*,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 203

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 203*:

al comma 1, la parola: «assoggettate» è sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «*regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012*» sono sostituite dalle seguenti: «*regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012*»;

ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 204

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 204*:

al comma 2, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 205

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 205*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'*articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992*, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'*articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dell'*articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 2009, n. 166*, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'*articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92* e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 206

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 206*:

al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»; al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»; al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente:

«straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

al comma 6, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 207*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 208*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 208*:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni»;

al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016* già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 209

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 209*:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 210

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 210*:

al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «trasporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 211

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 211*:

al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;

al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;

al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».

Dopo l'*articolo 211* è inserito il seguente:

« Art. 211-bis (*Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche*). - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65*, e dal *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133*.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'*articolo 14 dello stesso decreto legislativo*. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'*articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65*;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 212*

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 212* è inserito il seguente:

« Art. 212-bis (*Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia*). - 1. Dopo l'*articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 34-ter*,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 213

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 213* è inserito il seguente:

«Art. 213-bis (*Interventi di messa in sicurezza del territorio*). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 214

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 214*:

al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»;

al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'inter-vento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;

alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 215

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «*decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*»;

al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;

al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 216

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «*decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;

al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 217

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 217*:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».

Dopo l'*articolo 217* è inserito il seguente:

«Art. 217-bis (*Sostegno delle attività sportive universitarie*). - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della *legge 28 giugno 1977, n. 394*, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 218

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 218*:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo*».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'*articolo 218* è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis (*Associazioni sportive dilettantistiche*). - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le

politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 219*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 219*:

al comma 1, la parola: «disinfestazione» è sostituita dalla seguente: «disinfezione»;

al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «,nonché di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;

al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 220*

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 220* è inserito il seguente:

«Art. 220-bis (*Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*). - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli *articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 221*

In vigore dal 19 luglio 2020

L'*articolo 221* è sostituito dal seguente:

«Art. 221 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*). - 1. All'*articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'*articolo 124 del codice penale*".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'*articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'*articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'*articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma*, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'*articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'*articolo 181 del codice di procedura civile*.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'*articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'*articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione*, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'*articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel

processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'*articolo 193 del codice di procedura civile*, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato *articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, di cui al *decreto legislativo n. 271 del 1989*. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli *articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121*, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'*articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000* e dal predetto *articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018*.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'*articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale*, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 222*

In vigore dal 19 luglio 2020

L'*articolo 222* è sostituito dal seguente:

«Art. 222 (*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*). - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal *regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019*, che modifica il *regolamento (UE) n. 1408/2013* relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'*articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il *comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il *comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa

dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal *regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'*articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».

Dopo l'*articolo 222* è inserito il seguente:

«Art. 222-bis (*Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020*). - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'*articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'*articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 223*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 223*:

alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 224*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 224*:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»;

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell'*articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150*, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'*articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012*, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"».

Dopo l'*articolo 224* sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis (*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al *regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008*, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente

unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter (*Sostenibilità delle produzioni agricole*). - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al *regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009*, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla *legge 3 febbraio 2011, n. 4*, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 225*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 225*:

al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'*articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,

soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «ConSORZI di bonifica ed enti irrigui».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 227

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 227*:

al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l'*articolo 227* è inserito il seguente:

«Art. 227-bis (*Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini*). - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 228

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 228*:

al comma 1, lettera *b*), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

Dopo l'*articolo 228* è inserito il seguente:

«Art. 228-bis (*Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti*). - 1. L'*articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 229

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 229*:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'*articolo 229* è aggiunto il seguente:

«Art. 229-bis (*Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale*). - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della

collettività, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo *comma 1126*, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 230*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 230*:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella *Gazzetta Ufficiale*» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale,»;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'*articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti».

Dopo l'*articolo 230* è inserito il seguente:

«Art. 230-bis (*Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici*). - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato *articolo 2* con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo *articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 159 del 2019*, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato *articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 159 del 2019*.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'*articolo 265*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 231

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 231*:

al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;

al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;

al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;

al comma 11, la parola: «*template*» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;

al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'*articolo 231* è inserito il seguente:

«Art. 231-bis (*Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*). - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 232

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 232*:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del CO-VID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*»; al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 233*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 233*:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'*articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62*, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»;

al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;

alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 235*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 235*:

al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 236*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 236*:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,*» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'*articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,* e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 237*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 237*:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 238*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 238*:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»;

al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «di cui all'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*,»;

al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» è inserita la seguente: «artistica,»;

al comma 8, le parole: «di cui all'*articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*,»;

al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».

Al capo IX del titolo VIII, dopo l'*articolo 238* è aggiunto il seguente:

«Art. 238-bis (*Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale*). - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45*, anche in deroga al requisito di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento* relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla *tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'*articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è

incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli *articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'*articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 240*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 240*:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «: ».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 241*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 241*:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e della conseguente ripartizione regionale»;

al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;

al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti:

«Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 242

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 242*:

al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;

al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;

al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 243

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 243*:

al comma 1:

all'alinnea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono

stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210*, e del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 244*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 244*:

al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;

al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 245

In vigore dal 19 luglio 2020

Dopo l'*articolo 245* è inserito il seguente:

«Art. 245-bis (*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*). - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'*articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 246

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 246*:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 247

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 247*:

al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 248

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 248*:

al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 250

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 250*:

al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Articolo 251

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 251*:

al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a

359,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 252*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 252*:

al comma 2:

alla lettera *a*), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera *a*)»;

dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera *b*)»;

dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

alla lettera *a*), le parole: «di cui al comma 1, lettere da *a*) ad *f*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*»;

al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*»;

al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 258*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 258*:

al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 259*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 259*:

al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;

al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».

Dopo l'*articolo 259* è inserito il seguente:

«Art. 259-bis (*Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria*). - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'*articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'*articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 260*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 260*:

al comma 1, le parole «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».

Dopo l'*articolo 260* è inserito il seguente:

«Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'*articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'*articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'*articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'*articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'*articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'*articolo 6-bis del decreto del*

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 261*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 261*:

al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 262*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 262*:

al comma 1, lettera *b*), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;

al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione «,».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 263*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*articolo 263*:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'*articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo *articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto*»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'*articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'*articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della *legge 22 maggio 2017, n. 81*, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata"».

Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

«CAPO XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 264*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le amministrazioni».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 265*

In vigore dal 19 luglio 2020

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025»

sono sostituite dalle seguenti: « nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: « 1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1,413 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «85,» è inserita la seguente: « 89-bis,», dopo la parola: «211,» è inserita la seguente: «213-bis,» e dopo la parola: « 230,» sono inserite le seguenti: «230-bis, commi 1 e 3,»;

alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;

alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dal *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal 12-bis dell'*articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'*articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009*, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto*, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell'*articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono abrogati»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: « abrogati»;

alla lettera b):

le parole: « - al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;

le parole: « - il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;
 le parole: « - al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;
 al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».
 Dopo l'*articolo 265* è inserito il seguente:
 « Art. 265-bis (*Clausola di salvaguardia*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* - Allegati

In vigore dal 19 luglio 2020

All'*allegato 1*:

le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'*elenco 1*:

le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'*allegato C* sono premesse le seguenti parole: « Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».

All'*allegato A* sono premesse le seguenti parole: « Allegato A - (Articolo 1, comma 11)».

All'*allegato B* sono premesse le seguenti parole: « Allegato B - (Articolo 1, comma 10)».

All'*allegato D* sono premesse le seguenti parole: « Allegato D - (Articolo 2, comma 11)».

All'*allegato 1* riferito all'*articolo 120 del decreto-legge*, le parole: « Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1)».

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 2500):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte (Governo Conte-II) il 19 maggio 2020. Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente, il 20 maggio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 27 e 29 maggio 2020; l'8, il 15, il 16, il 17, il 18, il 22, il 23, il 24, il 25, il 26, il 28, il 29 ed il 30 giugno 2020; il 1º, il 2, il 3 ed il 7 luglio 2020.

Esaminato in Aula il 6, il 7, l'8 luglio 2020 ed approvato il 9 luglio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1874):

Assegnato alla 5a Commissione (Bilancio), in sede referente il 9 luglio 2020, con pareri delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri), 4a (Difesa), 6a (Finanze), 7a (Pubblica istruzione), 8a (Lavori pubblici), 9a (Agricoltura), 10a (Industria), 11a (Lavoro), 12a (Sanità), 13a (Ambiente), 14a (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5a Commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 ed il 14 luglio 2020.

Esaminato in Aula il 15 luglio 2020 ed approvato definitivamente il 16 luglio 2020.

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (1) (2).**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

VISTO il *decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13*;

VISTO il *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*;

Visto il *decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*;

Visto il *decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30*;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge

Titolo I

Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'*articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27* e sono monitorati congiuntamente a

fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (3)

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti. (4)

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'*articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640*. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. (4)

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (4)

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020. (3) (6)

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. (6)

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10. (3)

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità. (4)

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10. (3)

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'*articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni. (3) (5)

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'*articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, possono conferire, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'*articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, possono conferire, in deroga all'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla *legge 18 febbraio 1989, n. 56*, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore. (4)

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come

implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11. (3)

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'*articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*. Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (3) (7)

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(4) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(5) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 425, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(6) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 21, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(7) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 560, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 1-bis Borse di studio per medici (8)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

(8) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità (9)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'*ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(9) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 (10) In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'*articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27* e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. (11)

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente. (11)

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. (11)

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto. (11)

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'*articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale

in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'*articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. (12)

6. Al *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 1*, comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all'*articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*" sono inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale";

b) all'*articolo 1*, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'*articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti" (13).

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*. (12)

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'*articolo 2-bis*, commi 1, lettera a) e 5, e all'*articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli *articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. (11)

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (11)

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (11)

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'*articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (11) (14)

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'*articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. (11)

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, di seguito citato anche come "*decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. (11)

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020* e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. (11)

13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'*articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (15)

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse"

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (11)

(10) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(11) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(12) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(13) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(14) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 1, comma 560, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(15) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 729, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'*articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.

Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta." (16)

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi (17)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 547*, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al *comma 548*, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al *comma 548-bis*:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".

(17) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla *delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020*, anche in deroga al limite di spesa di cui all'*articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124* convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, e in deroga all'*articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'*articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. (18) (19)

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'*articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*. (24)

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'*articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e della *circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020*, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato *articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 27 del 2020*; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità. (18) (19)

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'*articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* stipulati per il 2020. (20)

5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento

dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'*articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'*articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture è regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022. (23)

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. (21)

5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del *budget* per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i *day hospital*, può essere riconosciuto un contributo *una tantum* in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo *una tantum*, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di *budget*, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. (22)

6. L'*articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, è abrogato.

(18) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(19) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, l'*art. 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 19-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 9 novembre 2020, n. 149*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 149/2020*.

(21) Comma inserito dall'*art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*. In precedenza identico inserimento era stato disposto dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 9 novembre 2020,*

n. 149, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 149/2020.

(22) Comma inserito dall'art. 4, comma 8-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

(23) Comma inserito dall'art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 926, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza identico inserimento era stato disposto dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 9 novembre 2020, n. 149, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 149/2020.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 agosto 2021.

Art. 4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale (25) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

(25) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 5 Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi (26) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
(27)

(26) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(27) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 5-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina (28) In vigore dal 28 febbraio 2023

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla *legge 11 gennaio 2018, n. 3*, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. (29)

1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'*articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. (30)

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua. (30)

(28) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(29) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 4, comma 5, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 febbraio 2023, n. 14*).

(30) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 5, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (31) In vigore dal 19 luglio 2020

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(31) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 6 Derghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19 In vigore dal 19 maggio 2020

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020* e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'*articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630*, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'*articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*.

Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione In vigore dal 8 dicembre 2021

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'*articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'*articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e nel rispetto del *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al *decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262*. (32)

1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003*, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile. (33)

2. Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'*articolo 9 del Regolamento UE 2016/679*, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. (34)

2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. (35)

(32) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(33) Comma inserito dall'*art. 9, comma 4, lett. a), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(34) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 4, lett. b), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 4, lett. c), D.L. 8 ottobre 2021, n. 139*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 dicembre 2021, n. 205*.

Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A In vigore dal 19 luglio 2020

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli *articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza. (36)

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'*articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. (36)

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. (36)

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

(36)

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2001, n. 405*, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere *b) e c)* del citato comma 1 dell'*articolo 8*, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali. (37)

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'*articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici. (37)

(36) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(37) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 9 Proroga piani terapeutici (38)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017*, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

(38) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

Art. 10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020 n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 22-bis*, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico e" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari."; (39)

b) all'*articolo 47*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale".

2. All'*articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166*, la lettera d-bis), introdotta dall'*articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020 n. 27*, è sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;".

(39) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale";

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter."; (40)

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l'assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";

f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: la codifica e la firma remota";

2) le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'*articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*"; (40)

g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale."; (40)

h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, " sono aggiunte le seguenti: "nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, " e, dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: nonché i dati di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,"; (40)

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla *legge 1° aprile 1999, n. 91*, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni." (40).

(40) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche (41) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al *comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52*, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi

titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi".

(41) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 12 Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'*articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale*, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'*articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*;

b) del certificato necroscopico di cui all'*articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'*articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'*articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1 :

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'*articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale*;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

c) all'ISTAT.

4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 2, lettera g)*, e dell'*articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, nonché dell'*articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020* e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679*, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana. (42)

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli *articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679*, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti *disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003* e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'*allegato A4 al medesimo decreto legislativo*, nonché del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679* anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'*articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti *disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003* e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'*allegato A4 del medesimo decreto legislativo*, nonché del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, in deroga alle previsioni della *legge 11 gennaio 2018, n. 5*. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata. (42)

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(42) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020*, per l'anno 2020, il fondo di cui all'*articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'*articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata. (43)

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'*articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020*. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con *delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020* per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1* e delle contabilità speciali di cui all'*articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018*, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (43) (44)

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 31 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2022, n. 6, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 4 sollevata in riferimento agli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, terzo comma, 120 nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «e/o» all'art. 168 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in combinato disposto con l'art. 12, paragrafo 1, lettera a), della decisione I183/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento sanitario internazionale, adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 31 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2022, n. 6, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.

**Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'*articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230*, è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020. (45)

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'*articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, le disposizioni di cui all'*articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

(45) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39*, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020*, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal *decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**Art. 16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19
(46)**

In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'applicazione delle disposizioni dell'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020* abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invaldità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

(46) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 17 Modifiche all'*articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'*Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020* di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare".

Art. 17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo (47) (48) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al comma 6 dell'*articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(47) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 11 novembre 2021, n. 213 (Gazz. Uff. 17 novembre 2021, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., nonché all'art. 6 CEDU, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

**Art. 18 Utilizzo delle donazioni
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'*articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'*articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'*articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020*, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*."

b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"

c) al comma 5, dopo le parole "per la quale è" è aggiunta la seguente: "anche

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

**Art. 18-bis Rifinanziamento del Fondo di cui all'*articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*
(49)****In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'*articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziata ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(49) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per le finalità di cui all'*articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno (52), nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020*, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. (50)

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. (50)

4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'*articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. (51)

(50) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(51) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(52) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 22, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, l'*art. 1, comma 691, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, l'*art. 36, comma 2, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 647, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 2204-bis*, è inserito il seguente:

"Art. 2204-ter.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ".

b) dopo l'*articolo 2197-ter* è inserito il seguente:

"Art. 2197-ter. 1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano,

n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
- b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. "

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure" **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*, si dispone che:

a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'*articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020 (53);

b) l'intero contingente di cui all'*articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020 (53).

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(53) Per l'ulteriore proroga del presente termine vedi l'*art. 35, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, l'*art. 1, comma 1025, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, l'*art. 74, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, l'*art. 8, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 settembre 2021, n. 133*, l'*art. 15, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 621, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro

111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. (54)

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. L'autorizzazione di cui al *comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

(54) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (55)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'*articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435*, ovvero dall'*articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli *articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, nonché dai soggetti di cui all'*articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, con ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi*, o compensi di cui all'*articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico* non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. (57)

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (56)

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(55) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 luglio 2020*.

(57) Vedi, anche, l'*art. 42-bis, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 25 Contributo a fondo perduto (60) (62)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al *testo unico delle imposte sui redditi* approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, di seguito *testo unico delle imposte sui redditi*.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'*articolo 74*, ai soggetti di cui all'*articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi* e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli *articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103*.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'*articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi*, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b)*, del *medesimo testo unico delle imposte sui redditi*, o compensi di cui all'*articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi* non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi*, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'*articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322* delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'*articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'*articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011*.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del *decreto legislativo n. 159 del 2011* anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'*art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011*, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'*articolo 322-ter del codice penale*. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al *decreto legislativo n. 68 del 2001*. (58) (59)

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. (58) (61)

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli *articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'*articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in base alle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'*articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*. (58)

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'*articolo 316-ter del codice penale*.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(58) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(59) Sull'applicabilità delle previsioni del protocollo d'intesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 1-sexies comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(60) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(61) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 10 giugno 2020*.

(62) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

Art. 25-bis Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento (63) (64) **In vigore dal 29 ottobre 2020**

[1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.]

(63) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(64) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al *regolamento (CE) n. 2157/2001* e società cooperative europee di cui al *regolamento (CE) n. 1435/2003*, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'*articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'*articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del*

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro (68).

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014; (69)

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*; (65)

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*; (65)

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. (70)

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. (71)

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. (72)

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo. (77)

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10. (78)

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari"), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti

dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'*articolo 2412, primo comma, del codice civile*. (73)

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'*articolo 2467 del codice civile*.

15. La società emittente assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. (74)

17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'*articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo. (75)

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. (76)

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'*articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49*, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. (66)

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. (67)

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(65) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(66) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(67) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(68) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 263, lett. a)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(69) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 263, lett. b)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(70) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 263, lett. c)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(71) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 263, lett. d)*, nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(72) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 263, lett. e)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(73) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 263, lett. f)*, nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(74) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 263, lett. g)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(75) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 263, lett. h)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(76) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 263, lett. i)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020*.

(77) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi gli *artt. 16, comma 11-bis, lett. a)*, e *17, comma 3, lett. b)*, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 agosto 2020*.

Art. 26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (79)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'*articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108*, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(79) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (80)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'*articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'*articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, dell'*articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dell'*articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, e dell'*articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

(80) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 27 Patrimonio Destinato (88)
In vigore dal 21 dicembre 2021

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono

apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. (89)

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'*articolo 2436 del codice civile*. Non si applica l'*articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile*. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'*articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197*. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. (81)

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'*articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: (82)

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 30 giugno 2022. (85)

4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'*articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.* (86)

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società. (86)

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al *comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. (81)

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'*articolo 2412 del codice civile*, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli *articoli da 2415 a 2420 del codice civile* e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il

Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'*articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'*articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli *articoli 2437 e seguenti del codice civile*, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e di cui all'*articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*. (81)

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al *d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239* e *d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461*, nella misura applicabile ai titoli di cui all'*articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla

base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. (81)

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. (84) (87)

18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. (83)

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma. (83)

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'*articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43*, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse. (83)

(81) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(82) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(83) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(84) Comma sostituito dall'*art. 27, comma 4-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre*

2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

(85) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 6-bis, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(86) Comma inserito dall'art. 5, comma 6-bis, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

(87) Vedi, anche, l'art. 67, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(88) Per il regolamento concernente i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato di cui al presente articolo, vedi il D.M. 3 febbraio 2021, n. 26.

(89) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 maggio 2021.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (95) (96)

In vigore dal 26 maggio 2021

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. (97)

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. (94) (97)

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. (92)

3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento. (91)

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. (98)

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a

partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. (93)

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. (91)

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo. (90)

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'*articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (90)

(90) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(91) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(92) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 77, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi *l'art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020*.

(93) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e dall'*art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi *l'art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 602, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 18 dicembre 2020, n. 172*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 gennaio 2021, n. 6*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 77, comma 1, lett. 0a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(95) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi *l'art. 1, comma 13, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(96) Sul credito di imposta previsto dal presente articolo vedi *l'art. 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e *l'art. 5, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(97) Vedi, anche, *l'art. 4, commi 2 e 2-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(98) Vedi, anche, *l'art. 4, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici (99)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'*articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

(99) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'*articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020. (100)

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. (101) (102)

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'*articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(100) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(101) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(102) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 gennaio 2021, n. 57*.

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (103)
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

(103) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *Deliberazione 26 maggio 2020, n. 190/2020/R/eel*.

Art. 30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito (104)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(104) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 31 Rifinanziamento fondi In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il fondo di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, di seguito citato anche come "*decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*", è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'*articolo 35, comma 5*. (105)

2. Il Fondo di garanzia di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo. (105)

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. (105)

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'*articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. (106)

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'*articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

4-bis. Per le finalità di cui all'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, l'apposito comparto del Fondo di cui all'*articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'*articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa. (106)

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'*articolo 265*. (105)

(105) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(106) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 31-bis Confidi (107) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il comma 6 dell'*articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1".

(107) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del *decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 2016, n. 49*, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'*articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016*, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'*articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016*, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

**nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi (108) (111) (112)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, per i contratti bancari, ai fini dell'*articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e delle disposizioni di attuazione degli *articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998*, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020* soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'*articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. (109)

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'*articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e dell'*articolo 1888 del codice civile*.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*, gli *articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165*, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato *articolo 4-sexies, comma 5*, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020. (110)

(108) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(109) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(110) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(111) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 72, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(112) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. b), n. 6), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

**Art. 33-bis Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (113)
In vigore dal 25 luglio 2021**

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli *articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili. (114)

(113) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali (115) (116) In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza *deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020*, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'*articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144*, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato *decreto legislativo n. 206 del 2005*, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*. (117)

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato *decreto legislativo n. 206 del 2005*, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'*articolo 67-quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza *deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020* sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. (118)

(115) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 72, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(116) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. b), n. 6), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

(117) Per l'interruzione della possibilità di sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali dematerializzati di cui al presente comma, vedi il *Comunicato 31 luglio 2021*.

(118) Vedi, anche, l'*art. 72, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti. (119)

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021. (120)

4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23* una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

(119) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 232, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(120) Comma inserito dall'*art. 1, comma 232, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (121)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. (122)

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. (122)

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (122)

(121) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(122) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 37 Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization

In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'*articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). (123)

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

(123) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 38 Rafforzamento del sistema delle start-up innovative (124) **In vigore dal 18 gennaio 2023**

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (131)

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2. (125)

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'*articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano

la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'*articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012* e delle PMI innovative di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa, e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima degli investimenti iniziali di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi. (129) (130)

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'*articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'*articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'*articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012*, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, in favore delle start-up innovative come definite dall'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e delle PMI innovative previste dall'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'*articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*.

7. Al *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, dopo l'*articolo 29* è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 29*, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013* sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.» (126)

8. All'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015 n. 33*, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la

detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013* sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato *articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012* nei limiti del *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis". (126)

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8. (133)

10. All'*articolo 26-bis, comma 1, lettera b)*, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000".

11. Le agevolazioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli *allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (126)

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. (126)

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: (127)

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;

c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; (128)

d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico. (126)

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. (132)

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (126)

(124) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(125) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(126) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(127) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(128) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(129) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 14-bis, comma 3, lett. a), b) e c), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

(130) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° ottobre 2020*.

(131) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 settembre 2020*.

(132) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 dicembre 2020*.

(133) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2020*.

Art. 38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori (134) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. (135)

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*,

come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(134) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(135) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 dicembre 2020*.

Art. 38-ter Promozione del sistema delle società benefit (136) **In vigore dal 16 luglio 2022**

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'*articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. (137) (142)

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis", al *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al *regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. (140)

2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente. (139)

3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. (141)

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili. (138)

(136) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1-bis, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 19-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(138) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(139) Comma inserito dall'*art. 19-bis, comma 1, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(140) Comma così modificato dall'*art. 52-bis, comma 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(141) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 novembre 2021*.

(142) Vedi, anche, l'*art. 52-bis, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (143) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile*. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile* può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'*articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile* anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

(143) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale In vigore dal 2 marzo 2021

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai

sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'*articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140*.

2. All'*articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140*, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

3. All'*articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270* e al *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*, » .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'*articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'*articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'*articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (144)

(144) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 12, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo. (146)

4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'*articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*. (145)

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

(145) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(146) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 14 dicembre 2020*.

Art. 41 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'*articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'*articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come prorogato dall'*articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'*articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020. (147)

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'*articolo 7* e fermo restando quanto disposto dall'*articolo 4, comma 3, del medesimo decreto*, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso

decreto. (147)

(147) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione (158)
In vigore dal 25 luglio 2021

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche con riferimento alle start-up innovative di cui all'*articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e alle PMI innovative di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*. Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. (149)

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al *comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. (155)

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso strumenti di partecipazione, nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. (150)

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente

comma. (157)

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. (151)

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. (152) (153) (159)

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:

a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;

c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti. (154)

6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (154)

6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter. (154)

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'*articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (148)

9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021. (156)

(148) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(149) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 7, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(150) Comma così modificato dall'*art. 31, comma 7, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(151) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 7, lett. d), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(152) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 7, lett. e), nn. 1) e 2), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(153) Per la modifica della denominazione della fondazione di cui al presente comma vedi l'*art. 31, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(154) Comma inserito dall'*art. 31, comma 7, lett. f), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(155) Comma inserito dall'*art. 31, comma 7, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(156) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 7, lett. g), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(157) Per le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo di cui al presente comma vedi il *D.M. 4 dicembre 2020*. Vedi, anche, il *D.M. 20 ottobre 2022*.

(158) Vedi, anche, l'*art. 23, comma 8-bis, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(159) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 10, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico (160) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'*articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'*articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)".

(160) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. (162)

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'*art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. (163)

2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'*articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva. (164)

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. (165) (166)

6. L'*articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, è abrogato. Il primo periodo dell'*articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265. (161)

(161) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(162) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(163) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(164) Comma inserito dall'*art. 60, comma 3, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(165) Comma così modificato dall'*art. 60, comma 3, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(166) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 ottobre 2020*.

Art. 43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà (167) In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'*articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'*articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'*articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della *legge 30 dicembre 1986, n. 936*, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(167) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 44 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

In vigore dal 15 agosto 2020

1. Il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

; (169)

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

(170). (168)

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal *comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. (168)

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al *comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. (168)

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei *commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. (168)

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. (171)

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un

veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal *comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. (172) (174)

1-octies. Il fondo di cui all'*articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo. (173)

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (168)

(168) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(169) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(170) Lettera così modificata dall'*art. 74, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(171) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 74, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(172) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 74, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(173) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 74, comma 1, lett. e), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(174) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 settembre 2021*.

Art. 44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (175) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il *comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'*articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile*, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno".

(175) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 45 Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni
In vigore dal 19 maggio 2020

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266*, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 Misure urgenti in materia di servizi postali
In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "fino al 31 luglio 2020";

2) dopo le parole "di cui all'*articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261*," sono inserite le seguenti parole: "nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890* e all'*articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*,";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo "Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.";

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (176)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'*articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, destinate, per l'anno 2020, dall'*articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, anche alle spese sostenute dalle imprese per la

partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(176) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 47 Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'*art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione **In vigore dal 30 dicembre 2022**

1. All'*articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

- 1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni";
- 2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese"; (177)

b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni" (178).

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*, sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'*articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* può, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394*. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; (177)

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'*articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020*, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 1981, n. 394* sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021 (182).

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265 (179)*.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'*articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*. (180)

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'*articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Conseguentemente le assunzioni di cui all'*articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2023, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (183)

[6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

(181)
]

[7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (181)]

(177) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(178) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(179) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(180) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(181) Comma soppresso dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(182) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1142, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(183) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 4, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

**Art. 48-bis Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (184) (189)
In vigore dal 21 maggio 2022**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'*articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa. (185) (190)

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'*articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010* e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione. (186)

4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. (187) (191)

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. (188)

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(184) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(185) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(186) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 10-sexies, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

(187) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(189) Sul riconoscimento del credito di imposta di cui al presente articolo vedi l'*art. 3, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(190) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 43, comma 1, lett. d), D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*.

(191) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 luglio 2021* e il *Provvedimento 11 ottobre 2021*.

Art. 49 Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino In vigore dal 25 luglio 2021

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'*articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014*. (192)

2. Il Centro favorisce la collaborazione con università e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività di formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. Il Centro promuove e organizza attività di:

a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;

b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;

c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attività del Centro. (193)

3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale. (194)

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(192) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 62, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(193) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 1, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(194) Comma così sostituito dall'*art. 62, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia (195)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'*articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze

della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'*articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

(195) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'*articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria **In vigore dal 22 giugno 2022**

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'*articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del *decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2004, n. 39*, anche qualora già prorogati ai sensi dell'*articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003*, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*. (196)

(196) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

Art. 51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al *decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14* (197) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'*articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021".

(197) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio In vigore dal 25 luglio 2021

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della *legge 24 dicembre 1985, n. 808*, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (199)

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della *legge 24 dicembre 1985, n. 808* con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca

e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione. (198)

(198) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 9, lett. a), b) e c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 25, comma 1, lett. b) e c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(199) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati (200) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(200) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 52-ter Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (201) In vigore dal 22 maggio 2021

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della *legge 9 luglio 1990, n. 188*, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli *articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990*. (202)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(201) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(202) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati In vigore dal 18 maggio 2022

1. In deroga all'*articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. (203)

1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi. (204)

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. (204)

1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni. (205)

(203) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(204) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lett. 0a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(205) Comma aggiunto dall'*art. 50, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali In vigore dal 27 gennaio 2022

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. (211)

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (212)

3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (210)

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'*articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione*.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso. (206)

7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato. (207)

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. (208)

7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione. (209)

(206) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(207) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 627, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(208) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 627, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(209) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lett. e), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(210) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(211) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(212) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, dall'*art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. (213)
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1. (213)
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4. (213)
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia"
8. Le garanzie sono concesse entro il 30 giugno 2022. (214)

(213) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(214) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 28, comma 1, lett. f), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, dall'*art. 20, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1. (215)

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 30 giugno 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni. (216)

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. (215)

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo. (215)

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

(215) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(216) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 28, comma 1, lett. g), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, dall'*art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

**Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
In vigore dal 23 marzo 2021**

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. (217)

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.

[5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020. (218) (219)]

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo. (217)

(217) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(218) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(219) Comma abrogato dall'*art. 28, comma 1, lett. h), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

**Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. (220)

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

(220) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. (221)
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al

comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

(221) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. (222)

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 30 giugno 2022, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto, o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. (223)

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del personale beneficiario, o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo. (224)

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* e degli *artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*.

(222) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(223) Comma sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. i), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 20, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(224) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. j), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 60-bis Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (225) **In vigore dal 1 marzo 2022**

1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022; (226)

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022 (228).

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'*allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 12 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (227)

5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della

concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. (230)

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

6-bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. (229)

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

(225) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 627, lett. b)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(226) Lettera sostituita dall'*art. 28, comma 1, lett. k)*, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 20, comma 1, lett. e), n. 1.1)*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(227) Comma così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. l)*, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e, successivamente, dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 1)*, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(228) Lettera così modificata dall'*art. 20, comma 1, lett. e), n. 1.2)*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(229) Comma inserito dall'*art. 20, comma 1, lett. e), n. 2)*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(230) Comma inserito dall'*art. 27, comma 1, lett. b), n. 2)*, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 61 Disposizioni comuni In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'*articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione*, dell'*articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione* e all'*articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione*, alla data del 31 dicembre 2019. (233)

1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'*allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: (234)

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. (232)

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022. (235)

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. (236)

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60-bis nel registro di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. (236)

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN -Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. (231)

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis si applica la disposizione di cui all'articolo 53. (233)

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli 54 a 60-bis verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63. (233)

(231) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(232) Comma inserito dall'*art. 62, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(233) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(234) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(235) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e dall'*art. 1, comma 627, lett. c) e d), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. m), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e dall'*art. 20, comma 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(236) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 62 Disposizioni finanziarie In vigore dal 19 maggio 2020

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'*articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'*articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*.

Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234* e al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115*, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'*articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115* ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità. (237)

(237) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 64 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA (238) In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e

delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali. (240)

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. (239)

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli *articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115*.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(238) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(239) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(240) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'*articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266* all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (241)

(241) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Titolo III

Misure in favore dei lavoratori

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66 Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,"; (242)

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari." (242).

(242) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (243) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'*articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
- c) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
- d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'*articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*.

(243) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 67 Incremento Fondo Terzo Settore In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'*articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers (244) In vigore dal 19 luglio 2020

1. La quota di riserva di cui all'*articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(244) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa; (245)

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52"; (245)

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena

di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"; (245)

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.100 milioni";

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

6-ter. I Fondi di cui all'*articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148* garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.".

h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 11.599,1 milioni di euro".

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'*articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*. (246)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(245) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(246) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter";

b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro" .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.";

e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»; (247)

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"; (248)

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(247) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(248) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale (249)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In deroga a quanto previsto dagli *articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati *articoli 19, 20, 21 e 22*, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli *articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di

concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

(249) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al *decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo l'*articolo 22-bis* sono inseriti i seguenti:

"Art. 22-ter

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli *articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e

5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52*, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3." (250)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. (250)

(250) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'*articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."; (251)

a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; (252)

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'*articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'*articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232*, come modificato dall'*articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

2. All'*articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 27 del 2020*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(251) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(252) Lettera inserita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni: (253)

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(253) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'*articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*."

**Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".

**Art. 77 Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

**Art. 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (255) (256)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";

b) al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: (254)

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(254) Alinea così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(255) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(256) Vedi, anche, l'art. 13, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 79 Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2020".

Art. 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro." (257).

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni. (258)

(257) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(258) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (259)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

(259) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
In vigore dal 19 luglio 2020

[1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.". (260)]

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020. (261)

(260) Comma soppresso dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(261) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

Capo II
e misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82 Reddito di emergenza (264)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. (262)

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'*articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 2014, n. 80*, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato *articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 80 del 2014*. (263)

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli *articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'*articolo 44 del medesimo decreto-legge* ovvero di una delle indennità di cui agli *articoli 84 e 85 del presente decreto-legge*. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'*articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge*.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

- a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*;
- b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
- c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'*articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*;

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia

tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, e valutate come al numero 8 della *tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193*.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, e dell'*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. (262) (265)

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(262) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(263) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(264) Per nuove misure in materia di Reddito di emergenza vedi l'*art. 23, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 12, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(265) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma vedi l'*art. 12, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, l'*art. 36, comma 5, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 83 Sorveglianza sanitaria (267) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale

dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (268)

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli *articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*. (266) (268) (269)

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. (268)

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

(266) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(267) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e, successivamente, l'art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(268) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 10, comma 2, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52*.

(269) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 luglio 2020*.

Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (272)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'*articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. (270)

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'*articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. (270)

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (270)

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (270)

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'*articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. (270)

8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli *articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; (271)

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'*articolo 2222 del codice civile* e che non abbiano un

contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli *articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*; (271)

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'*articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera. (270)

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (270) (273)

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli *articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, relativa al mese di marzo 2020. (270)

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'*articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto. (270)

(270) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(271) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(272) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'*art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(273) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 13, comma 2, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 34, comma 7, lett. i), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici (275) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. (274)

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli *articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'*articolo 44 del medesimo decreto-legge*, ovvero con l'indennità di cui all'*articolo 84 del presente decreto* e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'*articolo 103*. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'*articolo 82* ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al *Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'*articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222* e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, e sono valutate come al numero 8 della *tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (276)

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

(274) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(275) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'*art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(276) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma vedi l'*art. 21, comma 2, D.L.*

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l'art. 22, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 86 Divieto di cumulo tra indennità In vigore dal 19 maggio 2020

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'*articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla *legge 12 giugno 1984, n. 222*.

Art. 87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga In vigore dal 19 maggio 2020

1. L'*articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è sostituito dal seguente:
"251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92*."

2. L'*articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, così come sostituito dall'*art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101* è sostituito dal seguente:
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'*articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, ove non previamente utilizzate ai sensi del *comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26* e ai sensi dell'*articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS."

Art. 88 Fondo Nuove Competenze In vigore dal 28 febbraio 2023

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. (277) (279)

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa. (278)

(277) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, dall'*art. 9, comma 8, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 22-quater, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(278) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 ottobre 2020*.

(279) Per la rideterminazione delle risorse del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 10-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, l'*art. 19, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali In vigore dal 5 maggio 2023

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'*articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112*, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'*articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285*, nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'*articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente

alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. (281)

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

2-bis. I servizi previsti all'*articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (280)

(280) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(281) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 11, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

Art. 89-bis Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile (282) (283)

In vigore dal 15 agosto 2020

[1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'*articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo *articolo 38*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.]

(282) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(283) Articolo abrogato dall'*art. 15, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 90 Lavoro agile In vigore dal 19 luglio 2020

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli *articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81*, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. (284) (285)

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. (287)

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (284) (286) (288)

4. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli *articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81*, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'*articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017*, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). (284) (286) (288)

(284) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(285) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, e, successivamente, l'*art. 10, comma 2, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*.

(286) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

(287) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 10, comma 2, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*.

(288) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 10, comma 2-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*.

Art. 91 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22*. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Art. 92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Le prestazioni previste dagli *articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22*, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli *articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato (289)**In vigore dal 23 marzo 2021**

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'*articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. (291)

[1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli *articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (290) (292)]

(289) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(290) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(291) Comma sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e modificato dall'*art. 1, comma 279, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 17, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 17, comma 2, del medesimo D.L. n.41/2021*.

(292) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 94 Promozione del lavoro agricolo (293) In vigore dal 19 maggio 2020

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'*articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'*articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19,", sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,".

(293) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 68, comma 15-septies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di

lavoro (294)**In vigore dal 14 ottobre 2020**

[1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020*, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112*, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: (295)

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. (298)

]

[2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'*articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208*, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. (298)]

[3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*. (298)]

[4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. (298)]

[5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato. (296) (298)]

[6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto. (298)]

6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'*articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato *articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*. (297) (299)

(294) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(295) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(296) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(297) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(298) Comma abrogato dall'*art. 31, comma 4-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(299) Vedi, anche, il *Comunicato 30 novembre 2020*.

Art. 96 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro In vigore dal 19 maggio 2020

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'*articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'*articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297* In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell'interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite le seguenti: ",previa esibizione della contabile di pagamento," e dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali condebitori solidali".

Art. 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (301) (304) In vigore dal 15 agosto 2020

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'*articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli *articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 luglio 2004, n. 186*, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'*articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. (300)

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'*articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'*articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'*articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. (302) (303)]

(300) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(301) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'*art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(302) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(303) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(304) Sulla concessione dell'indennità di cui al presente articolo vedi l'art. 17, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 99 Osservatorio del mercato del lavoro In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").

2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.

6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

**Art. 100 Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
In vigore dal 29 marzo 2022**

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177* e del *decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017*. (305)

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(305) Comma così modificato dall'*art. 23-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

**Art. 101 Spese per acquisto di beni e servizi Inps
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'*articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (306)

(306) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 102 Spese per acquisto di beni e servizi Inail
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'*articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di

euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (307)

(307) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 103 Emergenza di rapporti di lavoro (315) **In vigore dal 1 gennaio 2022**

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'*articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della *legge 28 maggio 2007, n. 68* o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. (308) (314)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (308)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; (309)
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa. (308)

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: (310)

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'*art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2. (316) (317)

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. (308) (316)

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. (308) (318)

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'*articolo 600 del codice penale*; (309)

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'*articolo 603-bis del codice penale*;

c) reati previsti dall'*articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e dell'*articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per uno dei reati previsti dall'*articolo 380 del codice di procedura penale* o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; (309)

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere

interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per uno dei reati previsti dall'*articolo 381 del codice di procedura penale* (309).

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'*articolo 600 del codice penale*; (309)

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'*articolo 603-bis del codice penale*.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo. (308)

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'*articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2002, n. 73*, dall'*articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797* e dall'*articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4*. Quando i fatti di cui all'*articolo 603-bis del codice penale* sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'*articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3*; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

(308)

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'*articolo 1344 del codice civile*. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'*art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'*articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,". (308)

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'*articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi (313), tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'*articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50* e successive modificazioni. (311)

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. (319)

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'*articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121*, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. (312)

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

(308) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(309) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(310) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(311) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 37-quater, comma 1, lett. a)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, dall'*art. 32-bis, comma 4, lett. a)*, *D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 648, lett. a) e b)*, *L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 20, comma 4, lett. a)*, *D.L. 30 novembre 2020, n. 157*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 157/2020*.

(312) Comma così modificato dall'*art. 37-quater, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, dall'*art. 32-bis, comma 4, lett. b)*, *D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 20, comma 4, lett. b)*, *D.L. 30 novembre 2020, n. 157*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 157/2020*.

(313) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 33, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

(314) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno-18 luglio 2023, n. 149 (Gazz. Uff. 19 luglio 2023, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

(315) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 24 marzo 2022, n. 76 (Gazz. Uff. 30 marzo 2022, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 103*, sollevate, in riferimento

agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 della Costituzione e all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all'art. 41 CDFUE.

(316) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno - 18 luglio 2023, n. 150 (Gazz. Uff. 19 luglio 2023, n. 29 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e all'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(317) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 maggio 2020*.

(318) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 luglio 2020*.

(319) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 giugno 2022*.

Art. 103-bis Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri (320) **In vigore dal 26 maggio 2021**

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (321)

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(320) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(321) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Titolo IV

Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (322)

Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non auto sufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'*articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112*, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente. (323) (325)

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. (324) (326)

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (323)

(322) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni per la disabilità e la famiglia».

(323) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(324) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(325) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 23 luglio 2020* e il *D.P.C.M. 21 dicembre 2020*.

(326) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 agosto 2022*.

Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa In vigore dal 1 marzo 2022

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con modificazioni dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; (327)

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (327).

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. (328)

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. (329)

3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. (330)

(327) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(328) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(329) Comma aggiunto dall'*art. 18, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e sostituito dall'*art. 30, comma 6-quater, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 15, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, che ha sostituito il comma 3-bis con i commi 3-bis e 3-ter.

(330) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, che ha sostituito il comma 3-bis con i commi 3-bis e 3-ter.

Art. 105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (331) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in

particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. (332)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(331) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(332) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 17 dicembre 2020* e il *D.P.C.M. 1 giugno 2022*.

Art. 105-ter Contributo per l'educazione musicale (333) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'*articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(333) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 105-quater Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime (335) (334)
In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. (336)

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. (337)

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. (338)

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis. (338)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(334) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(335) Rubrica così sostituita dall'*art. 38-bis, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(336) Comma così modificato dall'*art. 38-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(337) Comma così sostituito dall'*art. 38-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

(338) Comma inserito dall'*art. 38-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (342) (344)

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (339) (341) (343)

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'*articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'*articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'*articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e all'*articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 31 gennaio 2021". (340)

(339) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'*art. 1, comma 591, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'*art. 13, comma 5, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 785, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(340) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*

(341) Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 39, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(342) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 822, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(343) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 16 luglio 2020*.

(344) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (345) (346) (348) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'*articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (347)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(345) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(346) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, commi 843 e 844, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(347) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 ottobre 2020*, il *D.M. 5 luglio 2021* e il *D.M. 13 agosto 2021*.

(348) Vedi, anche, l'*art. 1, commi 845 e 846, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'*Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020*, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'*articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, la stessa è incrementata, per l'anno

2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 108 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane In vigore dal 19 maggio 2020

1. L'*articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210* è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con *decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'*articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 maggio 2014, n. 68*."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 48* è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Prestazioni individuali domiciliari

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, e di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66* e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'*articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6*, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri

diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6* e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'*articolo 92*, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse.
(349)

(349) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* è differito al 30 novembre 2020.

1-bis. Il comma 3 dell'*articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'*articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2

dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020". (350)

(350) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. (351) (357) (361)

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. (352)

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente

tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

. (353) (355)

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (353)

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. (353)

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

. (353)

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle

entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. (353)

2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. (358)

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. (356)

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. (359) (360)

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). (353)

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. (354)

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(351) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e*, successivamente, dall'*art. 41, comma 1, lett. a)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(352) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 1, lett. b)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(353) Comma inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. c)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(354) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 1, lett. d)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(355) Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale vedi l'*art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(356) Comma inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. c)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 826, lett. a)*, *L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(357) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 23, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(358) Comma inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. c)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 11-quater, comma 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato *art. 11-quater, comma 4, D.L. n. 52/2021* era stata prevista dall'*art. 3, comma 4, D.L. 30 aprile 2021, n. 56*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 87/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 56/2021*.

(359) Comma inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. c)*, *D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e sostituito dall'*art. 1, comma 826, lett. a)*, *L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 588, lett. a)*, *L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(360) Sull'applicabilità della disciplina prevista dal presente comma, per l'esercizio 2022, vedi l'*art. 11-ter, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e, successivamente, per l'esercizio 2023, vedi l'*art. 1, comma 821, L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(361) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 luglio 2020*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 823, L. 30*

dicembre 2020, n. 178.

Art. 112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (362)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'*articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (363) (365)

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con *decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020. (364)

(362) Rubrica così corretta da *Comunicato 20 maggio 2020*, pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129.

(363) Comma corretto da *Comunicato 20 maggio 2020*, pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(364) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(365) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 27 maggio 2020*.

Art. 112-bis Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (366)

In vigore dal 15 agosto 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (368)

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui,

per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'*articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. (367)

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(366) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(367) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(368) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2020*.

Art. 113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'*articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. (369)

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'*articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e all'*articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. (369)

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'*articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e

prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immo-bile a finalità di edilizia giudiziaria". (370)

(369) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(370) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'*articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è fissato al 15 settembre; (371)

b) il termine di cui all'*articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è fissato al 15 ottobre; (371)

c) il termine di cui all'*articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è fissato al 15 dicembre (371).

(371) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini (372)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'*articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'*articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(372) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani (373)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Dopo il comma 4 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, è inserito il seguente: "4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, e classificati come territori montani ai sensi della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015*, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti".

(373) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 115 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (376)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. (374) (375)

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri

e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. (374)

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(374) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(375) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 34, comma 7, lett. r), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(376) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo, vedi l'*art. 21, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome In vigore dal 19 maggio 2020

1. Gli enti locali di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli *articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'*allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita

dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'*articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'*articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, che risultino erogate alla data

del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

**Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari
In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'*articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191*, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle

disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021. (379) (380)

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'*articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, possono essere ceduti, anche ai sensi della *legge 30 aprile 1999, n. 130*, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione. (377)

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 115, comma 1. (378)

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'*articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005*, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020. (378)

9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

(377) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(378) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(379) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(380) La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre - 7 dicembre 2021, n. 236 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2021, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 117, comma 4*, convertito, con modificazioni, nella *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sollevata dal Tribunale ordinario di Benevento, in riferimento all'*art. 136 della Costituzione*; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 117, comma 4*, come convertito, nella sua formulazione originaria, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Benevento in riferimento agli artt. 24 e

111 Cost., e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 luglio - 1° settembre 2022, n. 204 (Gazz. Uff. 7 settembre 2022, n. 36 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Art. 118 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato In vigore dal 19 maggio 2020

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto (381) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'*articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

(381) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (382)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

(382) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (383)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(383) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (384)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al *comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

(384) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Titolo VI
Misure fiscali

Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (385) (392) (420) (424)

In vigore dal 11 agosto 2023

1. La detrazione di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: (393)

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017; (394)

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento *delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento *delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non

metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186*, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE*, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. (429)

1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. (419)

1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. (388)

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. (389)

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. (395)

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e)*, del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. (396) (429)

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d)*, del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'*articolo 873 del codice civile*, per gli interventi di cui all'*articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. (409)

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. (397)

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'*articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003. (398)

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*, e di cui al *decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. (390)

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. (399)

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi

previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. (400)

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. (410)

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'*articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'*articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'*articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*. Con il decreto di cui al comma 9 del citato *articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019*, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. (431)

7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. (422)

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. (401)

8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle

sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. (402) (427)

8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'*articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo *articolo 12*, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. (421)

8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. (414)

8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis. (415)

8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. (425)

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; (403)

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'*articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383*;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. (386)

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli *articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. (407)

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. (404)

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'*articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (408)

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'*articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita. (411)

10-quater. Al primo periodo del *comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. (411)

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'*articolo 32 del citato decreto*

legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. (416)

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (428)

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; (430)

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017*. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'*articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, di cui all'*articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, e di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. (417) (433)

13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. (418)

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile

oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' *articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001* opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. (391) (432)

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. (412)

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'*articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'*articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. (413)

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137*, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'*articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. (405)

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". (406)

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. (426)

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. (387)

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

- a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal *regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013*. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato *regolamento delegato (UE) n. 811/2013*, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'*articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato *articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019* si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. (423)

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(385) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(386) Comma inserito dall'*art. 63, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. p), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(387) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(388) Comma inserito dall'*art. 51, comma 3-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(389) Comma inserito dall'*art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13*

- ottobre 2020, n. 126, come corretta da *Comunicato 22 ottobre 2020*, pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262.
- (390) Comma inserito dall'*art. 57-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. g)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (391) Comma inserito dall'*art. 51, comma 3-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come corretta da *Comunicato 22 ottobre 2020*, pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. c)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha sostituito il comma 13-ter con gli attuali commi 13-ter e 13-quater.
- (392) Per la rideterminazione degli oneri di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 72, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.
- (393) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. a)*, n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 28, lett. a)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (394) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 66, lett. a)*, n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (395) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. c)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (396) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. d)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (397) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. e)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'*art. 1, comma 3, lett. a)*, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 28, lett. b)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (398) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. f)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'*art. 33, comma 1, lett. a)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dall'*art. 1, comma 28, lett. a)*, n. 1), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall'*art. 18, comma 4-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
- (399) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. h)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (400) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. i)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 28, lett. c)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (401) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 66, lett. l)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. d)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (402) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. m)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. b)*, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. e)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. a)*, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, dall'*art. 9, comma 1, lett. a)*, nn. 1), 2) e 3), D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, dall'*art. 01, comma 1, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38, e dall'*art. 24, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*.
- (403) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 66, lett. n)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (404) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. o)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (405) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. q)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 28-bis, comma 2, lett. b)*, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'*art. 2, comma 2, lett. b)*, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022*, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.
- (406) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. r)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (407) Comma inserito dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
- (408) Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. b)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (409) Comma così modificato dall'*art. 33-bis, comma 1, lett. a)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (410) Comma inserito dall'*art. 33-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (411) Comma inserito dall'*art. 33-bis, comma 1, lett. c)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (412) Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. c)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha sostituito il comma 13-ter con gli attuali commi 13-ter e 13-quater.
- (413) Comma inserito dall'*art. 33-bis, comma 1, lett. d)*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (414) Comma inserito dall'*art. 1, comma 28, lett. f)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. c)*, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.
- (415) Comma inserito dall'*art. 1, comma 28, lett. g)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (416) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. h)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, n. 1), D.L. 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall'*art. 1, comma 41, della citata Legge n. 234/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2021.
- (417) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. i) ed l)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, n. 2), D.L. 11 novembre 2021, n. 157, abrogato dall'*art. 1, comma 41, della citata Legge n. 234/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2021.
- (418) Comma inserito dall'*art. 28-bis, comma 2, lett. a)*, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In precedenza identico inserimento era stato disposto dall'*art. 2, comma 2, lett. a)*, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13,

abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022*, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 13/2022*.

(419) Comma inserito dall'*art. 15, comma 1-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

(420) Sui requisiti delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vedi l'*art. 10-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

(421) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

(422) Comma inserito dall'*art. 1, comma 10, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(423) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(424) A parziale modifica di quanto disposto dal presente articolo, sulla cessione dei crediti fiscali, vedi l'*art. 2, commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 aprile 2023, n. 38*.

(425) Comma inserito dall'*art. 2, comma 3-sexies, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 aprile 2023, n. 38*.

(426) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 2-ter, comma 1, lett. b), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 aprile 2023, n. 38*.

(427) Per l'estensione della detrazione prevista dal secondo periodo del presente comma vedi l'*art. 1, comma 10, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

(428) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 3 febbraio 2022* e il *Provvedimento 10 giugno 2022*.

(429) Per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici vedi i requisiti tecnici di cui al *D.M. 6 agosto 2020* e i requisiti delle asseverazioni di cui al *D.M. 6 agosto 2020*.

(430) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 6 agosto 2020*.

(431) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal presente articolo, vedi il *D.M. 16 settembre 2020*.

(432) Per l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi del presente comma, vedi l'*Accordo 4 agosto 2021, n. 88/CU*.

(433) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2022*.

Art. 119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (434)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";
- b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse.

(434) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 119-ter Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (435)

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al

superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. (436)

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*.

4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio. (437)

(435) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 42, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(436) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 365, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(437) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 365, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (441) (442) **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. (438)

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. (439)

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. (438)

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'*articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (440)

(438) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(439) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1098, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(440) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 1100, L. 30 dicembre 2020, n. 178, gli artt. 6, comma 7, lett. b), e 30, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69, l'art. 2, comma 4, D.L. 8 settembre 2021, n. 120*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2021, n. 155*, e, successivamente, l'*art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 27 settembre 2021, n. 130*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 novembre 2021, n. 171*.

(441) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(442) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1099, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (443) (454) (457) (458) (459) (468)

In vigore dal 12 aprile 2023

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: (444)

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'*articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, che abbiano

stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; (452) (462) (469)

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'*articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'*articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (453) (462) (469). (470)

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. (445) (465)

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'*articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'*articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997*;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'*articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'*articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* (456). (449) (466)

1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. (455)

1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). (463)

1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'*articolo 64 del medesimo testo unico* e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,

di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma. (463)

2. In deroga all'*articolo 14*, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'*articolo 16*, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del *decreto legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d)*, del *testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*; (450)

b) efficienza energetica di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90* e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'*articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'*articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*; (446)

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'*articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto (451).

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. (447) (461)

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli *articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e all'*articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. (447)

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo

precedente è maggiorato degli interessi di cui all'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e delle sanzioni di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*. (447)

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'*articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. (460)

6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'*articolo 122-bis, comma 4*, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'*articolo 119, commi 1 e 2*, la documentazione prevista dall'*articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020*, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dai soggetti indicati all'*articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'*articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997*;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli *articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'*articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007*, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020*, recante modifica del *decreto del*

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. (464)
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4. (464)

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'*articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.* (464)

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.* (447) (467)

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. (448)

(443) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(444) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 29, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(445) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(446) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(447) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(448) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 67, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 29, lett. d), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(449) Comma inserito dall'*art. 1, comma 29, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza il presente comma era stato inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 11 novembre 2021, n. 157*, abrogato dall'*art. 1, comma 41, della citata Legge n. 234/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2021.

(450) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 29, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(451) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 42, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(452) Lettera sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.* Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall'*art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e modificata dall'*art. 29-bis, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 29-bis, comma 3, del medesimo D.L. n. 17/2022.* Successivamente ancora, la presente lettera è stata modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi gli *artt. 14, comma 1-bis, e art. 57, comma 3, del medesimo D.L. n. 50/2022.* Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 9, comma 4-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9, comma 4-ter, del medesimo D.L. n. 176/2022.* In precedenza, la presente lettera era stata sostituita dall'*art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022*, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.

(453) Lettera sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.* Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall'*art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e modificata dall'*art. 29-bis, comma 2, D.L. 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 29-bis, comma 3, del medesimo D.L. n. 17/2022.* Successivamente ancora, la presente lettera è stata modificata dall'*art. 14, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi gli *artt. 14, comma 1-bis, e art. 57, comma 3, del medesimo D.L. n. 50/2022.* Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 9, comma 4-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9, comma 4-ter,*

del medesimo D.L. n. 176/2022. In precedenza, la presente lettera era stata sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.

(454) Sui termini di utilizzo dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 28-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(455) Comma inserito dall'art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In precedenza il medesimo inserimento era stato disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.

(456) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 3-sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

(457) Per la proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022, di cui al presente articolo, vedi l'art. 10-quater, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e, successivamente, l'art. 3, comma 10-octies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(458) Sui requisiti delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vedi l'art. 10-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

(459) Sui crediti di cui al presente articolo vedi l'art. 14, comma 1-bis.2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'art. 33-ter, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

(460) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 14, comma 1-bis.1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'art. 33-ter, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142; per l'applicabilità di tale disposizioni vedi quanto ulteriormente disposto dal medesimo art. 14, comma 1-bis.1, D.L. n. 50/2022.

(461) In deroga a quanto disposto dal terzo periodo del presente comma vedi l'art. 9, comma 4, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

(462) A parziale modifica di quanto disposto dalla presente lettera, sull'esercizio dell'opzione in essa prevista, vedi l'art. 2, commi 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-quater, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

(463) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

(464) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

(465) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 2-ter, comma 1, lett. a), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

(466) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 2-ter, comma 1, lett. b), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

(467) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 febbraio 2022 e il Provvedimento 10 giugno 2022.

(468) Vedi, anche, il Provvedimento 29 luglio 2021.

(469) Vedi, anche, l'art. 28, comma 3, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(470) Vedi, anche, l'art. 28, commi 2 e 3, lett. c), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (473) (475) In vigore dal 29 marzo 2022

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando

l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, senza facoltà di successiva cessione. (471) (476)

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'*articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 (472).

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. (474)

(471) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 28, comma 1-bis, lett. b)*, *D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. b)*, *D.L. 25 febbraio 2022, n. 13*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022*, a norma del quale a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 13/2022*.

(472) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(473) Sui termini di utilizzo dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'*art. 28-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(474) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 1° luglio 2020*, il *Provvedimento 10 luglio 2020*, il *Provvedimento 14 dicembre 2020*, il *Provvedimento 12 febbraio 2021*, il *Provvedimento 7 settembre 2021* e il *Provvedimento 1 dicembre 2021*.

(475) Vedi, anche, il *Provvedimento 29 luglio 2021*.

(476) Vedi, anche, l'*art. 28, commi 2 e 3, lett. b) e c)*, *D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (477)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I

profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli *articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007*, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(477) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 30, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza il presente articolo era stato inserito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 11 novembre 2021, n. 157*, abrogato dall'*art. 1, comma 41, della citata Legge n. 234/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 157/2021*.

Art. 123 Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'*articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e l'*articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (478)

(478) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Alla *tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;". (480)

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'*articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (479)

(479) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(480) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 452, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

**Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (483)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'*articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. (481)

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (482).

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. (481)

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'*articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e l'*articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5. (481)

(481) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(482) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(483) Per la rideterminazione delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui al presente articolo, vedi l'*art. 31, comma 4-ter, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (485) In vigore dal 19 luglio 2020

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'*articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'*articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto. (484)*

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli *articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'*articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

(484) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(485) Per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi di cui al presente articolo vedi l'*art. 97, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli *articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (488)*

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 61*:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; (487)

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all'*articolo 62* il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo

al rimborso di quanto già versato." (486).

(486) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(487) Numero così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(488) Per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi di cui al presente articolo vedi l'*art. 97, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 128 Salvaguardia del credito di cui all'*articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21*
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'*articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e il trattamento integrativo di cui all'*articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2020, n. 21*, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'*articolo 49*, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico*, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli *articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*. (489)

2. Il credito di cui all'*articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico*, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli *articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020* è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

(489) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 129 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le rate di acconto mensili di cui agli *articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza

interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'*articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (490)

(490) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia (491) (492) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 573*, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al *comma 574*, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al *comma 575*, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il *comma 576* è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il *comma 577* è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'*articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'*articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il *comma 577* sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al *comma 577* il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo *comma 577*, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* sulla base della comunicazione C(2020) 1863 *final* della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Al *comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'*articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, all'*articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, e all'*articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203*.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(491) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(492) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al *decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5, comma 2*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";

b) all'*articolo 7, comma 4*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";

c) all'*articolo 10*, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";

d) all'*articolo 11*, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

e) all'*articolo 12*, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 7-bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";

2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";

b) all'*articolo 25*, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (493)

(493) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Art. 132 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici In vigore dal 19 maggio 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo *articolo 3, comma 4*:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto *articolo 3, comma 4, del citato testo unico*, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, del predetto testo unico* di cui al *decreto legislativo n. 504 del 1995*, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

**Art. 133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 652*, le parole: " dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";

b) al *comma 676*, le parole: " dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

**Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche (494)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.".

(494) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'*articolo 16* e il termine di cui all'*articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato."

2. All'*articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle udienze di cui agli *articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'*articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.". (495)

3. In deroga al criterio previsto dall'*articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .

(495) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del

piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'*articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'*articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

- a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi."

2. All'*articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il *comma 101*, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'*articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

b) il *comma 112* è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'*articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto *articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*.».

3. L'*articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*. (496)

(496) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 136-bis Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (497)
In vigore dal 15 agosto 2020

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'*articolo 2514 del codice civile*, possono rivalutare i beni indicati dal *comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, alle condizioni stabilite dal *comma 697 del medesimo articolo 1*, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'*articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai *commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019*, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato *articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. (498)

(497) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(498) Comma così sostituito dall'*art. 106, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le disposizioni degli *articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020. (499)

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'*articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'*articolo 7, comma 2, della medesima legge* è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*. (499)

(499) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Sono abrogati il comma 4 dell'*articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, il *comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, e il *comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

**Art. 139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 (500)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'*articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300* stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157*, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'*articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'*articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. (501)

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(500) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(501) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'*articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto."

2. All'*articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

**Art. 141 Lotteria dei corrispettivi
In vigore dal 21 dicembre 2021**

1. All'*articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021".

1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. (503)

1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. (502)

(502) Comma aggiunto dall'*art. 105, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e modificato dall'*art. 3, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

(503) Comma aggiunto dall'*art. 105, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

**Art. 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'*articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli *articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.";

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, *della legge 24 dicembre 2007, n. 244*."

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (504)

(504) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

In vigore dal 19 maggio 2020

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli *articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli *articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e

interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo In vigore dal 30 giugno 2021

1. Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'*articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. (506)

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (505)

(505) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(506) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 12, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*. In precedenza, identica modifica a quella disposta dall'*art. 9, comma 1, del medesimo D.L. n. 73/2021* era stata prevista dall'*art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 30 giugno 2021, n. 99*, abrogato dall'*art. 1, comma 3, della citata Legge n. 106/2021*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 99/2021*.

Art. 146 Indennità requisizione strutture alberghiere In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

"L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'*articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione." (507)

(507) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'*articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388* è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) In vigore dal 22 giugno 2022

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo *articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria: (509)

a) la società di cui all'*articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146*, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all'*articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto *articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

[c) i termini di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (508) (510).]

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. (511)

(508) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(509) Alinea così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(510) Lettera abrogata dall'*art. 24, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

(511) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*.

**Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'*articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'*articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 maggio 1988, n. 154*, dell'*articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131* e dell'*articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346*; (512)

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'*articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, dei tributi di cui all'*articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346*, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla *legge 29 ottobre 1961, n. 1216* (512).

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

(512) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili."

2. Ai sostituti d'imposta di cui all'*articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'*articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei

**provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
In vigore dal 23 marzo 2021**

1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2022, il termine finale della sospensione disposta dall'*articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'*articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471* ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso *articolo 12*. (513)

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'*articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(513) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 12, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*; vedi, anche, *l'art. 5, comma 13, del medesimo D.L. n. 41/2021*.

**Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
In vigore dal 30 giugno 2021**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*. (515)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (514)

(514) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(515) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e dall'*art. 1-bis, comma 2, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 3, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3*, abrogato dall'*art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7*. I citati *D.L. n. 3/2021* e *n. 7/2021* sono stati entrambi abrogati dall'*art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti *D.L. n. 3/2021* e *n. 7/2021*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22-bis, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art. 4, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; vedi, anche, l'art. 4, comma 3, del citato D.L. n. 41/2021 e l'art. 9, comma 2, del medesimo D.L. n. 73/2021. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 30 giugno 2021, n. 99, abrogato dall'art. 1, comma 3, della citata Legge n. 106/2021, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 99/2021. Antecedentemente identica modifica a quella disposta dal citato art. 1-bis, comma 2, D.L. n. 125/2020 era stata prevista dall'art. 1, comma 2, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 129/2020.

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (516)

(516) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, e all'*articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018*.";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'*articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018*, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973*."

Art. 155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'*articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326."

Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'*articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*; gli elenchi degli

enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
In vigore dal 2 marzo 2021

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'*articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. (521)

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli *articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*;

b) comunicazioni di cui all'*articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*;

c) inviti all'adempimento di cui all'*articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010 n. 122*;

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'*articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98*, convertito, con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al *Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39* ed all'*articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953*, convertito, con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'*articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449*;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla *Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641* (517).

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'*articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. (518)

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'*articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli *articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29*

settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (522) (525)

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. (523)

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo. (524)

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (519)

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. (520)

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". (520)

(517) Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(518) Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 2, è stato numerato come comma 2-bis e modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021.

(519) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(520) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(521) Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e D.L. n. 7/2021.

(522) Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021.

(523) Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. d), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 15 gennaio 2021,

n. 3, a sua volta abrogato dall'*art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7*, e sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7*. I citati *D.L. n. 3/2021* e *n. 7/2021* sono stati entrambi abrogati dall'*art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti *D.L. n. 3/2021* e *n. 7/2021*.

(524) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 6 aprile 2021*.

(525) Vedi, anche, l'*art. 68, comma 4-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ai sensi del comma 2 dell'*articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, la sospensione dei termini processuali prevista dall'*articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 In vigore dal 19 maggio 2020

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'*articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'*articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 In vigore dal 26 maggio 2021

1. In deroga alle disposizioni dell'*articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, per i fabbricati

ubicati nei comuni di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*, è prorogato al 31 dicembre 2022. (526)

(526) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali In vigore dal 19 luglio 2020

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli *articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. (527)

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'*articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, nella *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nonché tra i soggetti indicati dall'*articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (528)

(527) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(528) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 21 maggio 2020, n. 152155/RU*.

Art. 162 Rateizzazione del debito di accisa In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'*art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e riscontrabili";

b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 163 Proroga in materia di tabacchi (529)
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli *articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli *articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

(529) Per la proroga delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 5, comma 22-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (530)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al comma 1 dell'*articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";
 - b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";
 - c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*".
-

(530) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti"; (531)

b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti"

2. All'*articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.". (532)

2-bis. All'*articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti". (533)

3. All'*articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli *articoli 952 e seguenti del codice civile*." Conseguentemente, al quinto periodo dell'*articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie". (532)

(531) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(532) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(533) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Titolo VII

Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180* e dell'*articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi (535) successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro. (534)
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi (535) dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea. (534)
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. (536)
6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal *Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013*.
7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(534) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(535) Per la proroga del presente termine vedi il *D.M. 28 dicembre 2020*.

(536) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2020*.

Art. 166 Condizioni**In vigore dal 19 maggio 2020**

- 1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'*articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi

precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'*articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

**Art. 167 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del *decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15*, a eccezione degli *articoli 3, comma 2, e 4, comma 3*.

Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

**Art. 168 Ambito di applicazione
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'*articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* (di seguito, il "*Testo unico bancario*") dopo l'entrata in vigore del presente decreto. (537)

(537) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 169 Sostegno pubblico In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l'Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'*articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;

c) componenti reddituali di cui all'*articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'*articolo 43-bis* o dall'*articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora

questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. (538)

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli *articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

(538) Vedi, anche, il *Comunicato 17 dicembre 2021*.

Art. 170 Cessione del compendio In vigore dal 19 luglio 2020

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;

b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'*articolo 23 del Testo unico bancario*;

c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'*articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*;

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'*articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario*.

2. La Banca d'Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'*articolo 96-bis del Testo unico bancario*; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato; (539)

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea

2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

(539) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 171 Concessione del sostegno In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno. (540)

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio. (540)

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'*articolo 111*, comma 1, numero 1), e dell'*articolo 111-bis della legge fallimentare* e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal *Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004*, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

(540) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 172 Altre disposizioni In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del *decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633*. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al

periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. (541)

2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'*articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.*

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. (541)

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'*articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

(541) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

Art. 173 Relazioni alla Commissione europea In vigore dal 19 maggio 2020

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Art. 174 Disposizioni di attuazione In vigore dal 19 maggio 2020

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

**Art. 175 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. (542)

(542) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori
(543)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al *comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'*articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, alimentata ai sensi dell'*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al *comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi,".

(543) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Titolo VIII
Misure di settore
Capo I
Misure per il turismo e la cultura

Art. 176 Tax credit vacanze (549)**In vigore dal 25 luglio 2021**

1. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'*articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159*, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici come definiti dall'*articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. (546)

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator (545).

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* e di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. (544)

5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6. (547)

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. (548)

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(544) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(545) Lettera così sostituita dall'*art. 77, comma 1, lett. b-ter), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(546) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 6, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, dall'*art. 7, comma 3-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio*

2021, n. 21, e, successivamente, dagli artt. 7, comma 3, e 7-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

(547) Comma inserito dall'art. 5, comma 6, lett. b), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(548) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 17 giugno 2020*.

(549) Vedi, anche, il *Provvedimento 29 luglio 2021*.

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (554) In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; (553)

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (550).

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (551) (552) (555)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (551)

(550) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(551) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(552) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 78, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, gli *artt. 9, comma 3, e 9-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e, successivamente, l'*art 1, comma 601, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(553) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'*art. 9-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(554) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(555) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 luglio 2020, n. 2*, il *D.M. 24 giugno 2021*, il *D.M. 20 agosto 2021* e il *D.M. 29 dicembre 2022*.

**Art. 178 Fondo turismo
In vigore dal 1 gennaio 2022**

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'*articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla *deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (556)

(556) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

**Art. 179 Promozione turistica in Italia
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'*articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i

beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»; (557)

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014*, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. (558)

(557) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(558) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, nonché del contributo di soggiorno di cui all'*articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. (559) (560)

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (559) (561)

3. All'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'*articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*». (559)

4. All'*articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*". (559)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*.

(559) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(560) Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 40, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(561) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 luglio 2020, n. 2*.

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio In vigore dal 14 ottobre 2020

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'*articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'*articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507* e dal canone di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. (564)

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' *articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. (568)

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis. (562)

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, il decreto è comunque adottato. (569) (571) (573)

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*. (565)

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'*articolo 5 della legge n. 287 del 1991*, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli *articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. (566)

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'*articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'*intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013*, nel rispetto del comma 4-bis dell'*articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. (562) (572)

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione. (562)

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* il decreto medesimo è comunque adottato. (567) (570) (573)

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. (563)

(562) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(563) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(564) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(565) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(566) Comma così modificato dall'*art. 109, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(567) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 109, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(568) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 109, comma 1,*

lett. a-bis), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(569) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 109, comma 1, lett. a-ter), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.*

(570) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 luglio 2020.*

(571) Vedi, anche, *l'art. 64, comma 5-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.*

(572) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le Linee guida approvate con *D.M. 25 novembre 2020.*

(573) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 dicembre 2020.*

Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (579)

In vigore dal 27 agosto 2022

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. (578) (580)

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. (574)

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto. (574)

[2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'*articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario. (575) (581)]

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;

b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b). (574) (582)

3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (576)

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*". (577)

(574) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(575) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(576) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(577) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*

(578) Comma modificato dall'*art. 77, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 6-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dall'art. 1, comma 603, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dagli artt. 7, comma 2, e 7-bis, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106*. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'*art. 12, comma 2, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 157/2020*.

(579) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 5, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(580) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 6-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e, successivamente, l'art. 7, commi 1 e 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(581) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 5, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118*.

(582) Vedi, anche, il *Comunicato 30 settembre 2020*.

Art. 183 Misure per il settore della cultura (583)

In vigore dal 28 febbraio 2023

1. All'*articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";

b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*" (584).

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'*articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3*. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. (589) (592) (596)

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'*articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. (590) (594)

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'*articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. (593)

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. (591) (597)

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'*articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. (585)

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'*articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220*, uno o più decreti ai sensi dell'*articolo 21, comma 5, della medesima legge*, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'*articolo 21, comma 1, della medesima legge*. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'*articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della *legge 14 novembre 2016, n. 220*, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'*articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016*, la dotazione prevista dall'*articolo 28, comma 1, della medesima legge*, limitatamente all'anno 2020. (585) (595)

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. (586)

8-ter. All'*articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15*, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". (586)

9. All'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83* convertito con modificazioni dalla *legge 29 luglio 2014 n. 106*, dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'*articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 ottobre 2013, n. 112*, e con i decreti adottati ai sensi della *legge 14 novembre 2016, n. 220*, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. (585)

10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15*, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. (586)

11. All'*articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni: (587)

a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata"; (584)

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'*articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c)*. Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; (588)

c) il comma 3 è abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (586)

11-ter. All'*articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni". (586)

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*. (586)

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'*articolo 265*. (585)

(583) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(584) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(585) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(586) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(587) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(588) Lettera inserita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(589) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 80, comma 1, lett. a)*, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'*art. 36, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(590) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 80, comma 1, lett. b)*, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dall'*art. 1, comma 575, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'*art. 36, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e, successivamente, dall'*art. 65, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

(591) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 1, lett. b-bis)*, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(592) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi *gli artt. 5, comma 3, e 6-bis, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, l'*art. 36, comma 3, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, l'*art. 65, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, l'*art. 8, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, l'*art. 12-quater, comma 1, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, e, successivamente, l'*art. 11, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

(593) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 1, comma 799, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall'*art. 7, comma 7-bis, lett. a) e b)*, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

(594) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 12-quater, comma 1, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

(595) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2020*.

(596) Per il riparto di quota parte del fondo di cui al presente comma vedi il *D.M. 28 giugno 2021, n. 266*.

(597) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 dicembre 2020*.

Art. 184 Fondo per la cultura (598) (601)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. (599)

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura. (599)

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'*articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le *delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018* al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (599)

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. (600)

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (599)

(598) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(599) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(600) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(601) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

**Art. 185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2010, n. 100*, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'*articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93*, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (602)

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari. (603)

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. E' abrogato il comma 2 dell'*articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*.

(602) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(603) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO (604)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),

come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla *legge 27 settembre 2007, n. 167*, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(604) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo II Misure per l'editoria

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017 n. 96*, come modificato dall'*articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90*. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'*articolo 5, comma 1, del predetto decreto* è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso *articolo 5*. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.". (605)

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(605) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 187 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'*articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. (606)

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(606) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (608)
In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318*. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'*articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, e al *decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. (607)

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(607) Comma così modificato dall'*art. 96, comma 2, lett. a) e b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(608) Sul riconoscimento della percentuale del credito di imposta di cui al presente articolo vedi l'*art. 67, comma 9-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 378, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

**Art. 189 Bonus una tantum edicole
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. (609)

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. (610)

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(609) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(610) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 3 agosto 2020*.

**Art. 190 Credito d'imposta per i servizi digitali (612)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis".

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato *regolamento (UE) n. 1407/2013* ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in

misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1. (611)

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'*articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi*. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'*articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'*articolo 2409-bis del codice civile*.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'*articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*. (611)

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. (611)

6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73*.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. (613)

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'*articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198*. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(611) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(612) Per l'estensione del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 610, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(613) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 4 agosto 2020*.

Art. 191 Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70*, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'*articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo*. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'*articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo*.

Art. 192 Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (614)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

(614) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 193 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'*articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso *articolo 22* è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Art. 194 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». (615)

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(615) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 195 Fondo per emergenze relative alle emittenti locali (616) In vigore dal 22 maggio 2021

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146*. (617) (618)

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(616) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(617) Comma così modificato dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(618) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2020, il *D.M. 12 ottobre 2020* e, per l'anno 2021, il *D.M. 10 settembre 2021*.

Art. 195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore (619) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001*, e dagli *articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

(619) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (620) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14".

(620) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo III

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 196 Interventi a favore delle imprese ferroviarie **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: (621)

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'*articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112* per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'*articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112* per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 dicembre 2011 n. 214*.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(621) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 197 Ferrobonus e Marebonus In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo (622) (625)**In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'*articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del *regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012*, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea*. (623) (626)

1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. (624)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(622) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(623) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(624) Comma inserito dall'*art. 12, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(625) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 73, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(626) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 gennaio 2021* e il *D.M. 7 dicembre 2021*.

**Art. 199 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
In vigore dal 28 febbraio 2023**

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'*articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito con modificazioni dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'*articolo 36 del codice della navigazione*, agli *articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84* e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed ivi compresi quelli previsti dall'*articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; (640)

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'*articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'*articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994*, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'*articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'*articolo 16 della predetta legge*, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'*articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge*, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi (635) (639).

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'*articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito con modificazioni dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'*articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'*articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 24 mesi (643); (627)

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'*articolo 101 del codice della navigazione* attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in

vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi (628).

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli *articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84* ovvero dell'*articolo 36 del codice della navigazione*, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, l'agevolazione di cui ai *commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1* si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'*articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'*articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)*, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328*, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'*articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)*, delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto. (636)

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato: (632)

a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1; (633)

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'*articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. (634) (644)

8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'*articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio". (630)

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti

nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. (630)

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'*articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per il fondo di cui all'*articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato *articolo 26*, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo *articolo 26, comma 3*, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. (630)

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (629)

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali. (637)

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti. (638)

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter. (642) (645)

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui al comma 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea. (631)

10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice

della navigazione, alle imprese di cui agli *articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (641)

(627) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 5, comma 3-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

(628) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(629) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(630) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(631) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4, comma 5, lett. c), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(632) Alinea così modificato dall'*art. 93, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(633) Lettera così modificata dall'*art. 93, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(634) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 48, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, dall'*art. 73, comma 6, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(635) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 93, comma 1, lett. 0a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, dall'*art. 1, comma 281, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'*art. 73, comma 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, dall'*art. 10, comma 3-sexies, lett. a), e b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 10, comma 7-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(636) Comma così modificato dall'*art. 93, comma 1, lett. 0b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(637) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 662, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'*art. 4, comma 5, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(638) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 662, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(639) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'*art. 73, comma 6-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(640) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 5, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(641) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 5, lett. d), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(642) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(643) Sull'applicabilità del presente termine vedi l'*art. 5, comma 3-bis, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

(644) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 novembre 2020*.

(645) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 agosto 2021* e il *D.M. 17 dicembre 2021*.

Art. 199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali (646) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'*articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

(646) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto. (651) (650)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. (647)

2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto

pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. (655)

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'*articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'*articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito con modificazioni dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, applicando le modalità stabilite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni. (652)

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'*articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e di cui al *comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale. (648)

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'*articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e dell'*articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (648)

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'*articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (648)

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'*articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007*, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non

inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'*articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'*articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992* nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21*. (654)

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. (653)

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'*articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito con modificazioni dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, e dall'*articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. (647)

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

9-bis. Le risorse previste dall'*articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, come incrementate dall'*articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (649)

(647) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(648) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(649) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(650) Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 44, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, l'*art. 22-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e, successivamente, l'*art. 29, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(651) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 22-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall'*art. 27, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 149/2020*.

(652) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 13, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(653) Comma così modificato dall'*art. 51-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*, e, successivamente, dall'*art. 7-sexies, comma 1, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(654) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(655) Comma inserito dall'*art. 1, comma 477, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 200-bis Buono viaggio (656) (662) **In vigore dal 10 novembre 2021**

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito, a mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. (657)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. (658) (661)

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico. (659)

4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità, anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1. (660)

4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5

per cento delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo. (660)

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(656) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(657) Comma sostituito dall'*art. 90, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 13, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, dall'*art. 34, comma 3, lett. a) e b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*, e dall'*art. 1, comma 6-ter, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(658) Comma così sostituito dall'*art. 90, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(659) Comma così sostituito dall'*art. 90, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(660) Comma inserito dall'*art. 1, comma 6-ter, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(661) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 novembre 2020* e il *D.M. 22 ottobre 2021*.

(662) Vedi, anche, l'*art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

Art. 201 Incremento Fondo salva-opere In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'*articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'*articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019*, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo *articolo 47*, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato *articolo 47*. (663)

(663) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 202 Trasporto aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze " sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'*articolo 2389, primo comma, del codice civile*, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'*articolo 2389, terzo comma, del codice civile*. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis."; (664)

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, e dall'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse."; (664)

d) il comma 6 è abrogato; (664)

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per

l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali." (664).

1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (665)

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'*articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2020, n. 21*, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265. (666)

(664) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(665) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(666) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 203 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del *regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012*, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (667)

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. (667)

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (667)

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'*articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

(667) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 204 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'*articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito con modificazioni dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'*articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'*articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito con modificazioni dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*. (668)

3. All'*articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e fino al 30 giugno 2021".

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(668) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 205 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'*articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992*, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'*articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e dell'*articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 2009, n. 166*, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'*articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92* e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021. (669)

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

(669) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 206 Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali (670)
In vigore dal 31 luglio 2021

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. (674)

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. (671)

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la

prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. (671)

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico. (671)

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (672)

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione. (672)

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (672)

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4. (671)

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* e all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. (671)

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'*articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'*articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter. (673)

(670) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(671) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(672) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(673) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 44, comma 8-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(674) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 24 settembre 2020* e il *D.P.C.M. 23 marzo 2022*.

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici In vigore dal 31 dicembre 2021

1. In relazione alle procedure disciplinate dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'*articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. (676)

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e

compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'*articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore. (675)

(675) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(676) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 208 Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario In vigore dal 7 luglio 2021

1. All'*articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*. (680)

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di

programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni. (677)

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga", nonché di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio". (678)

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. (678)

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016* già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. (679)

(677) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(678) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(679) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(680) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, D.L. 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 luglio 2021, n. 101*.

Art. 209 Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265. (681)

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(681) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 210 Disposizioni in materia di autotrasporto In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'*articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020. (682)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'*articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298*, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999 n. 40* e dell'*articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al

consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284*, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere l-ter) e l-quater) del comma 2 del medesimo *articolo 9*, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2. (682)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(682) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 211 Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. (683)

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'*articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. (683)

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (683)

(683) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche (684)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65*, e dal *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133*.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'*articolo 14 dello stesso decreto legislativo*. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'*articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61*, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65*;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(684) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 212 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'*articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Art. 212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia (685)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Dopo l'*articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(685) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 213 Finanziamento del sistema bus rapid transit
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

**Art. 213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio (686)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(686) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 214 Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese
esercenti attività di trasporto ferroviario (687)
In vigore dal 30 aprile 2021**

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'*articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, dall'*articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dall'*articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, ed integrate dall'*articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. (694) (697)

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate

di cui al comma 1 riferita, in relazione all'*articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537* e all'*articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'*articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, come integrato dall'*articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. (695) (698)

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'inter-vento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (689)

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (689)

3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. (688) (696)

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (690)

5. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. (691)

5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2021. (692)

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. (693)

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

- (687) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.
- (688) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.
- (689) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.
- (690) Comma così modificato dall'*art. 44-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (691) Comma così modificato dall'*art. 44-bis, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (692) Comma inserito dall'*art. 44-bis, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 11-sexies, comma 2, lett. a) e b), D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato *art. 11-sexies, comma 2, lett. a) e b), D.L. n. 52/2021* era stata prevista dall'*art. 5, comma 2, lett. a) e b), D.L. 30 aprile 2021, n. 56*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della suddetta Legge n. 87/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 56/2021*.
- (693) Comma così modificato dall'*art. 44-bis, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (694) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 15, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.
- (695) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 13, comma 15, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.
- (696) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 25, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.
- (697) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 25, comma 2-quinquies, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.
- (698) Per la compensazione a favore di ANAS S.p.a. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni, vedi il *D.M. 2 dicembre 2021*.

Art. 215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL In vigore dal 19 luglio 2020

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'*articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, dall'*articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: (699)

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'*articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13* o dall'*articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*; (700)

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a) (700).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

(699) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(700) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo IV Misure per lo sport

Art. 216 Disposizioni in tema di impianti sportivi In vigore dal 22 maggio 2021

1. All'*articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020"; (701)

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020" (701).

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. (702)*

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati *decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19*, è sempre valutata, ai sensi degli *articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile*, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. (702)

4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di

abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1463 del codice civile*. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. (703)

(701) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(702) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(703) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 36-ter, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504*, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'*articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. (704) (705)

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

(704) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(705) Per le modalità di calcolo e di applicazione dell'importo di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 8 settembre 2020, n. 307276/RU*, la *Determinazione 8 gennaio 2022, n. 5721/RU* e la *Determinazione 5 gennaio 2023, n. 10337/RU*.

Art. 217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie (706) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della *legge 28 giugno 1977, n. 394*, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(706) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 218 Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli *articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3. (708)

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'*articolo 129 del codice del processo amministrativo*, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La

motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi. (707) (708)

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'*articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo*, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. (707) (708)

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. (708)

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

(707) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(708) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 5-quaterdecies, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

Art. 218-bis Associazioni sportive dilettantistiche (709) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(709) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo V
Misure in materia di giustizia

Art. 219 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020. (710)

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.

3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.". (710)

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (710)

(710) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 220 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel

corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Art. 220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (711)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(711) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 221 Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale (712) (714)

In vigore dal 29 ottobre 2020

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. (713)

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'*articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'*articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'*articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica. (719) (720)

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'*articolo 181 del codice di procedura civile*. (718) (719)

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'*articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'*articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (719) (723)

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. (719)

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. (715) (719)

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'*articolo 193*

del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. (721)

[9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato *articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, di cui al *decreto legislativo n. 271 del 1989*. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. (716)]

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli *articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, 37 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230*, e 19 del *decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121*, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'*articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000* e dal predetto *articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018*. (719)

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'*articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale*, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 febbraio 2010, n. 24*. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. (717) (722)

(712) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(713) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. b), n. 7), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*.

(714) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 23, commi 1 e 10, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(715) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 23, comma 7, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(716) Comma abrogato dall'*art. 23, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(717) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 24, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(718) Sull'equiparazione della modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui al presente comma, alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, vedi l'*art. 32-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(719) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 7, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*,

convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(720) Sull'applicabilità della disposizione di cui al secondo periodo del presente comma vedi l'*art. 8, comma 9, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(721) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 7, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(722) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 13 gennaio 2021*. Per l'avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in modalità telematica, vedi:

- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il *D.M. 4 marzo 2021*;
- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il *D.M. 15 giugno 2021*;
- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il *D.M. 19 maggio 2022*;
- per la Procura della Repubblica direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il *D.M. 4 ottobre 2022*;
- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il *D.M. 4 ottobre 2022*;
- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il *D.M. 1 febbraio 2023*.

(723) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 27 gennaio 2021*.

Capo VI

Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222 Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (724) In vigore dal 14 ottobre 2020

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. (725) (727)

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal *regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019*, che modifica il *regolamento (UE) n. 1408/2013* relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni. (726)

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'*articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il *comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il *comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal *regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla *legge 13 marzo 1958, n. 250*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'*articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

(724) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(725) Comma così modificato dall'*art. 58-quater, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(726) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 luglio 2020*.

(727) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 settembre 2020* e il *D.M. 10 dicembre 2020*. Vedi, anche,

l'art. 19, comma 2-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

**Art. 222-bis Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 (728)
In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'*articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'*articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il 10 dicembre 2020. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020. (729)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(728) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(729) Comma così modificato dall'*art. 50, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

**Art. 223 Contenimento della produzione e miglioramento della qualità (730)
In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del *decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701* che ha abrogato il *decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811*, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con *decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i

criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. (732)

1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. (731)

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo. (731)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(730) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(731) Comma inserito dall'*art. 58-quater, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(732) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 luglio 2020*.

Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2019, n. 44*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,".

2. All'*articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020 n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento."

b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO."; (733) (735)

c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

"4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'*articolo 2135 del codice civile*, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie."

3. All'*articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate."; (733)

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione." (733).

4. All'*articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590*, le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al *decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2019, n. 44*, l'*articolo 3, comma 3*, è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.

5-bis. Il comma 4-octies dell'*articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150*, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'*articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012*, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". (734)

(733) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(734) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(735) Vedi, anche, il *Comunicato 26 ottobre 2020*.

Art. 224-bis Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (736)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute

degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (737)

(736) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(737) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 agosto 2022*.

Art. 224-ter Sostenibilità delle produzioni agricole (738) (739) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della

Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla *legge 3 febbraio 2011, n. 4*, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014. (740)

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

(738) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(739) Per l'istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola vedi il *Decreto 16 settembre 2021*.

(740) Per l'approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola vedi il *Decreto 16 marzo 2022*.

Art. 225 Consorzi di bonifica ed enti irrigui (741)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'*articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. (742)

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2. (742) (744)

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'*articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, sopresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. (743)

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue. (743)

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti. (743)

(741) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(742) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(743) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(744) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 marzo 2021*.

Art. 226 Fondo emergenza alimentare In vigore dal 19 maggio 2020

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'*articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal *regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014*. (745)

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

(745) Comma così corretto da *Comunicato 20 maggio 2020* pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129.

Art. 227 Sostegno alle zone economiche ambientali In vigore dal 15 settembre 2020

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'*articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141*, nonché nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'*articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, e di guida del parco ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. (747)

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"*, del *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo* e del *regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura*. (748) (746)

(746) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 novembre 2020*.

(747) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 55, comma 3-bis, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(748) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 55, comma 3-bis, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 227-bis Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini (749) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(749) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 228 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo *articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";

b) il comma 3 è abrogato; (750)

c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse.

(750) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 228-bis Abrogazione dell'*articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti (751) In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'*articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è abrogato.

(751) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

In vigore dal 6 agosto 2022

1. All'*articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

"Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'*articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla *direttiva 2008/50/CE* che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'*articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8* o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale."

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";

c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

2. Il decreto di cui all'*articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141*, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo *articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019*, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. (752)

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del citato decreto*

legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (753) (756)

3. Fermo quanto previsto dall'*articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'*articolo 3, comma 1:*

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;" »;

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all'*articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ».*

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle istituzioni scolastiche, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (755) (758)*

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500. (754)

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis. (754) (757)

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (754)

(752) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(753) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(754) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(755) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 12-ter, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(756) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 dicembre 2020*.

(757) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 aprile 2021*.

(758) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 maggio 2021*.

Art. 229-bis Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (759) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'*articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo *comma 1126*, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 265, comma 5, del presente decreto*.

(759) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo VIII Misure in materia di istruzione

Art. 230 Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti (760) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito con modificazioni dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'*articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019*, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. (761)

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'*articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito con modificazioni dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022,

sino all'assunzione di tutti i vincitori. (761)

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (762)

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'*articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità. (762)

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (762)

(760) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(761) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(762) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 230-bis Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici (763)
In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 (764) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato *articolo 2* con una durata massima fino al 31 dicembre 2024. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo *articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 159 del 2019*, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato *articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 159 del 2019*. (765)

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese

sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(763) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(764) Per la proroga del presente termine vedi *l'art. 1, comma 966, L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(765) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 959, lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 886, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020. (766)

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica (767).

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5. (766)

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato *articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione

degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato *articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. (766)

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie. (766)

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. (768)

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. (766)

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (766)

(766) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(767) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(768) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 231-bis Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza (769) (772)

In vigore dal 25 luglio 2021

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi; (770)

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

[3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. (771)]

(769) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(770) Lettera così modificata dall'*art. 32, comma 6-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(771) Comma abrogato dall'*art. 58, comma 4-quinquies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(772) Vedi, anche, l'*art. 32, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

**Art. 232 Edilizia scolastica
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze."

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'*articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'*articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

3. All'*articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";

b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. (775)

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del CO-VID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. (773)

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. (775)

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. (774)

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'*articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(773) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(774) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(775) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 settembre 2020, n. 124*, l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, l'*art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*, l'*art. 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 settembre 2021, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 5, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni (776)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il fondo di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'*articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'*articolo 8 del predetto decreto legislativo*. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni. (777)

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. (777)

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'*articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62*, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati. (778)

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'*articolo 265*. (777)

(776) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(777) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(778) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica (779)
In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale. Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'*articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato. (780)

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(779) Articolo così sostituito dall'*art. 39-sexies, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(780) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 768, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 235 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione (782)**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. (781)

(781) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(782) Per la rideterminazione del Fondo a di cui al presente articolo vedi l'*art. 32, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l'art. 1, comma 326, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

Capo IX
Misure in materia di università e ricerca

Art. 236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'*articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. (783)

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'*articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. (784)

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45*, e dell'*articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210*, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'*articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del*

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537* è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020*, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'*articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023".

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(783) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(784) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici In vigore dal 19 luglio 2020

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22*, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del *decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206*, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. (785)

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'*articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. Al concorso di cui all'*articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'*articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130*.

(785) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 238 Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca (786) In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'*articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, l'assunzione di ricercatori di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019*. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. (792)

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'*articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'*articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. (790) (788)

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'*articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241* che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. (791) (793)

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma. (787)

6. Per l'anno 2020 (789), le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, e alla fondazione di cui all'*articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*. (787)

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'*articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai *decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594* e *18 dicembre 2017, n. 999*, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'*articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593*.

8. All'*articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole "di cui all'*articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*". (787)

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. (787)

(786) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(787) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(788) Per la rideterminazione dell'incremento del fondo di cui al primo periodo del presente comma vedi l'*art. 1, comma 941, L. 30 dicembre 2020, n. 178* e, successivamente, l'*art. 33, comma 2-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(789) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 6, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(790) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 33, comma 2-sexies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(791) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 25, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(792) Vedi, anche, l'*art. 19, comma 6-ter, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(793) Per le disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale vedi il *D.M. 10 agosto 2020, n. 443/2020* e il *D.M. 23 dicembre 2021, n. 1326/2021*. Per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020) vedi il *Decreto 16 ottobre 2020, n. 1628/2020*.

Art. 238-bis Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale (794)
In vigore dal 17 agosto 2023

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza. (795)
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226*, anche in deroga al requisito di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento* relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non superiore a trentadue unità. (796)
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*, e la valutazione periodica di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19*. (797)
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla *tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'*articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli *articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli *articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010*. (798)
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e

non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. (799)

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'*articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

(794) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(795) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

(796) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

(797) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

(798) Comma così modificato dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

(799) Comma così sostituito dall'*art. 4-bis, comma 1, lett. e), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.*

Capo X

Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (801) In vigore dal 30 giugno 2022

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. (802)

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,* per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1. (800) (803)

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(800) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 620, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 32, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(801) Per la rideterminazione del Fondo a di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 380, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(802) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(803) Per il riparto del Fondo di cui al presente comma vedi, per l'anno 2020, il *D.M. 5 ottobre 2020* e il *D.M. 26 novembre 2020*, per l'anno 2021 il *D.M. 30 giugno 2021* e il *D.M. 21 luglio 2022* e, per l'anno 2022, il medesimo *D.M. 21 luglio 2022*.

Art. 240 Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

In vigore dal 19 luglio 2020

1. E istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'*articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'*articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005 n. 155*, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'*articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133*, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla *tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'*articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.
(804)

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(804) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Capo XI

Coesione territoriale

Art. 241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del *regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020* e del *regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020*. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'*articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34* la Cabina di regia di cui all'*articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. (805)

(805) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 (808) In vigore dal 7 novembre 2021

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal *regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020*, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. (806)

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. (806)

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'*articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato *articolo 44*, la Cabina di regia di cui all'*articolo 1, comma 703, lettera*

c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato *articolo 44*, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. (806)

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla *deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata dalla *legge 27 dicembre 2019, n. 160*. (807)

(806) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(807) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 57, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(808) Per i programmi operativi complementari previsti dal presente articolo vedi la *Deliberazione 9 giugno 2021, n. 41/2021*.

Art. 243 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo il *comma 65-quater* sono inseriti i seguenti: "65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210*, e del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando.". (809)

(809) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 244 Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (810)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a

50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla *raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*. (811)

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, e in particolare dall'*articolo 25 del medesimo regolamento* in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". (811)

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. (811)

(810) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(811) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, e nei limiti dallo stesso previsti all'*articolo 3, comma 2*, in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'*articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174*;
- c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'*articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174*.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'*articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174*, ovvero, qualora sia già stata completata

l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con *delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017*, all'incentivo di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 245-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (812)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'*articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";
- b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

(812) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (813)
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021. (814)

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'*articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto*

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal *Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio*, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

(813) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

(814) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

Capo XII
Accelerazione dei concorsi (815)
Sezione I
Decentramento e digitalizzazione delle procedure

**Art. 247 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM
In vigore dal 14 luglio 2023**

[1. Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall'*articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56*, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo. (817) (819)]

[2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. (819)]

[3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. (819)]

[4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. (819)]

[5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. (819)]

[6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure,

ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. (819)]

[7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. (819)]

[8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. (816) (818)]

[9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'*articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'*articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. (818)]

10. All'*articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

[11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'*articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (819)]

[12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'*articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni. (819)]

(815) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Accelerazioni concorsi».

(816) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(817) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(818) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 6, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(819) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

Art. 248 Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni (821) **In vigore dal 14 luglio 2023**

[1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni

e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. (820)

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.]

(820) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(821) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

Art. 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 14 luglio 2023

[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (822) (824)]

[1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (823) (824)]

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

(822) Comma corretto da *Comunicato 20 maggio 2020*, pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129, e, successivamente, così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(823) Comma inserito dall'*art. 3, comma 7-quinquies, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

(824) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82*.

Sezione II

Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese (825)

Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli

enti pubblici di ricerca

In vigore dal 23 aprile 2023

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;

b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e tirocinio presso le amministrazioni di destinazione; al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola. (828)

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272* ed al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70*, in quanto compatibili. (826)

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. (827)

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

(825) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese».

(826) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(827) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 25, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, dall'*art. 1, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*, e, successivamente, dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(828) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

Art. 251 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso". (829)

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'*articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. (829)

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'*articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487*, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'*articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

(829) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 252 Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019*;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli *articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016*, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture

di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e dell'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a); (830)

a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b); (831)

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240* in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (832).

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: (833)

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; (830)

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo* (832).

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'*articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3*.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e dell'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo: (833)

- a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: (833)

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo (832).

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019* ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001*. (834)

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98* o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'*articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

(830) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(831) Lettera inserita dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(832) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(833) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(834) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario In vigore dal 19 maggio 2020

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto

previsto dagli *articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860*, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.

2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'*articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006* dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Art. 254 Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense **In vigore dal 9 novembre 2020**

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'*articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166* e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'*articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578*, il presidente della commissione centrale di cui all'*articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto* possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'*articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006*

n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'*articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578* per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. (835)

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All'*articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

(835) Comma così modificato dall'*art. 31-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*. In precedenza, identica modifica era stata disposta dall'*art. 25, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 149/2020*.

Art. 255 Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti (836)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'*articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla *legge 28 febbraio 1987, n. 56* e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'*articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;

c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

(836) Per la proroga dei contratti di cui al presente articolo vedi l'*art. 8, comma 10, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 256 Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 62, comma 1*, dopo le parole "definizione dei procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole "Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'*articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale* ovvero";

b) all'*articolo 63, comma 1*, le parole "trecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta".

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'*articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013* per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Art. 257 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti
In vigore dal 29 ottobre 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. (837) (838)

(837) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(838) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 9 febbraio 2021*.

Art. 258 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 19 luglio 2020

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'*art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, come integrato dal *decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127*. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'*articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ª Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice

direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto. (839)

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*. (839)

(839) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità in materia di procedure concorsuali (843) (842)
In vigore dal 28 febbraio 2023

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. (844)

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. (846)

2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. (841) (846)

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. (840) (846)

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. (846)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. (846) (847)

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'*articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'*articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dall'*articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dall'*articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, dall'*articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dagli *articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2021, n. 215*, e dall'*articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023. (845)

(840) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(841) Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 2, è stato numerato come comma 2-bis dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(842) Sull'efficacia delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 37-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(843) Rubrica così modificata dall'*art. 10, comma 10, lett. a), D.L. 1 aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2021, n. 76*.

(844) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall'*art. 10, comma 10, lett. b), D.L. 1 aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2021, n. 76*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(845) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 8, lett. a), n. 2), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

(846) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 10, comma 4, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*.

(847) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 luglio 2020*.

Art. 259-bis Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (848)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'*articolo 703, comma 1, lettera d)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15*

marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(848) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 260 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione (849) In vigore dal 31 dicembre 2021

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. (850)

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per

il suo inizio. (851)

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. (851)

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore. (851)

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. (851)

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione. (851)

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'*articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982* è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

(849) Sull'efficacia delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 37-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(850) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 8, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(851) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 10, comma 4, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*.

Art. 260-bis Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato (852) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'*articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'*articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'*articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'in-dizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'*articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'*articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'*articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(852) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 261 Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'*articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*. (853)

(853) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 262 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi (854).

2. I bandi di selezione stabiliscono: (855)

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della

lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

(854) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(855) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (861) In vigore dal 23 aprile 2023

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'*articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo *articolo 87*, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'*articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020* cessa di avere effetto. Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. (856) (858) (862)

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico del COVID-19 adottate dalle competenti autorità. (859)

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19. (860)

4-bis. All'*articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'*articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della *legge 22 maggio 2017, n. 81*, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati". (857)

4-ter. Al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata". (857)

(856) Comma sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 31, comma 1-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 30 aprile 2021, n. 56*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 87/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 56/2021*.

(857) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(858) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

(859) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2021, n. 56*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 87/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 56/2021*.

(860) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

(861) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 31 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2022, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 263* sollevate, con riferimento agli artt. 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'*art. 47 CDFUE*.

(862) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 ottobre 2020*.

Capo XII-bis (863)

Disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione

Art. 263-bis Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (864)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(863) Capo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(864) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha inserito il Capo XII-bis.

Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

In vigore dal 25 luglio 2021

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863

final della Commissione, del 19 marzo 2020; (869)

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'*art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'*art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli *artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo *art. 19* è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo *articolo 19*;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'*articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241* è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'*articolo 17-bis*, comma 2, ovvero di cui all'*art. 14-bis*, commi 4 e 5 e *14 ter*, comma 7 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445*, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'*articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (867).

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'*articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'*articolo 71* è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)"; (865)

2) all'*articolo 75* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";

3) all'*articolo 76*, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

b) all'*articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'*articolo 43*, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli *articoli 43*, commi 4 e 71,";

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'*articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'*articolo 71, comma 4 del medesimo decreto*.";

[c) all'*articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a)", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" è sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."; (866)]

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione;

[3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'*articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (868)]

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'*articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione* e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

(865) Numero così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(866) Lettera abrogata dall'*art. 34, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(867) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'*art. 11-terdecies, comma 1, D.L. D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*.

(868) Comma abrogato dall'*art. 39, comma 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(869) Lettera così modificata dall'*art. 57-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 265 Disposizioni finanziarie finali **In vigore dal 30 aprile 2021**

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'*articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del *decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'*articolo 6, comma 5, della legge 24*

dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. (870)

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro ».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. (870)

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. (870)

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. (878)

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: (872)

a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; (873)

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (873)

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle

sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure. (874)

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati (875)

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al quale è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. (871) (877)

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo. (876)

12. Le risorse di cui al comma 11:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

- a) i *commi 624 e 625* sono abrogati; (873)
- b) al *comma 609* apportare le seguenti modifiche:
- 1) al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2022";
 - 2) il quarto periodo è soppresso;
 - 3) al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono soppresse (873).
14. L'*elenco 1*, dell'*articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è sostituito dall'*Elenco 1* allegato al presente decreto. (870)

15. Le disposizioni indicate dall'*articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, non si applicano per gli anni 2020 e 2021. (879)

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

(870) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(871) Comma sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(872) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(873) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(874) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi 8 e 8-bis.

(875) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi 8 e 8-bis.

(876) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, dall'*art. 114, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(877) Sull'applicabilità della previsione di cui al primo periodo del presente comma vedi l'*art. 34, commi 11 e 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

(878) Comma sostituito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(879) Comma così modificato dall'*art. 11-octies, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87*. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'*art. 7, comma 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 87/2021* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 56/2021*.

Art. 265-bis Clausola di salvaguardia (880)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

(880) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

**Art. 266 Entrata in vigore
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 (881)
(Articolo 265, comma 1)

In vigore dal 19 luglio 2020

"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-259.830	-82.950	-72.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	494.670	337.816	336.250
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

"

(881) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.*

Elenco 1 (882)
(Articolo 265, comma 14)

In vigore dal 19 luglio 2020

"Elenco 1

(Articolo 1, comma 609)

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

Ministero	2022
Missione	
Programma	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	500.000
23 Fondi da ripartire (33)	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500.000

"

(882) Elenco così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Allegato C (883)
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)

[Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6, 7) - Anno 2020 e Ripartizione
somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)]

In vigore dal 19 luglio 2020

Scarica il file

(883) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Allegato A (884)
(Articolo 1, comma 11)

Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - Anno 2020

In vigore dal 19 luglio 2020

Scarica il file

(884) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Allegato B (885)
(Articolo 1, comma 10)
[Ripartizione spesa personale territoriale - Anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021]

In vigore dal 19 luglio 2020

Scarica il file

(885) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Allegato D (886)
(Articolo 2, comma 11)
Ripartizione somme per norme ospedaliera - Anno 2020

In vigore dal 19 luglio 2020

Scarica il file

(886) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

Tabella 1 (887)
(articolo 111, comma 2-novies)

In vigore dal 1 gennaio 2022

Regioni	Percentuale di riparto	Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111,	Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies,

		comma 2- <i>novies</i> , del decreto-legge n. 34 del 2020	del decreto-legge n. 34 del 2020
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	100,00	950.751.551	50.000.000

(887) Tabella inserita dall'*art. 1, comma 826, lett. b)*, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 588, lett. b)*, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tabella 1-bis (888)

In vigore dal 18 gennaio 2023

(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all' <i>articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo <i>articolo 12</i> , in numero pari a: un familiare due familiari tre o più familiari	si aggiunge 0,5 si aggiunge 1 si aggiunge 2

(888) Tabella inserita dall'*art. 9, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

Allegato 2 (889)

In vigore dal 19 luglio 2020

(Articolo 120, comma 1)

Scarica il file

(889) Allegato così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

L. 31/12/2009, n. 196**Legge di contabilità e finanza pubblica.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.**

Titolo I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di riferimento**In vigore dal 29 aprile 2012**

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. (2)

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. (4) (5)

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. (3) (6)

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione* e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'*articolo 120, secondo comma, della Costituzione*.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39*, a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(5) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 6, comma 10-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(6) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al *Comunicato 24 luglio 2010*, al *Comunicato 30 settembre 2011*, al *Comunicato 28 settembre 2012*, al *Comunicato 30 settembre 2013*, al *Comunicato 10 settembre 2014*, al *Comunicato 30 settembre 2015*, al *Comunicato 30 settembre 2016*, al *Comunicato 29 settembre 2017*, al *Comunicato 28 settembre 2018*, al *Comunicato 30 settembre 2019*, al *Comunicato 30 settembre 2020*, al *Comunicato 30 settembre 2021* e al *Comunicato 30 settembre 2022*.

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (1) (2).**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

(2) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'*articolo 15*;

Visto il *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125*, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153*, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il *decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319*, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'*articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*;

Visto il *decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374*, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'*articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la *legge 3 febbraio 2003, n. 14*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002, ed in particolare l'*articolo 1* e l'allegato B;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la *legge 25 gennaio 2006, n. 29*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli *articoli 21 e 22*;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono

state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I (3)
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I (4)
Ambito di applicazione (5)

Art. 1. Definizioni (6)

In vigore dal 18 maggio 2022

1. Nel presente decreto legislativo:

a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal *regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010*; (16)

b) CAP: indica il *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante il codice delle assicurazioni private;

c) *Codice dei contratti pubblici*: indica il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante il codice dei contratti pubblici;

d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con *decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 dicembre 2001, n. 431*, e disciplinato con il *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;

g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*, recante attuazione della *direttiva 2007/64/CE*, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive *97/7/CE*, *2002/65/CE*, *2005/60/CE*, *2006/48/CE*, e che abroga la *direttiva 97/5/CE*;

h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;

i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

l) Direttiva: indica la *direttiva (UE) 2015/849* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il *regolamento (UE) n. 648/2012* del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la *direttiva 2005/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva *2006/70/CE* della Commissione, come modificata dalla *direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018*; (7)

m) FIU: indica le Financial intelligence unit; (7)

n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;

- o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'*articolo 128-undecies TUB*;
- r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'*articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*;
- s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
- t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- u) *TUB*: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;
- v) *TUF*: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- z) *TULPS*: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*;
- aa) UIF: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

2. Nel presente decreto s'intendono per:

a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'*articolo 106 TUB*; (8)

b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;

c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'*articolo 134 TULPS*, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 409*;

d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o

qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; (15)

o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'*articolo 1, comma 2, TUF*;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'*articolo 2, comma 1, CAP*;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'*articolo 60 TUB* e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'*articolo 109 TUB* e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'*articolo 11 TUF* e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP* e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'*articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP*, nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile*; (9)

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente

attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'*articolo 31, comma 2, del TUF* nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'*articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP*;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; (10)

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; (11)

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; (12)

ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali; (13)

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);

ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (14).

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:

a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le

attività di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;

h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;

i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'*articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS*, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

(3) Titolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi. Si riporta di seguito la divisione in Capi del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato *D.Lgs. n. 90/2017*:

- Capo I - Disposizioni comuni: artt. da 1 a 4

- Capo II - Autorità: artt. da 5 a 9

- Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi: artt. da 10 a 14.

(4) Capo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo I comprendeva gli artt. da 1 a 4.

(5) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Capo I. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni comuni».

(6) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, dall'*art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, e dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(10) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(11) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(12) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(13) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 27, comma 3, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(16) Lettera così sostituita dall'*art. 50, comma 1, lett. a), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 2. Finalità e principi (17)

In vigore dal 18 maggio 2022

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi

previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione. (18)

(17) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e, successivamente, così modificato dall'art. 50, comma 1, lett. b), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 3. Soggetti obbligati (19) **In vigore dal 16 maggio 2023**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;

- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'*articolo 1, comma 2, lettera h-bis*, TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'*articolo 1, comma 2, lettera h-sexies*, TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'*articolo 1, comma 1, lettera e*, TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'*articolo 1, comma 1, lettera o*, TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'*articolo 1, comma 1, lettera i*, TUF (SICAV);
- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'*articolo 1, comma 1, lettera i-bis*, TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'*articolo 201 TUF*;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'*articolo 106 TUB*;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'*articolo 2, comma 1, CAP*;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'*articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d)*, CAP, che operano nei rami di attività di cui all'*articolo 2, comma 1, CAP*;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'*articolo 111 TUB*;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'*articolo 112 TUB*;
- [r) i soggetti di cui all'*articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130*, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge; (21)]
- s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'*articolo 106 TUB*;
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; (22)
- u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; (23)
- v) i consulenti finanziari di cui all'*articolo 18-bis TUF* e le società di consulenza finanziaria di cui all'*articolo 18-ter TUF* (20).

2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. (24)

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'*articolo 106 TUB*, di cui alla *legge 23 novembre 1939, n. 1966*;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'*articolo 128-sexies TUB*;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'*articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB*;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'*articolo 128-undecies TUB*.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di

società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

[a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo; (31)]

b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'*articolo 115 TULPS* qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (25)

c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (26)

d) gli operatori professionali in oro di cui alla *legge 17 gennaio 2000, n. 7*;

e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della *legge 3 febbraio 1989, n. 39*, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; (27)

f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'*articolo 134 TULPS*;

g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'*articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'*articolo 115 TULPS*, fuori dall'ipotesi di cui all'*articolo 128-quaterdecies TUB*;

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale; (28)

i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale (29).

6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'*articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*.

6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera ee)*, del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale. (32)

7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui

al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. (30)

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(20) Per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 9, comma 9, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(21) Lettera soppressa dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(22) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(24) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(26) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(29) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(31) Lettera abrogata dall'*art. 26-bis, comma 2, lett. a), D.L. 17 marzo 2023, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 maggio 2023, n. 52*.

(32) Comma inserito dall'*art. 26-bis, comma 2, lett. b), D.L. 17 marzo 2023, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 maggio 2023, n. 52*.

Capo II (33)

Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni (34)

Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze (35)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i seguenti requisiti: (36)

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non

ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma; (37)

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(33) Capo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 5 a 9.

(34) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Capo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Autorità».

(35) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(36) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(37) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 5. Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria (38) In vigore dal 10 novembre 2019

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione

europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il *decreto 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;

b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*. (39)

(38) Articolo modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(39) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. b)*, *D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 6. Unità d'informazione finanziaria (40)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'*articolo 24*, comma 6-bis, della *legge 28 dicembre 2005, n. 262*. (41)

2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

- a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
- b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;
- d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale; (42)
- f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

(40) Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(41) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *Deliberazione 2 novembre 2022, n. 418/2022*.

(42) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Provvedimento 12 maggio 2023*.

Art. 7. Autorità di vigilanza di settore (43) In vigore dal 18 maggio 2022

1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; (44)

b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;

d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme

tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa; (45)

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati (46).

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. (47)

4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono all'ABE ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo. (48)

4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:

a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;

b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari. (49)

4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo. (49)

4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. (49)

4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno

fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. (49)

4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. (49)

(43) Articolo modificato dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(44) Per le disposizioni di attuazione in materia di revisori legali e di società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, vedi il Regolamento adottato con *Deliberazione 4 settembre 2018, n. 20570*. Per le disposizioni volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, vedi il Regolamento adottato con *Provvedimento 12 febbraio 2019, n. 44*. Per le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 26 marzo 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*. Per le disposizioni in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, vedi il *Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111*.

(45) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, lett. c), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(47) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(48) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. e), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 50, comma 1, lett. c), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, lett. e), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 8. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (50) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;

b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;

c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;

d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni (51).

(50) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(51) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, lett. f), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Art. 9. Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia (52)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;

b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);

c) società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;

d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

h) soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti

obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;

a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati; (53)

b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40 (54).

5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.

6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'*articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* (55).

7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 ottobre 1982, n. 726*. (56)

8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'*articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* (57).

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti. (58)

(52) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di

quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, dall'*art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*, e dagli *artt. 2, comma 5, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(53) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 2, lett. g), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(54) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lett. g), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(55) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, lett. h), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(56) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. i), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(57) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, lett. l), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(58) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. m), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 10. Pubbliche amministrazioni (59)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. (60)

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'*articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

(59) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 22, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28* e dall'*art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(60) Le istruzioni previste dal presente comma sono state adottate con *Provvedimento 23 aprile 2018*.

Art. 11. Organismi di autoregolamentazione (61)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. (62)

(61) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, dall'*art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*, dall'*art. 27, comma 1, lett. b), c), d), d-bis), d-ter), e), ed f), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010*.

(62) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, lett. n), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Capo III (63)

Cooperazione nazionale e internazionale (64)

Art. 12. Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali (66) (65) **In vigore dal 29 marzo 2022**

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. (67)

2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo nonché eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli *articoli 347 o 357 del codice di procedura penale* e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti. (68)

5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. (69)

7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. (70)

8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale, nonché ai servizi centrali di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli *articoli da 270 a 270-septies del codice penale*. (71)

(63) Capo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 10 a 14.

(64) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Capo III. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Soggetti destinatari degli obblighi».

(65) Articolo modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 10, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(66) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(67) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(68) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(70) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(71) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125* e, successivamente, così modificato dall'*art. 28-quinquies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

Art. 13. Cooperazione internazionale (72)
In vigore dal 10 novembre 2019

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.

(72) Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. g), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Art. 13-bis. Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU (73)
In vigore dal 10 novembre 2019

1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può

rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli *articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121*.

4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2.

5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.

(73) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 13-ter. Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (74) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.

(74) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Capo IV (75) Analisi e valutazione del rischio

Art. 14. Analisi nazionale del rischio (76)

In vigore dal 18 maggio 2022

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

3. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):

a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;

b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;

c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;

d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.

4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all'ABE e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. (77)

(75) Capo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

(76) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 2, comma 4-septies, lett. a) e b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, e dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(77) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lett. d), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati (78) (79) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrelevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(78) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 27, comma 1, lett. h), n. 1), e i), n. 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(79) Per le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 26 marzo 2019*.

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio (80) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). (81)

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure. (83)

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese. (82)

(80) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(81) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(82) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(83) Per le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 26 marzo 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*. Per le disposizioni in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, vedi il *Provvedimento 13 luglio 2021, n. 111*.

Titolo II (84)

Obblighi (85)

Capo I (86)

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I

Art. 17. Disposizioni generali (87)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per

l'esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del *regolamento (UE) n. 2015/847* del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) la natura giuridica;

2) la prevalente attività svolta;

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) l'ammontare dell'operazione;

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla *direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011*, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la *direttiva 77/799/CEE* e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (88)

5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della

clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

(84) Titolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi e Sezioni. Si riporta di seguito la divisione in Capi e Sezioni del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato *D.Lgs. n. 90/2017*:

- Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela:
- Sezione I - Disposizioni di carattere generale: artt. da 15 a 24
- Sezione II - Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela: artt. da 25 a 27
- Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela: art. 28
- Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi: artt. da 29 a 35
- Capo II - Obblighi di registrazione: artt. da 36 a 40
- Capo III - Obblighi di segnalazione: artt. da 41 a 48.

(85) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Degli obblighi».

(86) Il Capo I, ora ripartito nelle sezioni da I a III, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo I comprendeva gli articoli da 15 a 35.

(87) Articolo modificato dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(88) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (89)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; (90)

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in

funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

(89) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(90) Lettera così sostituita dall'art. 27, comma 3, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (91)

In vigore dal 1 marzo 2022

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del *predetto decreto legislativo n. 82 del 2005*, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco

pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'*articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014*, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agazia per l'Italia digitale; (92)

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'*articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153*;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'*articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017*, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento; (95)

4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'*articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017*, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'*articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente; (96)

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'*articolo 7, comma 1, lettera a)*, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza (97);

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui *decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64*. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'*articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005* ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'*articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014*. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; (93)

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

3. I soggetti obbligati di cui all'*articolo 3, comma 2*, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono: (94)

- a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
- b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.

(91) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(92) Numero modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 27, comma 3, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125* e, successivamente, dall'*art. 27, comma 3, lett. c), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(94) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(95) Numero inserito dall'*art. 27, comma 3, lett. c), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(96) Numero inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(97) Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*.

Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (98)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. (99)

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale,

amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. (100)

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. (101)

(98) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(99) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(101) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 21. Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (102)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'*articolo 2188 del codice civile* e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'*articolo 2630 del codice civile*. (103)

2. L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*;

f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'*articolo 20*, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (104).

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'*articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917* nonché gli istituti giuridici affini

stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'*articolo 2630 del codice civile*. (105)

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente; (106)

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della *legge 29 dicembre 1993, n. 580*;

d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (107).

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: (108)

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; (109)

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); (110)

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente; (111)

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi

inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette; (112) (115)

e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela; (113)

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'*articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017*, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust (113). (116)

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. (114)

(102) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(103) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(104) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(105) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. h), nn. 1) e 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(106) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(107) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 4), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(108) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 5), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(109) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 6), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(110) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 7), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(111) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 8), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(112) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 9), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(113) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 10), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(114) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. h), n. 11), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(115) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(116) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 marzo 2022, n. 55*.

Art. 22. Obblighi del cliente (117) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'*articolo 2188 del codice civile*, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'*articolo 2377 del codice civile*, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli *articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile*. (118)

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. (119)

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della *legge 16 ottobre 1989, n. 364*, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. (120)

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. (121)

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. (121)

(117) Articolo sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(118) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(119) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(120) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), nn. 3) e 4), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(121) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 5), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Sezione II

**Art. 23. Misure semplificate di adeguata verifica della clientela (122)
In vigore dal 10 novembre 2019**

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'*articolo 2, comma 1, del CAP*, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

c) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in: (123)

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore possono individuare la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni: (124)

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 150 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; (125)

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 150 euro; (125)

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

- d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
- f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti; (126) (128)
- f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'*articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro (127).
4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(122) Articolo modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 27, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(123) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(124) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), nn. 2) e 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(125) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 4), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(126) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 5), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(127) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 6), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(128) Per le disposizioni di attuazione in materia di revisori legali e di società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, vedi il Regolamento adottato con *Deliberazione 4 settembre 2018, n. 20570*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*.

Art. 24. Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (129)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

- a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
 - 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
 - 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
 - 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
 - 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
 - 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
 - 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 - 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute

dall'Agenzia per l'Italia digitale; (130)

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette (131);

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio. (132) (137)

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; (133)

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; (134)

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 (135).

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva. (136)

(129) Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(130) Numero così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

(131) Numero aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(132) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(133) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(134) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(135) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(136) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(137) Per le disposizioni di attuazione in materia di revisori legali e di società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, vedi il Regolamento adottato con *Deliberazione 4 settembre 2018, n. 20570*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*. Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*.

Art. 25. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (138)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure: (139)

a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;

b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. (140)

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi. (140)

4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:

a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;

c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio. (140)

5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

(138) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 27, comma 1, lett. l), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(139) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

(140) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

Sezione III

Art. 26. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (141) In vigore dal 10 novembre 2019

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;

[b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6; (142)]

c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;

d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:

1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

(141) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(142) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lett. s), Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.*

Art. 27. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (143)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta. (144)

4. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento. (146)

5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo. (145)

(143) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(144) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(145) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(146) Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 30 luglio 2019*.

Art. 28. Responsabilità dei soggetti obbligati (147)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

(147) Articolo modificato dall'*art. 15, comma 1, lett. da a) a d)*, *D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, dall'*art. 36, comma 1, lett. a)*, *D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, e dall'*art. 61, comma 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 29. Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio (148) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

(148) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 30. Esclusioni (149) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

1-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo. (150)

(149) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d)*, *D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(150) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. v)*, *D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Capo II (151)
Obblighi di conservazione (152)

Art. 31. Obblighi di conservazione (153) (156)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al *regolamento UE n. 910/2014* o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; (154)

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste; (155)

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

(151) Capo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 36 a 40.

(152) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Obblighi di registrazione».

(153) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(154) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(155) Lettera inserita dall'*art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(156) Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*.

Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni (157) (158)**In vigore dal 4 luglio 2017**

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui

all'articolo 21, comma 4, lettera a);

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

(157) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(158) Per le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*, vedi il *Provvedimento 4 febbraio 2020*.

Art. 33. Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (159)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. (160)

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

(159) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(160) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 34. Disposizioni specifiche (161)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo

le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della *legge 16 febbraio 1913, n. 89*, del regolamento di cui al *regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326*, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, *comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248* costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. (162)

(161) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(162) Per le disposizioni di attuazione in materia di revisori legali e di società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, vedi il Regolamento adottato con *Deliberazione 4 settembre 2018, n. 20570*. Per le disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 24 marzo 2020*.

Capo III (163) Obblighi di segnalazione

Art. 35. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (164) In vigore dal 4 luglio 2017

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

(163) Capo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 41 a 48.

(164) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 36. Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti (165)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'*articolo 109, comma 2, lettera b), CAP*, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'*articolo 128-sexies TUB*, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.

5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

(165) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 20, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 27, comma 1, lett. m), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

Art. 37. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti (166) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

(166) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 38. Tutela del segnalante (167) **In vigore dal 1 marzo 2022**

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad

assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU. (168)

3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante. (169)

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

(167) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(168) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

(169) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

Art. 39. Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette (170)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli *articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, si esercitano

nei limiti previsti dall'*articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni. (171)

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 7, comma 2*, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'*articolo 9*, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (172)

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

(170) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(171) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(172) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 40. Analisi e sviluppo delle segnalazioni (173)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:

a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle

autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni di operazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonché le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; (174)

e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla *legge 3 agosto 2007, n. 124* i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.

(173) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 27, comma 1, lett. n), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010*.

(174) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 41. Flusso di ritorno delle informazioni (175)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche

tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

(175) Articolo modificato dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 36, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Capo IV (176) Obbligo di astensione

Art. 42. Astensione (177) In vigore dal 4 luglio 2017

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

(176) Capo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(177) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. o), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

Capo V (178)

Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica

Art. 43. Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti (179)**In vigore dal 4 luglio 2017**

1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno:

a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anomale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);

d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);

e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea. (180)

(178) Capo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(179) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(180) Per le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, vedi il *Provvedimento 26 marzo 2019*.

**Art. 44. Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti (181)
In vigore dal 4 luglio 2017**

1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;

b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);

c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2. L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:

a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;

b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

(181) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 45. Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (182) (183)
In vigore dal 4 luglio 2017

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

3. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2;

b) le modalità di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2;

c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;

e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

g) l'entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. (184)

(182) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. da a) a e), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

(183) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 maggio 2022*.

Capo VI (185) Obblighi di comunicazione

Art. 46. Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati (186) In vigore dal 4 luglio 2017

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

(185) Capo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(186) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

Art. 47. Comunicazioni oggettive (187) In vigore dal 10 novembre 2019

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati. (188)

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35. (189)

(187) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dagli *artt. 6-ter, comma 1, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(189) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 28 marzo 2019*.

Capo VII (190) Segnalazione di violazioni

Art. 48. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (191) In vigore dal 4 luglio 2017

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

(190) Capo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II.

(191) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 3, comma 37, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94* e dall'*art. 28, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

Titolo III (192) Misure ulteriori

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (193)

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. (194)

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, la soglia è di 1.000 euro. (196)

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, la soglia è di 3.000 euro.

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro. (195)

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

(192) Titolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(193) Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 29, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 20, commi 1 e 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. p), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 169/2012, dall'art. 2, commi 4 e 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, commi 898 e 899, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

(194) Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(195) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, così modificato dall'art. 5-quater, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, dall'art. 3, comma 6-septies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e dall'art. 1, comma 384, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(196) Comma così modificato dall'art. 1, comma 384, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 50. Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi (198) (197)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata. (199)

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato. (200)

2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2,

decorre dal 10 giugno 2020. (201)

(197) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo III.

(198) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(199) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(200) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(201) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo (202) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

(202) Articolo modificato dall'*art. 12, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, e dall'*art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo III.

Titolo IV (203) (205)

Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco (204)

Art. 52. Misure per la mitigazione del rischio (206) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche

e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:

a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;

b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;

3.2. i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;

4) con specifico riferimento al gioco online:

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;

4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori;

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;

4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;

d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza. (207)

(203) Titolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(204) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo IV. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Vigilanza e controlli».

(205) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(206) Articolo modificato dall'*art. 30, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

(207) Le linee guida previste dal presente comma sono state adottate con *Determinazione 15 febbraio 2019, n. 27571/RU*.

Art. 52-bis. Registro dei distributori ed esercenti (208)
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. E' istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.

5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli *articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;

b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;

c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;

d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(208) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1060, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 53. Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione (209) In vigore dal 4 luglio 2017

1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della *legge 7 luglio 2009, n. 88*.

2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.

3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;

b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;

c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141* come integrato dal *decreto legislativo n. 64 del 2011*.

5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;

b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del

ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di:

a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;

b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.

9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.

11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

(209) Articolo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, e dall'art. 27, comma 1, lett. q), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

Art. 54. Autorità e cooperazione nel comparto del gioco (210)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.

(210) Articolo modificato dall'*art. 32, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I (211)
Sanzioni penali

Art. 55. Fattispecie incriminatrici (212)
In vigore dal 6 aprile 2018

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

[5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (213)]

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. (214)

7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia

giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(211) Capo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

(212) Articolo modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. r), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,* come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169,* e dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.* Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90,* che ha sostituito il Capo I.

(213) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. s), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.* A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21,* dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente comma, ovunque presenti, si intendono riferiti all'*art. 493-ter* del codice penale.

(214) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. s), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.* A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21,* dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del secondo periodo del presente comma ora abrogato, ovunque presenti, si intendono riferiti all'*art. 493-ter* del codice penale.

Capo II (215) Sanzioni amministrative

Art. 56. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (216) In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

(215) Capo così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

(216) Articolo modificato dall'*art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15 luglio 2009, n. 94,* dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151,* a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009,* e dall'*art. 27, comma 1, lett. s), t), u) e v), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,* come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.* Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90,* che ha sostituito il Capo II.

Art. 57. Inosservanza degli obblighi di conservazione (217)
In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

(217) Articolo modificato dall'*art. 34, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*, e dall'*art. 36, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

Art. 58. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (218)**In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. (219)

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

(218) Articolo modificato dall'art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. z), aa), bb), cc) e dd), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

(219) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Art. 59. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (220)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

(220) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 60. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (221)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

(221) Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 61. Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (222)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

5. La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

(222) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

Art. 62. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati (223)

In vigore dal 10 novembre 2019

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3. (224)

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il

potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: (225)

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. (224)

6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del *regolamento (UE) n. 2015/847* e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. (226)

7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. (227)

8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonché dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. (228)

9. E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

(223) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

(224) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(225) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(226) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(227) Comma inserito dall'*art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(228) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (229) In vigore dal 27 ottobre 2019

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. (230)

1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro. (231)

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

(229) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 27, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(230) Comma inserito dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 119/2018*.

(231) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19*

dicembre 2019, n. 157.

**Art. 64. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco (232)
In vigore dal 4 luglio 2017**

1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adottati ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

(232) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

Art. 65. Procedimento sanzionatorio (233)**In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; (234)

b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e, nell'ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli incarichi di revisione nonché ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente; (235)

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto;

c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo (236).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. (237)

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai

fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della *legge 7 febbraio 1951, n. 168*. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità precedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli *articoli 112-bis e 128-undecies TUB* attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'*articolo 113, comma 4, TUB* e dall'organismo di cui all'*articolo 108-bis CAP*, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi. (238)

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, si applica solo per le violazioni dell'*articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7* e dell'*articolo 51* il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'*articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7*, e dell'*articolo 51*, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. (239)

10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'*articolo 58 e 63* del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'*articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'*articolo 145 TUB*, all'*articolo 195 TUF*, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'*articolo 145 TUB* e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati vigilati di cui all'*articolo 3, comma 5, lettera f)*. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'*articolo 62, commi 2 e 5*, non si applicano gli *articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. (240)

(233) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

(234) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(235) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(236) Lettera aggiunta dall'*art. 4, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(237) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(238) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(239) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. i), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

(240) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. l), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Art. 66. Misure ulteriori (241)
In vigore dal 4 luglio 2017

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.

4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.

(241) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'*art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151*, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009*.

Art. 67. Criteri per l'applicazione delle sanzioni (242)
In vigore dal 4 luglio 2017

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (243)*, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

(242) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

(243) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 21 novembre 1981, n. 689».

Art. 68. Applicazione della sanzione in misura ridotta (244)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(244) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

Art. 69 Successione di leggi nel tempo (245) **In vigore dal 10 novembre 2019**

1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del *decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90*, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta. (246)

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere auditato nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

(245) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo II.

(246) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. m), D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125*.

Capo III (247) Disposizioni finali

Art. 70 Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847 (248) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
- b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
- c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.

2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del *regolamento (UE) n. 2015/847*

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.

3. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del *regolamento (UE) n. 2015/847* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

(247) Capo così sostituito dall'*art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(248) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo III.

Art. 71 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi (249)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal *decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319*, dal testo unico di cui al *decreto legislativo n. 385 del 1993*, dal *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.

3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del *decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319*, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

(249) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo III.

Art. 72 Modifiche a disposizioni normative vigenti (250)

In vigore dal 4 luglio 2017

1. All'articolo 7, *sesto comma* del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";

b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

2. Nel *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

3. Nel *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*".

4. Dopo l'articolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

5. All'articolo 37, *comma 5*, del *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*".

6. All'articolo 22-bis, *comma secondo*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) antiriciclaggio.

(250) Articolo aggiunto dall'art. 5, *comma 3*, *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo III.

Art. 73 Norme abrogate (251) **In vigore dal 4 luglio 2017**

1. Restano abrogati:

a) il Capo I del *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i

relativi provvedimenti di attuazione;

- b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del *decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374*;
- c) gli articoli 150 e 151 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*;
- d) il *decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56*, e i relativi regolamenti di attuazione;
- e) l'articolo 5-sexies del *decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*;
- f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della *legge 16 marzo 2006, n. 146*, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- h) gli articoli 8 e 9 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109*.

(251) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo III.

Art. 74 Clausola di invarianza (252) In vigore dal 4 luglio 2017

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(252) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, che ha sostituito il Capo III.

Allegato tecnico

Art. 1. Articolo 1, comma 2, lettera o) - Persone politicamente esposte (253) In vigore dal 29 dicembre 2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

(253) A norma dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato D.Lgs. n. 90/2017, sono abrogati.

Art. 2. Articolo 1, comma 2, lettera u) - Titolare effettivo (254)

In vigore dal 29 dicembre 2007

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

(254) A norma dell'*art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90* gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato *D.Lgs. n. 90/2017*, sono abrogati.

Art. 3. Articolo 19, comma 1, lettera a) - Documenti validi per l'identificazione (255) **In vigore dal 29 dicembre 2007**

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli *articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445*. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

(255) A norma dell'*art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90* gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato *D.Lgs. n. 90/2017*, sono abrogati.

Art. 4. Articolo 26 - Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela (256) **In vigore dal 29 dicembre 2007**

1. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 26*, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
- 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;

b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente

l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;

4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;

c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;

2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un Paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;

5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;

6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.

2. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.

3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.

4. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'*articolo 25*, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.

5. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.

6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia e delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.

(256) A norma dell'*art. 9, comma 7, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90* gli allegati tecnici a norme contenute nel presente provvedimento, abrogate o sostituite per effetto del citato *D.Lgs. n. 90/2017*, sono abrogati.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (1) (2).**Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

(2) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 153 del Trattato della Comunità europea*;

Visto l'*articolo 117 della Costituzione*, come sostituito dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 29 luglio 2003, n. 229*, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'*articolo 7* che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, come sostituito dall'*articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003*, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l'*articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186*, di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136*, nonché l'*articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224*, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, come modificato dal *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25*, di attuazione della direttiva 1999/34/CE (4);

Vista la *legge 10 aprile 1991, n. 126*, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101*;

Visto il *decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50*, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74*, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, come modificato dai *decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333*, e *4 agosto 1999, n. 342*;

Visto il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111*, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'*articolo 25*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli *articoli 18 e 19*;

Vista la *legge 30 luglio 1998, n. 281*, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427*, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63*, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67*, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che

modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
 Visto il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84*, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
 Visto il *decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253*, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri; (3)
 Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218*, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'*articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*;
 Visto il *decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224*, come modificato dal *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25*, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20*, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
 Visto il *decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24*, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
 Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
 Visto il *decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172*, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
 Vista la *legge 6 aprile 2005, n. 49*, recante modifiche all'*articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74*, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;
 Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;
 Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
 Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
 Emanando
 il seguente decreto legislativo:

(3) Capoverso così rettificato con *Comunicato 3 gennaio 2006* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2).

(4) Capoverso così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Parte I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

Art. 1. Finalità ed oggetto
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2. Diritti dei consumatori

In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (5);
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

(5) Lettera inserita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Art. 3. Definizioni

In vigore dal 10 dicembre 2021

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per (6):

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (7);
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (8);
- d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'*articolo 103, comma 1, lettera d)*, nell'*articolo 115, comma 2-bis* e nell'*articolo 128, comma 2, lettera d)*, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (9);
- e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'*articolo 18, comma 1, lettera c)*, e nell'*articolo 115, comma 1*, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non

a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (10);

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*; per l'efficacia e l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 5, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA' (11)
Titolo I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 4. Educazione del consumatore
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

(11) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*. Originariamente il testo della presente rubrica era il seguente: "Educazione, informazione, pubblicità".

Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali

Art. 5. Obblighi generali
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 3, comma 1, lettera a)*, ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II Indicazione dei prodotti

Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni (13) **In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
 - b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
 - c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea (12);
 - d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
 - e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 - f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
-

(12) Per l'efficacia della disposizione, di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 31-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*.

(13) Vedi, anche, la *L. 8 aprile 2010, n. 55*.

Art. 7. Modalità di indicazione **In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Le indicazioni di cui all'*articolo 6* devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'*articolo 6* possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. (14)

(14) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 3-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 8. Ambito di applicazione
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art. 9. Indicazioni in lingua italiana
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10. Attuazione
In vigore dal 3 settembre 2015

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottate le norme di attuazione dell'*articolo 6*, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i

principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'*articolo 6*. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'*articolo 6*. (15)

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101*.

(15) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 11. Divieti di commercializzazione **In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli *articoli 6, 7 e 9* del presente capo.

Art. 12. Sanzioni **In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'*articolo 11* si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'*articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689*, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Particolari modalità di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi (16)

Art. 13. Definizioni
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

(16) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Indicazione dei prezzi per unità di misura».

Art. 14. Campo di applicazione
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'*articolo 16*.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'*articolo 16*.

5. La presente sezione non si applica: (17)

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

(17) Alinea così corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2.

Art. 15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'*articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo (18).

(18) Vedi, anche, il *comma 2 dell'art. 19, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* e l'*art. 2, D.M. 17 gennaio 2013*.

Art. 16. Esenzioni In vigore dal 3 settembre 2015

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della *legge 5 agosto 1981, n. 441*, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109*, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. (19)

(19) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 17. Sanzioni

In vigore dal 15 gennaio 2023

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'*articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, da irrogare con le modalità ivi previste. (20)

(20) Comma corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 6, D.L. 14 gennaio 2023, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 23*.

Art. 17-bis. Annunci di riduzione di prezzo (21)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera m)*, e all'*articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198*.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'*articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'*articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998* e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente di cui al comma 2.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'*articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998*, da irrogare con le modalità ivi previste e tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
- d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
- e) sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal *regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*;
- f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

(21) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 26/2023*.

Titolo III (23)
PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI (22)
Capo I
Disposizioni generali (24)

Art. 18. Definizione (25)
In vigore dal 2 aprile 2023

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
- c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi; (27)
- d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

d-bis) "microimprese": entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. (26)

e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;

i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;

n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

n-bis) "classificazione": rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; (28)

n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori (28).

(22) Rubrica così modificata dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*. Originariamente il testo della presente rubrica era il seguente: "Pubblicità e altre comunicazioni commerciali".

(23) L'attuale suddivisione del Titolo III in Capi e Sezioni è quella risultante dalle modifiche disposte dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

(24) Capo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo I.

(26) Lettera inserita dall'*art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(27) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(28) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 19. Ambito di applicazione (29)

In vigore dal 24 gennaio 2012

1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal *decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145*. (30)

2. Il presente titolo non pregiudica:

a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;

b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;

c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;

d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.

3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo I.

(30) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

Capo II

Pratiche commerciali scorrette (31)

Art. 20. Divieto delle pratiche commerciali scorrette (32)

In vigore dal 21 settembre 2007

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.

2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:

- a) ingannevoli di cui agli *articoli 21, 22 e 23* o
 - b) aggressive di cui agli *articoli 24, 25 e 26*.
5. Gli *articoli 23 e 26* riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.

(31) Capo sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*. Originariamente la rubrica del presente Capo era la seguente: "Caratteri della pubblicità".

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli (33)

Art. 21. Azioni ingannevoli (34) In vigore dal 2 aprile 2023

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

- a) l'esistenza o la natura del prodotto;
- b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
- c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
- d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
- e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
- g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'*articolo 130 del presente Codice*.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e compori:

- a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
- b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice;
- b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori

legittimi e oggettivi (37).

3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. (35)

4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. (36)

(33) Sezione sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II. Originariamente la rubrica della presente Sezione era la seguente: "Pubblicità ingannevole e comparativa".

(34) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

(35) Comma inserito dall'*art. 36-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, così modificato dall'*art. 28, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(36) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 5-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 22. Omissioni ingannevoli (38)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto

stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; (39)

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto;

e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online (40).

4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'*articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio*. (41)

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. (42)

(38) Articolo corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

(39) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(40) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(41) Comma inserito dall'*art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(42) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 5, lett. d), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 22-bis. Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime (43) **In vigore dal 15 agosto 2009**

1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

(43) Articolo inserito dall'*art. 22, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.*

Art. 23. Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (44) **In vigore dal 2 aprile 2023**

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

- a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
- b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
- c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
- d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;
- e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
- f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
 - 1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
 - 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
 - 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto;
- g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
- h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;
- i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;
- l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;
- m) salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
- m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati; (45)
- n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
- o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto;

bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti; (46)

bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; (46)

bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti (46).

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

(45) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(46) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Sezione II

Pratiche commerciali aggressive (47)

Art. 24. Pratiche commerciali aggressive (48)

In vigore dal 21 settembre 2007

1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

(47) Sezione inserita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

(48) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

Art. 25. Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento (49) **In vigore dal 21 settembre 2007**

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
- b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
- c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
- d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
- e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

Art. 26. Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (50) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:

- a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
- b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;
- c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'*articolo 58* e l'*articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;
- d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali;
- e) salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2; (51)

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

(50) Articolo corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo II.

(51) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Capo III Applicazione (52)

Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale (53) In vigore dal 2 aprile 2023

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del *regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il *regolamento (CE) n. 2006/2004*, nei limiti delle disposizioni di legge. (60)

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. (56)

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato *regolamento (UE) 2017/2394* anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. (61)

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 14*,

commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'*articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro. (59)

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'*articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'*articolo 20, comma 3*.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'*articolo 21, commi 3 e 4*, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro. (57)

9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'*articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro. (62)

9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e 9-bis, l'Autorità tiene conto, ove

appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
 - b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
 - c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
 - d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
 - e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal *regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*;
 - f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. (62)
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione (64).

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. (58)

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli *articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. (54) (55)

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla *legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori. (63)

(52) Capo sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*. Originariamente la rubrica del presente Capo era la seguente: "Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria".

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha sostituito l'intero Capo III.

(54) Per la proroga di trenta giorni del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per il versamento delle suddette sanzioni, vedi l'*art. 9, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(55) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, n. 33*, dell'*Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16

settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(56) Comma inserito dall'*art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*.

(57) Comma modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(58) Comma modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(59) Comma inserito dall'*art. 263-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(60) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(61) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(62) Comma inserito dall'*art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(63) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 7, lett. d), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(64) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *Del. 15 novembre 2007*, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

Art. 27-bis. Codici di condotta (65) **In vigore dal 21 settembre 2007**

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.

5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.

(65) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

Art. 27-ter. Autodisciplina (66) **In vigore dal 21 settembre 2007**

1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'*articolo 27*, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della

pratica commerciale scorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorità, ai sensi dell'*articolo 27*, o il giudice competente.

3. Iniziativa la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all'Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

(66) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

Art. 27-quater. Oneri di informazione (67) **In vigore dal 21 settembre 2007**

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'*articolo 27-bis*, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili:

a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati ai sensi dell'*articolo 27-bis*;

b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.

(67) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

Titolo IV

Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria (68)

Capo I

Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite (69)

Art. 28. Ambito di applicazione **In vigore dal 21 settembre 2007**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime

disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita. (70)

(68) L'originaria denominazione «Capo III» è stata così modificata in «Titolo IV» dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

(69) L'originaria denominazione «Sezione I» è stata così modificata in «Capo I» dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*, che ha inserito l'intero Titolo IV.

(70) Comma corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146*.

Art. 29. Prescrizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art. 30. Divieti

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. E' vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Art. 31. Tutela dei minori

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

- a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
 - b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
 - c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
 - d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
-

Art. 32. Sanzioni

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall'*articolo 50 all'articolo 61*, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'*articolo 2, comma 20, lettera c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'*articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249*. (71)

(71) Comma così corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2.

Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

In vigore dal 3 settembre 2015

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista (72);
- b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del

professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile;

v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR; (73)

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V (73).

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

(72) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.

(73) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

Art. 34. Accertamento della vessatorietà delle clausole In vigore dal 23 ottobre 2005

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodottrici di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35. Forma e interpretazione In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,

tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.
 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'*articolo 37*.
-

Art. 36. Nullità di protezione In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli *articoli 33 e 34* sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
 - a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
 - b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
 - c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. (74)

(74) Comma così corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2.

Art. 37. Azione inibitoria In vigore dal 10 dicembre 2016

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'*articolo 137*, le associazioni rappresentative dei professionisti, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo. (75)

2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'*articolo 140*.

(75) Comma corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 4, lett. a), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

Art. 37-bis Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (76) **In vigore dal 2 aprile 2023**

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394*, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della *direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993*, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata *direttiva 93/13/CEE*, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'*articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. (77)

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2-bis. Qualora l'Autorità accerti, in alcuno dei contratti di cui al comma 1, l'utilizzo di clausole vessatorie come definite all'articolo 33, comma 1, applica una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 27, comma 9, primo periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'*articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. (79)

2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

- a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
- b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per

porvi rimedio;

c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;

d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;

e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal citato *regolamento (UE) 2017/2394*;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. (79)

2-quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli *articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità. (79)

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni. (78) (80)

6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

(76) Articolo inserito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(77) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, lett. b), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219* e, successivamente, dall'*art. 37, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(78) Per le modifiche al presente comma vedi l'*art. 5, comma 4, lett. c) e d), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219*.

(79) Comma inserito dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(80) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 8 agosto 2012, n. 23788*.

Art. 38. Rinvio

In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile. (81)

(81) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
Capo I
Disposizioni generali

Art. 39. Regole nelle attività commerciali
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

CAPO II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo

Art. 40. Credito al consumo (82)
In vigore dal 19 settembre 2010

[1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.]

(82) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*.

Art. 41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità (83)
In vigore dal 19 settembre 2010

[1. Ai fini di cui all'*articolo 40*, il CICR, apporta, ai sensi degli *articoli 122, comma 2, e 123, comma 2*, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal *decreto del Ministro del*

tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.]

(83) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.*

Art. 42. Inadempimento del fornitore (84) **In vigore dal 19 settembre 2010**

[1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.]

(84) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.*

Art. 43. Rinvio al testo unico bancario **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli *articoli 144 e 145* del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni. (85)

(85) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.*

Titolo III MODALITA' CONTRATTUALI

Art. 44. Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio **In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Capo I (86)
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI (87)

Art. 45. Definizioni (88)
In vigore dal 2 aprile 2023

1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

- a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- c) "beni":
 - 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
 - 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con elementi digitali");
 - 3) gli animali vivi; (89)
- d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
- d-bis) "dato personale": dato personale quale definito dall'*articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*; (90)
- e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; (91)
- f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore; (92)
- g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
 - 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
 - 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
 - 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
 - 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
- i) "locali commerciali":
 - 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;
 - 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;
- l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un

periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;

p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista;

q-bis) "servizio digitale":

1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; (93)

q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; (93)

q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; (93)

q-quinquies) "compatibilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; (93)

q-sexies) "funzionalità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; (93)

q-septies) "interoperabilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo (93).

(86) Il presente Capo, limitatamente agli artt. da 45 a 67, è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*. Precedentemente alle modifiche disposte dal citato *art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21* il Capo era suddiviso nelle seguenti Sezioni: Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt. 45-49) Sezione II - Contratti a distanza (artt. 50-61) Sezione III - Disposizioni comuni (artt. 62-63) Sezione IV - Diritto di recesso (artt. 64-67).

(87) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*. Precedentemente, il testo della rubrica era il seguente: «Particolari modalità di conclusione del contratto».

(88) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(89) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(90) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(91) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 9, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(92) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 9, lett. d), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(93) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 9, lett. e), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 46. Ambito di applicazione (94)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale. (95)

1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo. (96)

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

(94) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014.

(95) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

(96) Comma inserito dall'art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Art. 47. Esclusioni (97)**In vigore dal 11 agosto 2023**

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:

a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;

b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

d) di servizi finanziari;

e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'*Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*; (98)

h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; (99)

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore;

o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie (100).

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

(97) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(98) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62*, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018*.

(99) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 5, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*.

(100) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 11, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Sezione I

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 48. Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (101)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale

egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili; (102)

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; (103)

h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili (104).

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

(101) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(102) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 12, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(103) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 12, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(104) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 12, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Sezione II

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 49. Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (105)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; (106)

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'*articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*; (107)

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali; (108)

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; (109)

u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; (110)

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis. (111)

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

(105) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(106) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 13, lett. a), n. 1), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(107) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 13, lett. a), n. 2), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(108) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 13, lett. a), n. 3), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(109) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 13, lett. a), n. 4), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(110) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 13, lett. a), n. 5), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(111) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 13, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 49-bis. Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online (112)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresì al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all'articolo 18, comma 1, lettera n-bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;

b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;

c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;

d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.

2. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione, per quanto di competenza, delle norme contenute nel *decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, in materia di obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online.

(112) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 14, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 50. Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (113) **In vigore dal 2 aprile 2023**

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. (114)

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

(113) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(114) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 51. Requisiti formali per i contratti a distanza (115)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo. (116)

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare

l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. (117)

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

(115) Articolo modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(116) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 16, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(117) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 16, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 52. Diritto di recesso (118)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.

1-bis. Il periodo di recesso di quattordici giorni di cui al comma 1 è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte di un professionista, richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva. (119)

2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 del presente articolo termina dopo quattordici giorni, o, nei casi di cui al comma 1-bis, dopo trenta giorni a decorrere: (120)

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.

3-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a trentuno giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o all'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine. (121)

(118) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(119) Comma inserito dall'*art. 1, comma 17, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(120) Alinea così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(121) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 17, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 53. Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso (122)

In vigore dal 2 aprile 2023

1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina trenta giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. (123)

(122) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(123) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 54. Esercizio del diritto di recesso (124)
In vigore dal 13 giugno 2014

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

(124) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 55. Effetti del recesso (125)
In vigore dal 13 giugno 2014

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

(125) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 56. Obblighi del professionista nel caso di recesso (126)**In vigore dal 2 aprile 2023**

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista rispetta gli obblighi applicabili a norma del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*. (127)

3-ter. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo quando tale contenuto:

a) è privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;

b) riguarda unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;

c) è stato aggregato dal professionista ad altri dati e non può essere disaggregato o può esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;

d) è stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso. (127)

3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma 3-ter, lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. (127)

3-quinquies. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. (127)

3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 3-quater. (127)

(126) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(127) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 19, D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 57. Obblighi del consumatore nel caso di recesso (128)**In vigore dal 2 aprile 2023**

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).

2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. (129)

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52; (130)

2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

(128) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146* e modificato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(129) Comma inserito dall'*art. 1, comma 20, lett. a), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(130) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 20, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Art. 58. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori (131) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

(131) Articolo modificato dall'*art. 20-bis, comma 4, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 166* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 59. Eccezioni al diritto di recesso (132) **In vigore dal 2 aprile 2023**

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista; (133)

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:

1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;

2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso;

3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7 (134).

1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. (135)

1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo. (135)

(132) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(133) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 21, lett. a), n. 1), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(134) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 21, lett. a), n. 2), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

(135) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 21, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*.

Sezione III ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Art. 60. Ambito di applicazione (136) In vigore dal 13 giugno 2014

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

(136) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 61. Consegna (137) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.

3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

- a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
- b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
- c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

(137) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 62. Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento (138) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

(138) Articolo modificato dall'*art. 44, comma 10, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 63. Passaggio del rischio (139) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

(139) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 64. Comunicazione telefonica (140) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.

(140) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 65. Pagamenti supplementari (141)
In vigore dal 13 giugno 2014

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

(141) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Sezione IV
Disposizioni generali

Art. 66. Tutela amministrativa e giurisdizionale (142)
In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonché dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. (143)

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'*articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo. (145)

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (144)

(142) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(143) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(144) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(145) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

Art. 66-bis. Foro competente (146) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

(146) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 66-ter. Carattere imperativo (147) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.

2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.

(147) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 66-quater. Informazione e ricorso extragiudiziale (148) **In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. (149)

(148) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(149) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 66-quinquies. Fornitura non richiesta (150) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

(150) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 67. Tutela in base ad altre disposizioni (151) **In vigore dal 13 giugno 2014**

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.

2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(151) Articolo modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2009, n. 88* e dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n.*

141. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, che ha sostituito il Capo I, limitatamente agli artt. da 45 a 67, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Sezione IV-bis

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (152) (153)

Art. 67-bis. Oggetto e campo di applicazione (154)

In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli *articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies* si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli *articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies*.

3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità indipendenti di settore.

(152) Sezione inserita dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(153) Per le disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, vedi il *Regolamento 19 marzo 2010, n. 34*.

(154) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-ter. Definizioni (155)

In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'*articolo 50, comma 1, lettera a)*;

b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di

contratti a distanza;

d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a) del presente codice;

e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'*articolo 50*, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;

f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;

h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

(155) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza (156)

In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

- a) il fornitore;
- b) il servizio finanziario;
- c) il contratto a distanza;
- d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

(156) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore (157)
In vigore dal 17 gennaio 2012

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

- a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; (158)
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

(157) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

(158) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. a), L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario (159)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
- b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
- c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
- e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
- f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
- g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

(159) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza (160)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'*articolo 67-duodecies* e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'*articolo 67-terdecies*, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;

f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

(160) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-octies. Informazioni relative al ricorso (161)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;

b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

(161) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-novies. Comunicazioni mediante telefonia vocale (162)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:

1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;

2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;

4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;

5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'*articolo 67-duodecies* e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'*articolo 67-terdecies*, comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'*articolo 67-undecies*.

(162) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-decies. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni (163)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Oltre alle informazioni di cui agli *articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies* sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.

3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

(163) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-undecies. Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari (164)**In vigore dal 14 dicembre 2007**

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli *articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies, 67-novies e 67-decies*, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

(164) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-duodecies. Diritto di recesso (165)**In vigore dal 17 gennaio 2012**

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. (167)

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'*articolo 67-undecies*, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
 - 2) strumenti del mercato monetario;
 - 3) valori mobiliari;
 - 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
 - 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 - 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 - 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 - 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
 - b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
 - c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso; (166)
 - d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all' *articolo 67-undecies*, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'*articolo 67-septies*, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'*articolo 67-septies*, comma 1, lettera d).

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli *articoli 67*, comma 6, e *77*.

8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

(165) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

(166) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. b), L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

(167) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 169, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

Art. 67-ter decies. Pagamento del servizio fornito prima del recesso (168) **In vigore dal 17 gennaio 2012**

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'*articolo 67-duodecies*, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L'importo di cui al comma 1 non può:

a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b) essere di entità tale da poter costituire una penale.

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'*articolo 67-septies*, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'*articolo 67-duodecies*, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. (169)

5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. (170)

6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

(168) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

(169) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. c), L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

(170) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. d), L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

Art. 67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza (171) In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'*articolo 67-sexies*, comma 1, lettera f).

2. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'*articolo 146* del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

(171) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-quinquies decies. Servizi non richiesti (172) **In vigore dal 14 dicembre 2007**

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall'*articolo 67-septies decies*, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli *articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26*.

(172) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-sexies decies. Comunicazioni non richieste (173) **In vigore dal 13 luglio 2011**

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

- a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
- b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'*articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. (174)

(173) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

(174) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 67-septies decies. Sanzioni (175)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

(175) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-octies decies. Irrinunciabilità dei diritti (176)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

(176) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-novies decies. Ricorso giurisdizionale o amministrativo (177)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'*articolo 137*, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'*articolo 137*, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'*articolo 140*.
3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

(177) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-vicies. Composizione extragiudiziale delle controversie (178)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

(178) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-vicies semel. Onere della prova (179)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

- a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- c) l'esecuzione del contratto;
- d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'*articolo 33*, comma 2, lettera t).

(179) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Art. 67-vicies bis. Misure transitorie (180)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

(180) Articolo inserito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*, che ha inserito l'intera Sezione IV-bis.

Capo II
Commercio elettronico

Art. 68. Rinvio
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I

Contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (181)

Art. 69. Definizioni (182)
In vigore dal 21 giugno 2011

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "contratto di multiproprietà": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;

b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;

e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;

h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività specifici;

l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.

2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

(181) Capo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*.

(182) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 70. Pubblicità (183)
In vigore dal 21 giugno 2011

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.
3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

(183) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 71. Informazioni precontrattuali (184)
In vigore dal 21 giugno 2011

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
 - a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
 - b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
 - c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
 - d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

(184) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 72. Requisiti del contratto (185)**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
 - a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
 - b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

(185) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 72-bis. Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà (186)**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

(186) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 73. Diritto di recesso (187) **In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.

2. Il periodo di recesso si calcola:

- a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
- b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).

3. Il periodo di recesso scade:

a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.

5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

(187) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 74. Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso (188)

In vigore dal 21 giugno 2011

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, nè è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

(188) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 75. Acconti (189)**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

(189) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 76. Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (190)**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia

conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

(190) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 77. Risoluzione dei contratti accessori (191) **In vigore dal 21 giugno 2011**

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli *articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

(191) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 78. Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali (192) **In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore.

2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.

4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

(192) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 79. Tutela amministrativa e giurisdizionale (193) **In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.

2. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

(193) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 80. Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale (194) **In vigore dal 21 giugno 2011**

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al *decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'*articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*.

(194) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Art. 81. Sanzioni (195)

In vigore dal 13 giugno 2014

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 66. (196)

(195) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

(196) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

Art. 81-bis. Tutela in base ad altre disposizioni (197)**In vigore dal 21 giugno 2011**

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, nè limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.

(197) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*, che ha sostituito l'intero Capo I.

Capo II
Servizi turistici

Art. 82. Ambito di applicazione (198)**In vigore dal 21 giugno 2011**

- [1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83 (199).
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.]

(198) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79*.

(199) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Art. 83. Definizioni (200)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore: il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.]

(200) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 84. Pacchetti turistici (201)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo (202).]

(201) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

(202) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.*

Art. 85. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici (203)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.]

(203) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici (204) **In vigore dal 21 giugno 2011**

[1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

- a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
- c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
- d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
- e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
- f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100 nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100; (205)
- g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
- h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
- n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
- o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
- p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

]

(204) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

(205) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

Art. 87. Informazione del consumatore (206) **In vigore dal 21 giugno 2011**

[1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

- a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
- b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
- c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
- d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenni all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
- e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.]

(206) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 88. Opuscolo informativo (207) **In vigore dal 21 giugno 2011**

[1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.]

(207) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 89. Cessione del contratto (208)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.]

(208) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 90. Revisione del prezzo (209)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.]

(209) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 91. Modifiche delle condizioni contrattuali (210)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.]

(210) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 92. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio (211)

In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.]

(211) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 93. Mancato o inesatto adempimento (212)

In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.]

(212) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 94. Responsabilità per danni alla persona (213) (214)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.]

(213) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 12, D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, a decorrere dal 29 maggio 2006.*

(214) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 95. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona (215)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. (216)

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile. (216)

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.]

(215) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

(216) Comma così corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2.

Art. 96. Esonero di responsabilità (217)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.]

(217) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 97. Diritto di surrogazione (218)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.]

(218) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 98. Reclamo (219)
In vigore dal 21 giugno 2011

[1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.]

(219) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

Art. 99. Assicurazione (220)

In vigore dal 21 giugno 2011

- [1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.]

(220) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

**Art. 100. Fondo di garanzia (221)
In vigore dal 21 giugno 2011**

- [1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. (222)
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. (224)
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349. (223)]

(221) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. m), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.*

(222) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.*

(223) Comma così modificato dall'*art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.*

(224) Comma inserito dall'*art. 15, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.*

Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici

**Art. 101. Norma di rinvio
In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa

vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI

Art. 102. Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'*articolo 103*, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'*articolo 103*, comma 1, lettere b) e c), e gli *articoli 104* e *105*.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli *articoli da 104 a 108* se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 103. Definizioni

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'*articolo 3*, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Art. 104. Obblighi del produttore e del distributore**In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'*articolo 107*. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'*articolo 106*, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105. Presunzione e valutazione di sicurezza
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
 2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
 3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
-

Art. 106. Procedure di consultazione e coordinamento In vigore dal 3 settembre 2015

1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'*articolo 107*, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni. (225)
 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'*articolo 107* sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia. (225)
 3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
 4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'*articolo 137*, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
-

(225) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 107. Controlli**In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Le amministrazioni di cui all'*articolo 106*, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. (226)

2. Le amministrazioni di cui all'*articolo 106* possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporlo o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'*articolo 106* intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'*allegato II*.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli *articoli 28 e 30*, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione

e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'*articolo 106*, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'*allegato II*, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

- a) il produttore;
- b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
- c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

(226) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 108. Disposizioni procedurali In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'*articolo 107* che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'*articolo 107*, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli *articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del

provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'*articolo 107*, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. (227)

(227) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Art. 109. Sorveglianza del mercato In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'*articolo 106*, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'*articolo 106* assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110. Notificazione e scambio di informazioni In vigore dal 3 settembre 2015

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'*articolo 107*, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché

eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. (228)

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'*allegato II*.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. (228)

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'*articolo 106* devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza. (228)

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea. (228)

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

(228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 111. Responsabilità del produttore **In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 112. Sanzioni
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'*articolo 107*, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'*articolo 107*, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro (229).
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'*articolo 107*, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'*articolo 104*, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo *art. 104*, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

(229) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016*. In virtù di quanto previsto dall'*art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016*, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 113. Rinvio
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Art. 114. Responsabilità del produttore
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 115. Prodotto e produttore (230)
In vigore dal 14 dicembre 2007

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. (231)

(230) Rubrica così sostituita dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(231) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Art. 116. Responsabilità del fornitore
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.

Art. 117. Prodotto difettoso
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Art. 118. Esclusione della responsabilità
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. La responsabilità è esclusa:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla

conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Art. 119. Messa in circolazione del prodotto
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
 3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
-

Art. 120. Prova
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'*articolo 118*. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'*articolo 118*, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
-

Art. 121. Pluralità di responsabili
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
-

Art. 122. Colpa del danneggiato
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
 3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
-

Art. 123. Danno risarcibile
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
 - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
 - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
-

Art. 124. Clausole di esonero da responsabilità
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

Art. 125. Prescrizione
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

Art. 126. Decadenza
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127. Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre

leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla *legge 31 dicembre 1962, n. 1860*, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DICONSUMO
Capo I
Della vendita di beni (232)

Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni (233)
In vigore dal 10 dicembre 2021

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
- b) consumatore: la persona fisica di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera a);
- c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
- d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
- e) bene:
 - 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
 - 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi digitali");
 - 3) gli animali vivi;
- f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
- g) servizio digitale:
 - 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
 - 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
- h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono

normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware o il software;

i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;

m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d'opera e di materiali;

q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all'asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della *direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019*, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:

a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;

b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l'inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

(232) L'originario Capo I, comprendente gli articoli da 128 a 135, è stato così sostituito con l'attuale Capo I, comprendente gli articoli da 128 a 135-septies, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*. Precedentemente la rubrica del presente Capo era la seguente: «Della vendita dei beni di consumo».

(233) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 129. Conformità dei beni al contratto (234)

In vigore dal 10 dicembre 2021

1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli *articoli 130 e 131* in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 132*.

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;

b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;

c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e

d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;

b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,

d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

(234) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 130. Obblighi del venditore e condotta del consumatore (235)**In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all'*articolo 129, comma 3, lettera d)*, quando, anche alternativamente, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;

c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a

fornirglieli, nel periodo di tempo:

a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure

b) indicato all'*articolo 133*, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo.

3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.

4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'*articolo 129*, comma 3, e dell'*articolo 130*, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

(235) Articolo modificato dall'*art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 131. Errata installazione dei beni (236) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. L'eventuale difetto di conformità che deriva dall'errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:

a) l'installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure

b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

(236) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 132. Diritti dei terzi (237) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. I rimedi di cui all'articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli *articoli 129 e 130*, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

(237) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 133. Responsabilità del venditore (238) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'*articolo 61* e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'*articolo 130*, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

(238) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 134. Diritto di regresso (239) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'*articolo 130*, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona

o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

(239) Articolo corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135. Onere della prova (240) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all'*articolo 133, comma 2*, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

(240) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135-bis. Rimedi (241) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

- a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
- b) l'entità del difetto di conformità; e
- c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o

se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;

b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure

d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

(241) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021.

Art. 135-ter. Riparazione o sostituzione (242) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a) senza spese;

b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e

c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.

3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.

4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

(242) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135-quater. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto (243) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.
3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
 - a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e
 - b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

(243) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135-quinquies. Garanzie convenzionali (244) **In vigore dal 10 dicembre 2021**

1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.

2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;

b) nome e indirizzo del garante;

c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;

d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e

e) le condizioni della garanzia convenzionale.

3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.

(244) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135-sexies. Carattere imperativo delle disposizioni (245) In vigore dal 10 dicembre 2021

1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.

3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

(245) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Art. 135-septies. Tutela in base ad altre disposizioni (246) In vigore dal 10 dicembre 2021

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.

(246) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170*, che ha sostituito l'intero Capo I; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 170/2021*.

Capo I-bis

Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (247)

Art. 135-octies. Ambito di applicazione e definizioni (248) **In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

b) servizio digitale:

1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure

2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;

c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente capo;

e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto del presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;

f) consumatore: la persona fisica di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a)*;

g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;

h) dati personali: i dati personali quali definiti all'*articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679*;

i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;

l) compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;

m) funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;

n) interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;

o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.

6. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale.

(247) Il Capo I-bis, comprendente gli articoli da 135-octies a 135-vicies ter, è stato inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

(248) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-novies. Esclusioni (249) **In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo 135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:

a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;

b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'*articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva*;

c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;

e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software specifico;

g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;

h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della *direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio* relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L'articolo 135-vicies semel non si applica se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:

a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.

6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal *regolamento (UE) 2016/679*, nonché dal *decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101* e dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.

7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

(249) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-decies. Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto (250)**In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.

2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:

a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore;

b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uso dal consumatore.

3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies.

4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;

b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;

c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e

d) essere aggiornato come previsto dal contratto.

5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;

b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:

1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio

digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.

(250) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-undecies. Obblighi del professionista e condotta del consumatore (251) In vigore dal 11 dicembre 2021

1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:

a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.

3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata di tale periodo.

4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

(251) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-duodecies. Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale (252) In vigore dal 11 dicembre 2021

1. L'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se:

a) il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure

b) il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.

(252) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-terdecies. Diritti dei terzi (253)

In vigore dal 11 dicembre 2021

1. I rimedi di cui all'articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del servizio digitale in conformità a quanto previsto dall'articolo 135-decies, commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

(253) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-quaterdecies. Responsabilità del professionista (254)

In vigore dal 11 dicembre 2021

1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2.

2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).

3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).

4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.

5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.

6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura.

(254) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-quindecies. Diritto di regresso (255)

In vigore dal 11 dicembre 2021

1. Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l'esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

(255) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-sexiesdecies. Onere della prova (256)

In vigore dal 11 dicembre 2021

1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-decies, commi 1 e 2, è a carico del professionista.

2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.

3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.

4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall'articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'articolo 135-quaterdecies, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.

(256) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-septiesdecies. Rimedio per la mancata fornitura (257) **In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Se il professionista ha omissso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.

2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:

a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;

b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.

3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135-noviesdecies a 135-vicies.

(257) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-octiesdecies. Rimedi per difetti di conformità (258)

In vigore dal 11 dicembre 2021

1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti:

- a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di difetto di conformità; e
- b) l'entità del difetto di conformità.

3. Il professionista rende il contenuto digitale o il servizio digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un congruo termine a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore intendeva farne.

4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno dei casi seguenti:

a) il rimedio del ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;

b) il professionista non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;

c) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del professionista di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale;

d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure

e) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse stato conforme. Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.

6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova riguardo al fatto che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del professionista.

(258) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-noviesdecies. Risoluzione del contratto (259)**In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in

cui manifesta la volontà di risolvere il contratto.

2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato risolto.

3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal *regolamento (UE) 2016/679* nonché dal *decreto legislativo n. 101 del 2018*.

4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;

b) si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;

c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

8. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.

9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.

(259) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-vicies. Rimborso al consumatore (260)
In vigore dal 11 dicembre 2021

1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell'articolo 135-octiesdecies, commi 4 e 5, o dell'articolo 135-noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.
2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.

(260) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-vicies semel. Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale (261)
In vigore dal 11 dicembre 2021

1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
 - b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
 - c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
 - d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies.
4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.

(261) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-vicies bis. Carattere imperativo delle disposizioni (262) **In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o dell'informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

(262) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Art. 135-vicies ter. Tutela in base ad altre disposizioni (263) **In vigore dal 11 dicembre 2021**

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

(263) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'efficacia e l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 173/2021*.

Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (265)
In vigore dal 3 settembre 2015

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». (264)

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'*articolo 137* e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. (264) (266)

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. E' compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

(264) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(265) Vedi, anche, gli *articoli 8, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78*, il comma 3 dell'*art. 30-octies, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141* - aggiunto dal comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64* - e il comma 2 dell'*art. 46, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*.

(266) Per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.u.) vedi, per il triennio 2012-2015, il *D.P.C.M. 12 luglio 2012*.

Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (268) (269)**In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. (267)

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli *articoli 46* e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. (267) (271)

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. (267) (270)

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli *articoli 46* e seguenti del citato testo unico, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'*articolo 139*, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. (267)

(267) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(268) A norma dell'*art. 4, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28* ogni rinvio all'elenco di cui al presente articolo, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall'*articolo 140-quinquies*, comma 1, del presente provvedimento solo se espressamente previsto.

(269) Vedi, anche, la lettera d) del comma 1 dell'*art. 10-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(270) Per l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui al presente comma, vedi:

- l'art. unico, Decreto 2 dicembre 2005;
- l'art. unico, Decreto 27 novembre 2006;
- l'art. unico, Decreto 14 febbraio 2008;
- l'art. unico, Decreto 5 novembre 2008;
- l'art. unico, Decreto 21 dicembre 2009;
- l'art. unico, Decreto 17 dicembre 2010;
- l'art. unico, Decreto 14 dicembre 2011;
- l'art. unico, Decreto 17 dicembre 2012;
- l'art. unico, Decreto 19 dicembre 2013;
- l'art. unico, Decreto 22 dicembre 2014;
- l'art. unico, Decreto 21 dicembre 2015;
- l'art. unico, Decreto 30 novembre 2016;
- l'art. unico, Decreto 15 novembre 2017.

(271) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 dicembre 2012, n. 260*.

Art. 138. Agevolazioni e contributi (272) (273) **In vigore dal 1 gennaio 2019**

[1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla *legge 5 agosto 1981, n. 416*, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 137*.]

(272) Articolo abrogato dall'*art. 32, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(273) Per particolari disposizioni relative ai contributi per l'anno 2009, vedi l'*art. 10-sexies, comma 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

Titolo II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (274)

Art. 139. Legittimazione ad agire (280) (281) **In vigore dal 19 maggio 2021**

[1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'*articolo 137* sono legittimate ad agire, ai sensi dell'*articolo 140*, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'*articolo 2*, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (275):

a) *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, e *legge 30 aprile 1998, n. 122*, concernenti l'esercizio delle attività televisive (276);

b) *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541*, come modificato dal *decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44*, e *legge 14 ottobre 1999, n. 362*, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

b-bis) *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; (277)

b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,

sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori); (278)

b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (279).

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'*articolo 140*, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.]

(274) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 449, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Tale disposizione diventa efficace:

- a decorrere dal 29 giugno 2008, ai sensi di quanto disposto dal *comma 447 del predetto art. 2, L. 244/2007*;
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*;
- a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 19, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.
- a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dal *D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

Precedentemente, il testo della rubrica era il seguente: "Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia".

(275) Alinea così modificato dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(276) Lettera così modificata dall'*art. 16, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(277) Lettera aggiunta dall'*art. 85, comma 5-bis, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*, come inserito dall'*art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 147*.

(278) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(279) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 3 maggio 2019, n. 37*.

(280) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31*, a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019*, come modificato dall'*art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e dall'*art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019*.

(281) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198*.

Art. 140. Procedura (285) (286)

In vigore dal 19 maggio 2021

[1. I soggetti di cui all'*articolo 139* sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale (283):

- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'*articolo 139*, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'*articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'*articolo 141*. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del

luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. (284)

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'*articolo 139* l'azione inibitoria prevista dall'*articolo 37* in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'*articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo*. (282)

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'*articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249*.]

(282) Comma prima corretto da *Comunicato 3 gennaio 2006*, pubblicato nella G.U. 3 gennaio 2006, n. 2 e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 17-bis dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.

(283) Alinea così modificato dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

(284) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(285) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31*, a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019*, come modificato dall'*art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e dall'*art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019*.

(286) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198*.

Art. 140-bis. Azione di classe (297) (287) (298) **In vigore dal 19 maggio 2021**

[1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui

partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. (291)

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela: (292)

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; (289)

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; (293)

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. (294)

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. (295)

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. (288)

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. (290)

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o

stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. (296)

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».]

(287) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 446, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 49, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99*, tali ultime disposizioni si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data del 15 agosto 2009 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del predetto *art. 49, L. 99/2009*.

Tale disposizione diventa efficace:

- a decorrere dal 29 giugno 2008, ai sensi di quanto disposto dal *comma 447 del predetto art. 2, L. 244/2007*;
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*;
- a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dall'*art. 19, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*;
- a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo *art. 2, comma 447, L. 244/2007*, come modificato dal *D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(288) Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 2, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 marzo 2012, n. 27*).

(289) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(290) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. g), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(291) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(292) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(293) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(294) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(295) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(296) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. h), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(297) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31*, a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019*, come modificato dall'*art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*, e dall'*art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019*.

(298) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198*, l'*art. 15, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28* e l'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3*.

Titolo II.1 (299)

AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI

Art. 140-ter. Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione (300)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
- d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020*;
- e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
- f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
- g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all'*articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020*, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
- h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
- i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori.

3. L'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate.

4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.

(299) Titolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

(300) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-quater. Legittimazione ad agire (301)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'*articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017*, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020*, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.

2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.

(301) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-quinquies. Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere (302)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 è istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.

2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;

b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori, nelle materie di cui all'allegato II-septies, e l'assenza di fine di lucro;

c) non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell'insolvenza;

d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;

e) previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si applica l'*articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, in quanto compatibile;

f) rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attività effettivamente svolta a

tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.

3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'*articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017*, che facciano richiesta di essere legittimati.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 è resa pubblica, nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2. (303)

(302) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

(303) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 luglio 2023*.

Art. 140-sexies. Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio (304) **In vigore dal 7 aprile 2023**

1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

(304) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-septies. Azioni rappresentative (305)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.
2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.
4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente.
5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
7. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
8. La domanda è inammissibile:
 - a) quando è manifestamente infondata;
 - b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
 - c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;
 - d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;
 - e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;
 - f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio

dell'azione.

9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.

10. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

11. Si applica l'*articolo 840-ter, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile*.

(305) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-octies. Provvedimenti inibitori (306) **In vigore dal 7 aprile 2023**

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l'adozione di provvedimenti inibitori.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.

3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'*articolo 840-quinquies del codice di procedura civile*.

4. L'ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli *articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile*.

6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l'ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.

7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'*articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile*.

8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

(306) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-novies. Provvedimenti compensativi (307) **In vigore dal 7 aprile 2023**

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli *articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile*, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'*articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile*. E' esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo *articolo 840-sexies*.

3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

(307) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-decies. Accordi di natura transattiva e conciliativa (308) **In vigore dal 7 aprile 2023**

1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole.

3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.

4. Si applica l'*articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile*.

5. Si applica, altresì, l'*articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile* in quanto compatibile.

(308) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-undecies. Informazioni sulle azioni rappresentative (309)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

(309) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-duodecies. Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza (310)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli *articoli 2943 e 2945 del codice civile*, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impedito le decadenze previste a carico dei consumatori.

(310) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-terdecies. Misure di coercizione indiretta (311)
In vigore dal 7 aprile 2023

1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all'articolo 140-octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e

del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies.

(311) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Art. 140-quaterdecies. Spese del procedimento (312) **In vigore dal 7 aprile 2023**

1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'*articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, ridotta alla metà. Non si applica l'*articolo 13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002*.

(312) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*, che ha inserito il Titolo II.1; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

Titolo II-bis RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (313)

Art. 141. Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione (314) **In vigore dal 30 giugno 2023**

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e);
- d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f);
- e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista;
- f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
- g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
- h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
- i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141-octies;
- l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
- m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati

a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.

2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:

a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;

b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:

a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;

b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;

c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.

6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:

a) *articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; (316)

b) *articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249*, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

c) *articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo. (315)

8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;

b) ai servizi non economici d'interesse generale;

c) alle controversie fra professionisti;

d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;

- e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
- f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
- g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
- h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.

10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

(313) Intitolazione inserita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.*

(314) Articolo modificato dall'*art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.*

(315) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, lett. a), D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68.*

(316) Lettera così modificata dall'*art. 44, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Art. 141-bis. Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR (317) (318) **In vigore dal 3 settembre 2015**

1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di:

- a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
- b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall'*articolo 45, comma 1, lettera l)*;
- c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica;
- d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
- e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
- f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:

- a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
- b) la controversia è futile o temeraria;
- c) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
- d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;

e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;

f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.

3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.

4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:

a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;

b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attività da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;

c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;

d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

5. E' fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:

a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza

b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza

c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.

6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a).

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.

8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o più associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'*articolo 137*.

9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.

10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorità competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle

informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

(317) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(318) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 141-ter. Negoziazioni paritetiche (319) (320) **In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:

a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;

b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;

c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;

d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;

e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'*articolo 137*, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

(319) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(320) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 141-quater. Trasparenza, efficacia, equità e libertà (321) (322)
In vigore dal 3 settembre 2015

1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:

- a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;
- b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma;
- c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;
- d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
- e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;
- g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2;
- h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
- i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di regole;
- l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
- m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
- n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
- o) la durata media della procedura ADR;
- p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
- q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.

2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d'attività. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:

- a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
- b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;
- c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
- d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
- e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
- f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

- g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
- h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.

3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
- b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
- c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
- d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
- e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.

4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che:

- a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
- b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
- c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato.

5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:

- a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
- b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
 - 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
 - 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
 - 3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
- c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;
- d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

(321) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(322) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 141-quinquies. Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza (323)

(324)**In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.

(323) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(324) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

Art. 141-sexies. Informazioni e assistenza ai consumatori (325) (326)**In vigore dal 3 settembre 2015**

1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione

europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.

8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.

9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

(325) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.*

(326) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.*

Art. 141-septies. Cooperazione (327) (328) **In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E' incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

(327) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.*

(328) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

**Art. 141-octies. Autorità competenti e punto di contatto unico (329) (331)
In vigore dal 1 luglio 2018**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:

a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;

b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (330)

c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;

e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;

g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

(329) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

(330) Lettera inserita dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

(331) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

Art. 141-novies. Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie (332) (333)**In vigore dal 3 settembre 2015**

1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando:

- a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
- b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro
- c) le proprie norme procedurali;
- d) le loro tariffe, se del caso;
- e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
- f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
- g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
- h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2;
- i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.

2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.

3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:

- a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
- b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;
- c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
- d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
- e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
- f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a);
- h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

(332) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

(333) Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130.

Art. 141-decies. Ruolo delle autorità competenti (334) (335)
In vigore dal 3 settembre 2015

1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. (336)

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

- a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
- b) le loro tariffe, se del caso;
- c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
- d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
- e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
- f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
- g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione:

- a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;

b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;

c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.

(334) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(335) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(336) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi, per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, la *Deliberazione 17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com*.

Parte VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 142. Modifiche al codice civile In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1469-bis

Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

Art. 143. Irrinunciabilità dei diritti In vigore dal 23 ottobre 2005

1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Art. 144. Aggiornamenti In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

**Art. 144-bis. Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori (337)
In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'*articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo *articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394*, in materia di: (341)

[a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; (338)]

[b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; (338)]

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

[f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I; (338)]

[g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; (338)]

h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. (339)

2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'*articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394*, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'*articolo 9 dello stesso regolamento* e li esercitano conformemente all'*articolo 10 del medesimo regolamento*, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato *regolamento (UE) 2017/2394*, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'*articolo 9 del citato regolamento*, in conformità all'*articolo 10 del medesimo regolamento*, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti. (342) (346)

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'*articolo 139*, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'*articolo 137*.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, ai fini dell'applicazione del *regolamento (UE) 2017/2394* il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni. (343)

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 27, comma 4*.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 27, comma 12*.

8. Ai sensi degli *articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394*, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'*articolo 27*. (344)

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato *regolamento (UE) 2017/2394*. (343)

9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'*articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302*. In relazione al *regolamento (UE) 2018/302*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata autorità competente ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394*. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo *regolamento (UE) 2018/302*, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice. (345)

9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'*articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302*. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'*articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*. (340)

(337) Articolo inserito dall'*art. 19, comma 1, legge 6 febbraio 2007, n. 13* e poi così sostituito dall'*art. 22, comma 1, lett. b), L. 7 luglio 2009, n. 88*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso *art. 22, L. n. 88/2009*.

(338) Lettera soppressa dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(339) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*.

(340) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. b), L. 3 maggio 2019, n. 37*.

(341) Alinea così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. d), n. 1), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(342) Comma così sostituito dall'*art. 37, comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(343) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. d), n. 3), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(344) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. d), n. 4), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(345) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. b), L. 3 maggio 2019, n. 37* e, successivamente, così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. d), n. 5), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(346) Vedi, anche, il *Regolamento 30 agosto 2022, n. 53*.

Art. 145. Competenze delle regioni e delle province autonome

In vigore dal 23 ottobre 2005

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Art. 146. Abrogazioni**In vigore dal 23 ottobre 2005**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) il *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224*, così come modificato dal *decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25*, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183*;

b) la *legge 10 aprile 1991, n. 126*, così come modificata dalla *legge 22 febbraio 1994, n. 146*, recante norme per l'informazione del consumatore;

c) il *decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50*, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

d) *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74*, così come modificato dal *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67*, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

e) *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111*, così come modificato dalla *legge 5 marzo 2001, n. 57*, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

f) la *legge 30 luglio 1998, n. 281*, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla *legge 24 novembre 2000, n. 340*, dal *decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224*, e dall'*articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001; sono fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 7*, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'*articolo 136* e alle agevolazioni di cui all'*articolo 138*;

g) il *decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427*, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

h) il *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

i) il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63*, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

l) il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67*, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

m) il *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84*, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

n) il *decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224*, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

o) il *decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172*, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell'*articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

q) il comma 9 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

r) commi 4 e 5 dell'*articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni;

s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;

t) la *legge 6 aprile 2005, n. 49*, recante modifiche all'*articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74*, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

a) il *decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903*, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

b) il *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76*, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

c) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78*, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

d) il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115*, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Allegato I (347)

In vigore dal 2 aprile 2023

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

A. Istruzioni tipo sul recesso

- ai sensi dell'*art. 49, comma 4*, -

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno [1].

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci ([2]) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio [3].

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso [4].

[5]

[6]

Istruzioni per la compilazione:

[1.] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

- a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;
- b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;
- c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.»;
- d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;
- e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

[2.] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

[3.] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

[4.] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

[5.] Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

- «Ritireremo i beni.»; oppure

- «È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b) Inserire:

- «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

- «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,

- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].», oppure

- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

[6.] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo

- ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) -

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

- Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e l'indirizzo di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

- Con la presente io/noi (*) notificiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)
 - Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
 - Nome del/dei consumatore(i)
 - Indirizzo del/dei consumatore(i)
 - Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
 - Data
- (*) Cancellare la dicitura inutile.

(347) Allegato inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21*, a decorrere dal 13 giugno 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 21/2014*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. a), b) e c), D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26*. Precedentemente, il presente allegato era stato abrogato dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221*.

Allegato II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)

In vigore dal 23 ottobre 2005

Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

- a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
- b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
- c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
- d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale

informazione.

5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

- a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
- b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
- c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato II-bis

(di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (348)

In vigore dal 21 giugno 2011

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto:

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli

importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:

Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):

Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

È possibile aderire ad un sistema di scambio?

In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore:

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)

Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia,

informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

(348) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-ter

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (349)

In vigore dal 21 giugno 2011

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.

Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.

Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli

scontati).

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.

Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,

informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

(349) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

In vigore dal 21 giugno 2011**FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA****Parte 1:**

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.

Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).

Durata del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:**Informazioni generali:**

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.

È vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:**Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:**

condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,

indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,

eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

(350) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-quinquies

(di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4) (351)

In vigore dal 21 giugno 2011**FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO**

Parte 1:

Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:

Breve descrizione del prodotto.

Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.

Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto.

Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.

Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).

Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).

L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:**Informazioni generali:**

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.

Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi.

Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.

In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.

Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio,

indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Conferma della ricezione delle informazioni.

Firma del consumatore.

(351) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2) (352)

In vigore dal 21 giugno 2011

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.

Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.

Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.

Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.

Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

Divieto di acconti.

Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.

Notifica di recesso

A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)

Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto

Data di conclusione del contratto (*)

Nome del consumatore/dei consumatori (***)

Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)

Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***)

Data (***)

(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore

(**) Cancellare la dicitura inutile

(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto

Conferma della ricezione delle informazioni

Firma del consumatore

(352) Allegato aggiunto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Allegato II-septies (353)

In vigore dal 7 aprile 2023

1) *Articoli da 114 a 127 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le norme di cui al *DPR 24 maggio 1988, n. 224*, di recepimento della *direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985*, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

2) *Articoli da 33 a 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui alla *legge 6 febbraio 1996, n. 52*, di recepimento della *direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993*, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

3) *Regolamento (CE) 1997/2027 del Consiglio, del 9 ottobre 1997*, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

4) *Articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» in cui sono confluite le disposizioni di cui al *decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84*, di attuazione della *direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998*, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

5) *Articoli da 128a 135-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della *direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999*, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

6) *Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, recante «Attuazione della *direttiva 2000/31/CE* relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», in attuazione della *direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000*, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»): *articoli 5, 6, 7, 10 e 11*.

7) *Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, recante «Attuazione della *direttiva 2001/83/CE* relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))» e *decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274*, recante «Disposizioni correttive al *decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, recante attuazione della *direttiva 2001/83/CE* relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano», in attuazione della *direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001*, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: *articoli da 86 a 90 e articoli 98 e 100*.

8) *Articoli dal 103 al 113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in attuazione della *direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001*, relativa alla sicurezza generale dei prodotti: *articoli 3 e 5*.

9) *Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» -

Recepimento delle *direttive 2002/19/CE* (direttiva accesso), *2002/20/CE* (direttiva autorizzazioni), *2002/21/CE* (direttiva quadro) e *2002/22/CE* (direttiva servizio universale), in attuazione della *direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002*, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»): *articolo 10* e capo IV.

10) *Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», in attuazione della *direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002*, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»): *articoli da 4 a 8 e 13*.

11) *Articoli dal 67-bis al 67-vicies bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», in attuazione della *direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002*, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la *direttiva 90/619/CEE del Consiglio* e le *direttive 97/7/CE e 98/27/CE*.

12) *Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002*, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

13) *Regolamento (CE) 2004/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004*, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

14) *Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145*, recante «Attuazione dell'articolo 14 della *direttiva 2005/29/CE* che modifica la *direttiva 84/450/CEE* sulla pubblicità ingannevole» e *decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146*, recante «Attuazione della *direttiva 2005/29/CE* relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le *direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE*, e il *Regolamento (CE) n. 2006/2004*», in attuazione della *direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005*, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la *direttiva 84/450/CEE del Consiglio* e le *direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e il *regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio* («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

15) *Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145*, recante «Attuazione dell'articolo 14 della *direttiva 2005/29/CE* che modifica la *direttiva 84/450/CEE* sulla pubblicità ingannevole», in attuazione della *direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006*, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

16) *Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, recante «Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno» in recepimento della *direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006*, relativa ai servizi nel mercato interno.

17) *Regolamento (CE) 2006/1107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006*, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

18) *Regolamento (CE) 2007/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007*, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

19) *Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, recante «Attuazione della *direttiva 2008/48/CE* relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del *testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993)* in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», in attuazione della *direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008*, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la *direttiva 87/102/CEE*.

20) *Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79*, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», in attuazione della *direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009*, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

21) *Regolamento (CE) 2008/1008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008*, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

22) *Regolamento (CE) 2008/1272 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008*, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga

le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

23) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante «Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)», in attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

24) Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE: articolo 3 e allegato I.

25) Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE: articolo 3 e allegato I.

26) Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE», in attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

27) Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia», in attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia: articolo 14 e allegato I.

28) Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II)» in attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione («solvibilità II»): articoli da 183 a 186.

29) Regolamento (CE) 2009/392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

30) Regolamento (CE) 2009/924 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001.

31) Regolamento (CE) 2009/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

32) Regolamento (CE) 2009/1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

33) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in attuazione «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», in attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi»): articoli da 9 a 11, articoli da 19 a 26 e articolo 28-ter.

34) Regolamento (CE) 2010/66 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE): articoli 9 e 10.

35) Regolamento (UE) 2010/1177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

- 36) *Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44*, recante «Attuazione della *direttiva 2011/61/UE*, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le *direttive 2003/41/CE* e *2009/65/CE* e i *regolamenti (CE) n. 1060/2009* e *(UE) n. 1095/2010*» in attuazione della *direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011*, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le *direttive 2003/41/CE* e *2009/65/CE* e i *regolamenti (CE) n. 1060/2009* e *(UE) n. 1095/2010* (354).
- 37) *Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21*, recante «Attuazione della *direttiva 2011/83/UE* sui diritti dei consumatori, recante modifica delle *direttive 93/13/CEE* e *1999/44/CE* e che abroga le *direttive 85/577/CEE* e *97/7/CE*» in attuazione della *direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011*, sui diritti dei consumatori, recante modifica della *direttiva 93/13/CEE del Consiglio* e della *direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e che abroga la *direttiva 85/577/CEE del Consiglio* e la *direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.
- 38) *Regolamento (UE) 2011/181 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011*, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004*.
- 39) *Regolamento (UE) 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011*, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i *regolamenti (CE) n. 1924/2006* e *(CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* e abroga la *direttiva 87/250/CEE della Commissione*, la *direttiva 90/496/CEE del Consiglio*, la *direttiva 1999/10/CE della Commissione*, la *direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, le *direttive 2002/67/CE* e *2008/5/CE della Commissione* e il *regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*.
- 40) *Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102* recante «Attuazione della *direttiva 2012/27/UE* sull'efficienza energetica, che modifica le *direttive 2009/125/CE* e *2010/30/UE* e abroga le *direttive 2004/8/CE* e *2006/32/CE*» e *decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141* «Disposizioni integrative al *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, di attuazione della *direttiva 2012/27/UE* sull'efficienza energetica, che modifica le *direttive 2009/125/CE* e *2010/30/UE* e abroga le *direttive 2004/8/CE* e *2006/32/CE*» in recepimento della *direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*, sull'efficienza energetica, che modifica le *direttive 2009/125/CE* e *2010/30/UE* e abroga le *direttive 2004/8/CE* e *2006/32/CE: articoli da 9 a 11-bis*.
- 41) *Regolamento (UE) 2012/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012*, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il *regolamento (CE) n. 924/2009*.
- 42) *Regolamento (UE) 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012*, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
- 43) *Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130*, recante «Attuazione della *direttiva 2013/11/UE* sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2009/22/CE* (direttiva sull'ADR per i consumatori)» in attuazione della *direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013*, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2009/22/CE* («direttiva sull'ADR per i consumatori»).
- 44) *Regolamento (UE) 2013/524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013*, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2009/22/CE* («regolamento sull'ODR per i consumatori»): articolo 14.
- 45) *Decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72*, recante «Attuazione della *direttiva 2014/17/UE*, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*» in attuazione della *direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014*, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle *direttive 2008/48/CE* e *2013/36/UE* e del *regolamento (UE) n. 1093/2010*.
- 46) *Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83*, recante «Attuazione della *direttiva 2014/31/UE* concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» in attuazione della *direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 47) *Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86*, recante «Attuazione della *direttiva 2014/35/UE* concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» in attuazione della *direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, concernente

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

48) *Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129*, recante «Attuazione della *direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014*, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la *direttiva 2002/92/CE (355)* e la *direttiva 2011/61/UE*, così, come modificata dalla *direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016*, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) n. 648/2012*, così come modificato dal *regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016*», in attuazione della *direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014*, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la *direttiva 2002/92/CE* e la *direttiva 2011/61/UE*: *articoli da 23 a 29*.

49) *Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37*, recante «Attuazione della *direttiva 2014/92/UE*, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base», in attuazione della *direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014*, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

50) *Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224*, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) n. 1286/2014*, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati», in attuazione del *regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014*, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

51) *Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233*, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015*, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine», in attuazione del *regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015*, relativo ai fondi di investimento europei a lungo.

52) *Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015*, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la *direttiva 2002/22/CE* e il *regolamento (UE) n. 531/2012*.

53) *Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62*, recante «Attuazione della *direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e che abroga la *direttiva 90/314/CEE del Consiglio*», in attuazione della *direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il *regolamento (CE) n. 2006/2004* e la *direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e che abroga la *direttiva 90/314/CEE del Consiglio*.

54) *Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218*, recante «Recepimento della *direttiva (UE) 2015/2366* relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le *direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE* e il *regolamento (UE) n. 1093/2010*, e abroga la *direttiva 2007/64/CE*, nonché adeguamento delle disposizioni interne al *regolamento (UE) n. 751/2015* relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta», in attuazione della *direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le *direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE* e il *regolamento (UE) n. 1093/2010*, e abroga la *direttiva 2007/64/CE*.

55) *Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187*, recante «Disposizioni integrative e correttive al *decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68*, di attuazione della *direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016*, relativa alla distribuzione assicurativa», in recepimento della *direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016*, sulla distribuzione assicurativa: *articoli da 17 a 24 e articoli da 28 a 30*.

56) *Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101*, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*», in attuazione del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la *direttiva 95/46/CE («regolamento generale sulla protezione dei dati»)*.

57) *Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137*, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53», in attuazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio: capo II.

58) Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» in attuazione del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione: capo II.

59) Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

60) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari», in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

61) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari» in attuazione del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

62) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE: articoli da 3 a 6.

63) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE: articoli da 3 a 5.

64) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», in recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche: articolo 88, articoli da 98 a 116 e allegati VI e VIII.

65) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali», in recepimento della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

66) Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE», in recepimento della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.».

67) *Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).*

68) *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).*

(353) Allegato aggiunto dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28*; tale disposizione è applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 28/2023*.

(354) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «1095».

(355) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «2002/92/CE».

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**Titolo I
PRINCIPI GENERALI**Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998) (8)****In vigore dal 27 febbraio 2011**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'*articolo 97, comma primo, della Costituzione*, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. (7)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (5) (6) (9)

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*.

(6) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'*art. 33, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(8) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'*art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 467, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(9) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Vedi, anche, l'*art. 1-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, e l'*art. 4-bis, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (1).**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (2) (3)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2) A norma dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal presente provvedimento vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto, a decorrere dal 1° ottobre 1998. Successivamente, l'Ufficio italiano dei cambi è stato soppresso dall'art. 62 (ora art. 71), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e, ai sensi di quanto ulteriormente disposto dal citato art. 62 (ora art. 71), D.Lgs. n. 231/2007, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui lo stesso UIC è titolare e ad essa sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, già attribuiti al medesimo Ufficio. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(3) Vedi, anche, l'allegato 1 al Provvedimento 12 maggio 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni**In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; (4)

a-bis) "autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; (26)

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; (45)

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; (5)

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; (21)

e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; (29)

e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il *regolamento (UE) n. 1024/2013* e le relative misure di esecuzione; (29)

e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*; (40)

e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del *regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio*, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; (46)

[f] "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; (22)]

g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea; (41)

g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività; (6)

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; (6)

h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea; (27)

h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con *regolamento (UE) n. 1093/2010*;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con *regolamento (UE) n. 1094/2010*;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con *regolamento (UE) n. 1095/2010*;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'*articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010*;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal *regolamento (UE) n. 1092/2010*;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'*articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010*; (19)

h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; (30)

i) "legge fallimentare" indica il *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; (7)

l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'*articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849*, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; (42)

l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'*articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013*; (42)

[m] "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze. (8) (23)]

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (43)

c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; (28)

d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'*articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014*, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU; (31)

d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); (32)

e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato; (33)

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

- 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
- 3) leasing finanziario;
- 4) prestazione di servizi di pagamento; (17)
- 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4; (14)
- 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
- 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
- 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- 13) servizi di informazione commerciale;
- 14) locazione di cassette di sicurezza;
- 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (44);
- g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'*art. 106*.
- h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
- 1) controlla la banca;
 - 2) è controllato dalla banca;
 - 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
 - 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
 - 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; (9)
- h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; (10)
- h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (24)
- h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'*articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
- 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'*articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*;
 - 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'*articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*; (18)
- h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'*articolo 2351, ultimo comma, del codice civile*; (11)
- [h-quinquies) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società; (20) (16)]
- h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; (34)
- h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (15)
- h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

- 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
 - 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
- 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
 - 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
 - 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
- 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
- 6) rimessa di denaro;
- 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
- 8) servizi di informazione sui conti; (35)

[h-ocies) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento; (39) (36)]

h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; (25)

i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater (37).

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (12)

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. (13)

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. (13)

3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*. (38)

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(5) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333*.

(6) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004. Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333*.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333* e, successivamente, modificata dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39*.

(11) Lettera aggiunta dall'*art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

- (12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 9.1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (14) Numero così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.
- (15) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (16) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
- (17) Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (18) Lettera aggiunta dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
- (19) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
- (20) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.
- (21) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- (22) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- (23) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- (24) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (25) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
- (26) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.
- (27) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.
- (28) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (29) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.
- (30) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (31) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, che ha sostituito l'originaria lettera d) con le attuali lettere d) e d-bis).
- (32) Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, che ha sostituito l'originaria lettera d) con le attuali lettere d) e d-bis).
- (33) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (34) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (35) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (36) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (37) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (38) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.
- (39) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.
- (40) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.
- (41) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(42) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(43) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(44) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(45) Lettera inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(46) Lettera inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Titolo I AUTORITA' CREDITIZIE

Art. 2 Comitato interministeriale per il credito e il risparmio In vigore dal 25 gennaio 2007

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. (47)

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. (48)

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

(47) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*.

(48) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*.

Art. 3 Ministro dell'economia e delle finanze (49) In vigore dal 29 febbraio 2004

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR. (50)

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni. (50)

(49) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

(50) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

Art. 4 Banca d'Italia In vigore dal 16 novembre 2015

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. (51)

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241.* (52)

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'*articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.* (53)

(51) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 239/2010, e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(52) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.*

(53) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

Art. 5 Finalità e destinatari della vigilanza In vigore dal 1 marzo 2010

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. (54)
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

(54) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

Art. 6 Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU (57) (55)

In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. (58)
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. (59)
- 3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. (56)
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130*.

(56) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(57) Rubrica modificata dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(58) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(59) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. c) e d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 6-bis Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia (60)
In vigore dal 13 dicembre 2016

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.

4. Ai fini dell'articolo 4, *paragrafo 3*, del *regolamento (UE) n. 1024/2013*, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

(60) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 7 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità (62)
In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione

del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. (63)

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. (66)

3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. (70)

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. (65)

6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni. (67)

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. (68)

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento (61), in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7. (69)

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. (64)

10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI. (71)

(61) A norma del combinato disposto degli *artt.* 349, comma 1, e 389, comma 1, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(62) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659* e, successivamente, dall'*art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333*, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 con gli attuali commi da 5 a 10.

(63) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(64) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23*

febbraio 2007, n. 15. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(65) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130, dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(66) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

(67) Comma modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223, dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021, e dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(68) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(69) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(70) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201, a decorrere dal 2 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2021.

(71) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Art. 8 Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici In vigore dal 27 giugno 2015

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. (73)

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. (72)

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.

(72) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(73) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Art. 9 Reclamo al CICR In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti

dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del *decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199*.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

Titolo II

BANCHE

Capo I

NOZIONE DI ATTIVITA' BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 10 Attività bancaria

In vigore dal 1 gennaio 1994

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11 Raccolta del risparmio (83)

In vigore dal 16 novembre 2015

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. (74)

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. (75)

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. (81)

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. (76)

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; (82)

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. (77)

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio. (78)

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico. (79)

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (79)

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza. (79)

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. (80)

(74) A norma dell'art. 58, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il divieto, di cui al presente comma, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari. Sull'applicabilità del divieto di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 27, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(75) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39.

(76) Comma così sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(77) Comma modificato dall'art. 64, comma 1, lettera a), b), e c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(78) Comma inserito dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato art. 2, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(79) Comma inserito dall'art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(80) Comma sostituito dall'art. 64, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(81) Comma inserito dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.

(82) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(83) Per la disciplina della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, vedi la *Deliberazione 19 luglio 2005, n. 1058*.

Art. 12 Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

[2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati. (84)]

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. (85)

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del *codice civile*, eccetto l'articolo 2412. (86)

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis. (87)

5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni. (88)

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione. (89)

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

(84) Comma abrogato dall'*art. 64, comma 4, lettera a)*, *D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. A norma della citata lettera la norma continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'*articolo 56* nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.

(85) Comma così sostituito dall'*art. 9.3, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(86) Comma sostituito dall'*art. 64, comma 4, lettera b)*, *D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 9.3, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(87) Comma inserito dall'*art. 9.3, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 1103, lett. a)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(88) Comma così sostituito dall'*art. 9.3, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. a)*, *D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(89) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, lett. b)*, *D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

**Art. 12-bis Strumenti di debito chirografario di secondo livello (90) (93)
In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, aventi le seguenti caratteristiche: (91)

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'*articolo 1, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie; (92)

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'*articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis*).

2. L'applicazione dell'*articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

(90) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1103, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(91) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(92) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(93) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1105, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

**Art. 12-ter Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito
(94)**

In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'*articolo 12-bis* emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.

3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'*articolo 12-bis* emessi da un soggetto di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, diverso da una banca.

(94) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 8, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 13 Albo

In vigore dal 13 dicembre 2016

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica. (95)

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

(95) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 14 Autorizzazione all'attività bancaria

In vigore dal 30 novembre 2021

1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: (104)

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; (96)

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione; (107)

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto; (101)

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26; (97)

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (98)

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. (105)

[2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. (99) (102)]

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

- a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

(106)
3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80. (106)

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. (100) (108)

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo. (103)

(96) Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(97) Lettera sostituita dall'art. 9.4, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(98) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(99) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(100) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(101) Lettera sostituita dall'art. 9.4, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e così modificata dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(102) Comma abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(103) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

(104) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

(105) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

(106) Comma inserito dall'art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

(107) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(108) Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 26, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 15 Succursali

In vigore dal 13 dicembre 2016

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure

previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3. (110)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. (111)

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. (109)

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale. (112)

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane. (113)

(109) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(110) Comma inserito dall'*art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(111) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(112) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(113) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 16 Libera prestazione di servizi

In vigore dal 25 maggio 2019

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. (116)

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. (115)

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo

svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29-ter del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. (114)

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

(114) Comma modificato dall'*art. 64, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129*, a decorrere dal 26 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 129/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 19-bis, comma 1, D.L. 25 marzo 2019, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2019, n. 41*.

(115) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(116) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 17 Attività non ammesse al mutuo riconoscimento In vigore dal 27 giugno 2015

1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. (117)

(117) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

Art. 18 Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento In vigore dal 13 dicembre 2016

1. Le disposizioni dell'*art. 15*, commi 01 e 1, e dell'*art. 16*, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. (119)

2. Le disposizioni dell'*art. 15*, comma 3, e dell'*art. 16*, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'*art. 54*, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'*art. 79*, commi 1, 3 e 4. (118)

(118) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(119) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Capo III

PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE (120) (121)

Art. 19 Autorizzazioni (122) (135)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:

a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;

c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

1) del controllo;

2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);

d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. (126)

[2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. (127) (134)]

[3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1. (128) (134)]

[4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. (125) (129)]

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. (130)

5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. (131)

5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia. (131)

[6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. (124)]

[7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. (124)]

8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1. (132)

[8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. (123) (134)]

9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter. (133)

(120) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*. Originariamente la rubrica del presente Capo era la seguente : "PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE".

(121) Vedi, anche, *l'allegato 1 al Provvedimento 12 maggio 2009*.

(122) Articolo sostituito dall'*art. 9.5, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi *l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(123) Comma inserito dall'*art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310* e così modificato dall'*art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*. Successivamente, il predetto *art. 14, comma 1, D.L. 185/2008*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*; il medesimo *art. 5, comma 1, D.Lgs. 21/2010* ha, inoltre, confermato le modifiche del presente comma.

(124) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*. Successivamente, il predetto *art. 14, comma 1, D.L. 185/2008*, è stato a sua volta abrogato dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*; il medesimo *art. 5, comma 1, D.Lgs. 21/2010* ha, inoltre, confermato l'abrogazione del presente comma.

(125) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*.

(126) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e modificato dall'*art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(127) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 11, lett. b), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(128) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 11, lett. c), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(129) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 11, lett. d), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(130) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e dall'*art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 11, lett. e), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(131) Comma inserito dall'*art. 1, comma 11, lett. f), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(132) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 11, lett. g), D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(133) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e modificato dall'*art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 11, lett. h), D.Lgs. 14*

novembre 2016, n. 223. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(134) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(135) Per la disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari, nonché dei finanziamenti bancari a parti correlate, vedi la Deliberazione 19 luglio 2005, n. 1057.

Art. 20 Obblighi di comunicazione In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. (136)

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. (137)

2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata. (139)

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. (138)

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. (140)

(136) Comma sostituito dall'*art. 9.6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*.

(137) Comma così modificato dall'*art. 9.6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*.

(138) Comma così modificato dall'*art. 9.6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(139) Comma inserito dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(140) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 21 Richiesta di informazioni (141)**In vigore dal 29 febbraio 2004**

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

(141) Articolo così sostituito dall'*art. 9.7, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

Art. 22 Partecipazioni indirette (142)**In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa (143).

(142) Articolo sostituito dall'*art. 9.8, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*. Vedi quanto ulteriormente disposto dall'*art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

(143) Sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi l'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*.

Art. 22-bis Persone che agiscono di concerto (144)**In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole. (145)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.

(144) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(145) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 3, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*.

Art. 23 Nozione di controllo (146) (148) **In vigore dal 14 gennaio 2005**

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. (147)

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

(146) Articolo sostituito dall'*art. 9.9, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(147) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*.

(148) Per la nuova disciplina in materia di specialisti in titoli di Stato, vedi l'*art. 33, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398*.

**Art. 24 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione (149) (150)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'*articolo 19* non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'*articolo 20*, commi 1, 2 e 4. (153)

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. (152)

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'*articolo 19* non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. (151)

(149) Rubrica così sostituita dall'*art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*.

(150) Articolo sostituito dall'*art. 9.10, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(151) Comma aggiunto dall'*art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*.

(152) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*

(153) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Capo IV**PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI (154)****Art. 25 Partecipanti al capitale (155)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

- a) i requisiti di onorabilità; (157)
 - b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
 - c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. (156)

(154) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 11, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Requisiti di professionalità e di onorabilità».

(155) Articolo sostituito dall'*art. 9.11, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, 2), 3), e 4), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(156) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(157) Per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche vedi il *D.M. 18 marzo 1998, n. 144*.

Art. 26 Esponenti aziendali (158)

In vigore dal 27 giugno 2015

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
 - a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
 - b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
 - c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
 - d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
 - e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
 - f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. (159)

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica. (160)

(158) Articolo modificato dall'*art. 9.12, comma 1, lett. a), b), c), e d)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(159) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 novembre 2020, n. 169*.

(160) Sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti vedi il *Provvedimento 4 maggio 2021*.

Art. 27 Incompatibilità (161)

In vigore dal 27 giugno 2015

[1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'*art. 26*.]

(161) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 14, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

Capo V

BANCHE COOPERATIVE

Art. 28 Norme applicabili

In vigore dal 27 giugno 2015

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514

del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'*articolo 35* del presente decreto. (162)

2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi. (163)

(162) Comma aggiunto dall'*art. 9.13, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(163) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

Sezione I BANCHE POPOLARI

Art. 29 Norme generali In vigore dal 25 gennaio 2015

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. (164) (168)

2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato. (166) (169)

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo. (166) (169)

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo. (166)

[3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. (165) (167)]

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

(164) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del *comma 3 dello stesso art. 4*, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

(165) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*.

(166) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(167) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(168) Vedi, anche, l'*art. 145, comma 80, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(169) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 2, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Art. 30 Soci (175)

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno (171) dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. (172)

2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. (173)

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del Consiglio di amministrazione o di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. (170)

5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. (174)

6. Coloro ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

(170) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(171) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 28-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni,

dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, l'art. 41, comma 14, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, l'art. 2, comma 41, L. 23 dicembre 2009, n. 191, l'art. 1, comma 17-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, l'art. 2, comma 17-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(172) Comma così modificato dall'art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(173) Comma inserito dall'art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(174) Comma inserito dall'art. 23-quater, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(175) Sull'applicabilità dei limiti di possesso azionario di cui al presente articolo vedi l'art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15.

Art. 31 Trasformazioni e fusioni (176)

In vigore dal 26 marzo 2015

1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.

(176) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 32 Utili

In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

Art. 32-bis Morte del socio (177)
In vigore dal 25 luglio 2021

1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

(177) Articolo inserito dall'*art. 23-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 32-ter Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso (178)
In vigore dal 25 luglio 2021

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'*articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile*. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'*articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile*.

(178) Articolo inserito dall'*art. 23-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Sezione II
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Art. 33 Norme generali
In vigore dal 19 dicembre 2018

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
- 1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 37-bis, comma 1-bis. (182) (183)

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis. (181)

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. (179)

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro. (180)

(179) Comma sostituito dall'*art. 43, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(180) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del *comma 3 dello stesso art. 4*, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

(181) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(182) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(183) Vedi, anche, l'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 34 Soci

In vigore dal 16 febbraio 2016

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. (187)

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. (189)

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro. (184) (189)

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. (188)

[5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci. (185)]

6. Si applica l'*articolo 30*, comma 5. (186)

(184) Comma sostituito dall'*art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2002; ai sensi del

comma 3 dello stesso art. 4, il presente comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. b)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(185) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(186) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(187) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. a)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(188) Comma inserito dall'*art. 1, comma 2, lett. c)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(189) In deroga ai limiti di cui al presente comma vedi l'*art. 2, comma 172, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

Art. 35 Operatività In vigore dal 16 febbraio 2016

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. (190)

(190) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 36 Fusioni e trasformazioni (191) In vigore dal 15 aprile 2016

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni. (192)

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. (193)

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4. (194)

(191) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 4, lett. a)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(192) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(193) Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. c)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(194) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. d)*, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 37 Utili

In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 37-bis Gruppo Bancario Cooperativo (195) (203) (205)

In vigore dal 19 dicembre 2018

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro; (197)

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi

sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. (204) (196)

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione. (198)

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione; (199)

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. (200)

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. (200)

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito

cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: (201)

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

[b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo; (202)]

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

(195) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(196) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1-bis, D.L. 23 dicembre 2016, n. 237*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 febbraio 2017, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 20-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(197) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, lett. a), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(198) Comma inserito dall'*art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(199) Lettera così modificata dall'*art. 11, comma 2, lett. c) e d), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(200) Comma inserito dall'*art. 11, comma 2, lett. e), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(201) Alinea così modificato dall'*art. 11, comma 2, lett. f), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(202) Lettera soppressa dall'*art. 11, comma 2, lett. g), D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(203) Per l'estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi, vedi l'*art. 20, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(204) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013».

(205) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 37-ter Costituzione del gruppo bancario cooperativo (206) (207)
In vigore dal 15 aprile 2016

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

- a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
 - b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

(206) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 5, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(207) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Capo VI
NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
Sezione I
CREDITO FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 38 Nozione di credito fondiario (209)
In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. (208)

(208) Le norme di attuazione del presente comma sono state adottate con *Deliberazione 22 aprile 1995*.

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 giugno 2004, n. 175 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 39 Ipoteche

In vigore dal 15 luglio 2022

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'*articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza* quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'*articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza* non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. (212)
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'*art. 38*.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. (210)
- 6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote. (211)
- 6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso. (211)
- 6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo. (211)
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti

spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(210) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.*

(211) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.*

(212) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.*

Art. 40 Estinzione anticipata e risoluzione del contratto In vigore dal 19 ottobre 1999

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. (213) (214) (215)

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

(213) A norma dell'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, la disposizione del secondo periodo del presente comma non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore dello stesso *D.Lgs. 342/1999.*

(214) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.*

(215) I criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con *Deliberazione 9 febbraio 2000.*

Art. 40-bis Cancellazione delle ipoteche (216) (220) In vigore dal 29 aprile 2012

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del *decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. (218)

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica

all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. (219)

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti. (217)

(216) Articolo inserito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(217) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 8, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(218) Comma così modificato dall'*art. 27-ter, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. a), n. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(219) Comma così modificato dall'*art. 27-ter, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. a), n. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(220) Vedi, anche, il *Provvedimento 25 giugno 2012* e il *Provvedimento 29 luglio 2014*.

Art. 41 Procedimento esecutivo In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. (222)

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento (221) del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento (221).

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'*art. 587 del codice di procedura civile*.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'art. 586 del codice di procedura civile.

(221) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(222) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 95 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, relativamente all'art. 41, comma 1, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione.

Art. 42 Nozione di credito alle opere pubbliche

In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'*art. 46*.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

Sezione II

CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO

Art. 43 Nozione

In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR. (223)

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

(223) Le norme di attuazione del presente comma sono state adottate con *Deliberazione 22 aprile 1995*.

Art. 44 Garanzie (224) In vigore dal 19 ottobre 1999

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo *art. 46*.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

- a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'*art. 2778* del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

(224) Articolo sostituito dall'*art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1*, convertito dalla *L. 17 febbraio 1994, n. 135*; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'*art. 2 del medesimo D.L. 1/1994*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

Art. 45 Fondo interbancario di garanzia (225) (226) (228)

In vigore dal 25 gennaio 2007

[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. (227)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. (227)

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (227)

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. (227)]

(225) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(226) A norma dell'art. 10, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, il Fondo di cui al presente articolo è soppresso.

(227) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(228) Il Fondo interbancario di garanzia di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 10, comma 7, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'art. 17, comma 5, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 26, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Sezione III ALTRE OPERAZIONI

Art. 46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi In vigore dal 22 febbraio 2014

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

- a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. (229)

1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. (232)

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo

2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. (233)

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. (230)

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. (231)

(229) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(230) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(231) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(232) Comma inserito dall'art. 12, comma 6, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(233) Comma così modificato dall'art. 12, comma 6, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 47 Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici (234)

In vigore dal 19 ottobre 1999

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

(234) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

Art. 48 Credito su pegno (235)
In vigore dal 19 ottobre 1999

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla *legge 10 maggio 1938, n. 745*, e dal *regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279*, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

(235) Articolo così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

**Art. 48-bis Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile
sospensivamente condizionato (237)**
In vigore dal 3 luglio 2016

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso

a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici mesi. Al verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo, precisando l'ammontare del credito per cui procede.

6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'*articolo 568 del codice di procedura civile*. Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'*articolo 51 del codice di procedura civile*. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva ai sensi dell'*articolo 2668, terzo comma, del codice civile*, il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile.

11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto

ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*.

12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il fallimento (236) del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.

13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'*articolo 2855 del codice civile*, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.

(236) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(237) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

Capo VII ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

Art. 49 Assegni circolari (239) **In vigore dal 27 giugno 2015**

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1. (238)

(238) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 16, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(239) Con *Deliberazione 22 aprile 1995*, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di assegni circolari ed altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili.

**Art. 50 Decreto ingiuntivo
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Titolo III
VIGILANZA
Capo I
VIGILANZA SULLE BANCHE

**Art. 51 Vigilanza informativa (243)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

- a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la risoluzione consensuale del mandato;
- d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. (240)

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. (240)

1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime. (241)

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale. (242)

(240) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(241) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 17, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(242) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 17, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 10, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(243) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 marzo 2014, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 maggio 2014, n. 75.

Art. 52 Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti (244) (245)**In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. (246)

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. (247)

2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale. (248) (250)

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti. (252)

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'*articolo 23*. (249)

3-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 61*, comma 5. (253)

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2 e 2-ter. (254)

4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU. (251)

(244) Rubrica sostituita dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall'*art. 39, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*.

(245) Articolo sostituito dall'*art. 211, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, a decorrere dal 1° luglio 1998.

(246) Comma così modificato dall'*art. 9.14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi *l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(247) Comma modificato dall'*art. 9.14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi *l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 39, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39* e dall'*art. 1, comma 11, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(248) Comma inserito dall'*art. 9.14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi *l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 9.14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi *l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(250) Per l'abrogazione del presente comma, vedi *l'art. 39, comma 2, lett. c) e l'art. 43, comma 1, lett. h), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*; a norma dell'*art. 43, comma 1 del predetto D.Lgs. 39/2010*, le disposizioni del presente comma continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del medesimo *D.Lgs. 39/2010*.

(251) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(252) Comma inserito dall'*art. 1, comma 11, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi

di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(253) Comma inserito dall'*art. 1, comma 11, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(254) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 11, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

Art. 52-bis Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (255) In vigore dal 27 giugno 2015

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

(255) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

Art. 52-ter Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia (256) In vigore dal 13 dicembre 2016

1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente

nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.

4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU. (257)

(256) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(257) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.*

Art. 53 Vigilanza regolamentare (268) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: (269)

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; (265) (273)
- d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d). (260) (274)

[2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. (270)]

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

- a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

- b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (266). (261)

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. (261)

[3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. (262) (271) (275)

]

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio. (258)

[4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

- a) dell'entità del patrimonio della banca;
- b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;
- c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (267) (263)

]

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. (259)

4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. (264)

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. (272)

4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria. (272)

(258) Comma modificato dall'art. 9.15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(259) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(260) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23

febbraio 2007, n. 15.

(261) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(262) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 239/2010. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 22, comma 2, lett. a), n. 2), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(263) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(264) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall'art. 1, comma 19, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(265) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 2, lett. a), n. 1), L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(266) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(267) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(268) A norma dell'art. 2, comma 9, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, dal 27 giugno 2015 ogni riferimento al presente articolo in vigore a tale data, si intende effettuato agli articoli 53, 53-bis e 53-ter del presente decreto.

(269) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(270) Comma abrogato dall'art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(271) Comma abrogato dall'art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(272) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 19, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(273) Con *Del.CICR 2 agosto 1996*, modificata dalla *Del.CICR 23 marzo 2004*, sono state emanate le norme di attuazione della presente lettera.

(274) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 29 luglio 2008*, n. 276.

(275) Con *Deliberazione 22 aprile 1995*, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in materia di investimenti immobiliari delle banche.

Art. 53-bis Poteri di intervento (276) In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
 - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
 - c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
 - d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; (277)
 - e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. (278)

(276) Articolo inserito dall'art. 1, comma 20, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(277) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223 e, successivamente, dall'art. 1, comma 13,

lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(278) Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

Art. 53-ter Misure macroprudenziali (279) **In vigore dal 13 dicembre 2016**

1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

(279) Articolo inserito dall'art. 1, comma 20, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 15, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

Art. 54 Vigilanza ispettiva (283) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. (280)

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche. (282)

3. Le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche. (282)

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori. (281)

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

(280) Comma sostituito dall'art. 1, comma 21, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(281) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(282) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(283) Vedi, anche, *l'art. 1, D.L. 14 marzo 2014, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 maggio 2014, n. 75*.

Art. 55 Controlli sulle succursali in Italia di banche dell'Unione europea (285) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite. (284)

(284) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 22, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(285) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 56 Modificazioni statutarie **In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. (286)

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

(286) Vedi, anche, *l'art. 4, comma 14, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

Art. 57 Fusioni e scissioni **In vigore dal 13 dicembre 2016**

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. E' fatta salva l'applicazione delle

disposizioni previste dal *decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356*. (288)

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1. (287)

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

(287) Comma così sostituito dall'art. 9.16, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(288) Comma così modificato dall'art. 1, comma 16, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.

Art. 58 Cessione di rapporti giuridici (289)

In vigore dal 19 settembre 2010

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. (290)

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. (291)

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106. (292)

(289) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(290) Comma così sostituito dall'*art. 9.17, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(291) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(292) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Capo II VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Art. 59 Definizioni **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;

b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'*articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013*;

b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142*;

b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell'*articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013*;

c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'*articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013*;

d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità indicata nell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142*. (295)

[1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica. (294) (293)]

(293) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.

(294) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(295) Comma modificato dall'*art. 44, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, dall'*art. 1, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53* e dall'*art. 1, comma 23, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 16, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione I (296) GRUPPO BANCARIO

Art. 60 Composizione (297) (298) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da

questa controllate.

2. Capogruppo del gruppo bancario è:

a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o

c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.

(296) Sull'applicabilità delle disposizioni della presente Sezione I vedi l'*art. 3, comma 6, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*.

(297) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, dall'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53* e dall'*art. 1, comma 24, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 17, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(298) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

Art. 60-bis Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (299) (300) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;

c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;

e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. In deroga al comma 1, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;

b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*;

c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;

d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;

e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.

4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.

5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.

6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.

10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della *direttiva 2013/36/UE* in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione

finanziaria mista.

(299) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(300) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

Art. 61 Ruolo della capogruppo (304) (305) In vigore dal 30 novembre 2021

1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. (302)

[2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali. (303)]

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo. (306)

4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata. (306)

5. Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21. (301)

(301) Comma sostituito dall'*art. 9.18, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(302) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(303) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(304) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(305) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al

Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.
(306) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 19, lett. c)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 62 Idoneità degli esponenti (307) (308) (309) (310) **In vigore dal 30 novembre 2021**

[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.]

(307) Articolo modificato dall'*art. 9.19, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'*art. 2, comma 4, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53*. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 25, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(308) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 66, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(309) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, ogni riferimento agli articoli 62 e 63 del presente provvedimento, nella versione precedente alle modifiche apportate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, si intende effettuato all'*art. 61 del presente decreto, come modificato dal citato D.Lgs. n. 182/2021*.

(310) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

Art. 63 Partecipazioni (311) (313) (314) (315) **In vigore dal 30 novembre 2021**

[1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. (312)

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'*articolo 21*.]

(311) Articolo modificato dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e, successivamente, sostituito dall'*art. 9.20, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(312) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 5, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53*.

(313) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 66, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(314) A norma dell'*art. 3, comma 7, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, ogni riferimento agli articoli 62 e 63 del presente provvedimento, nella versione precedente alle modifiche apportate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, si intende effettuato all'*art. 61 del presente decreto, come modificato dal citato D.Lgs. n. 182/2021*.

(315) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca

d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

Art. 64 Albo (316)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis. (317)
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

(316) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(317) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione II
AMBITO ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 65 Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata (321) (322)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
 - a) società appartenenti a un gruppo bancario;
 - b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; (323)
 - c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
 - [d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di

competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69; (318)]

[e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); (318)]

[f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); (318)]

[g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; (318)]

h) società che controllano almeno una banca; (320)

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo; (319)

i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3; (324)

i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'*articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013* e relative disposizioni attuative (324).

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. (325)

(318) Lettera soppressa dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(319) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(320) Lettera sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21*.

(321) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 21, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(322) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(323) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 21, lett. b), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(324) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 21, lett. b), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(325) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 21, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 66 Vigilanza informativa (330) (333)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'*articolo 65* la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'*articolo 65* le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata. (326)

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'*articolo 65* l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (327)

4. Le società indicate nell'*art. 65* forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza su base consolidata. (328)

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. (331)

5-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. (329)

5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale. (332)

(326) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(327) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(328) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 3) D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 22, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(329) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(330) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(331) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(332) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 26, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, lett. e), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(333) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 14 marzo 2014, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 maggio 2014, n. 75*.

Art. 67 Vigilanza regolamentare (344) (340) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal *regolamento (UE) n. 575/2013* e dalla *direttiva 2013/36/UE* per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma. (334) (345)

[2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. (341)]

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (339). (335)

[2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. (338) (342)]

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'*articolo 65*. (336)

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. (337)

3-ter. Si applicano l'*articolo 53*, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'*articolo 53-ter*. (343)

(334) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e modificato dall'*art. 22, comma 2, lett. b), n. 1), L. 15 dicembre 2011, n. 217*. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 27, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 23, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(335) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(336) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 3), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 23, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(337) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 4), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*.

(338) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239*, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 239/2010*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 22, comma 2, lett. b), n. 2), L. 15 dicembre 2011, n. 217*.

(339) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 23, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(340) A norma dell'*art. 2, comma 9, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*, dal 27 giugno 2015 ogni riferimento al presente articolo in vigore a tale data, si intende effettuato agli articoli 67 e 67-ter del presente decreto.

(341) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 27, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(342) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 27, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(343) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 27, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(344) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(345) Con *Del.CICR 2 agosto 1996*, modificata dalla *Del.CICR 23 marzo 2004*, sono state emanate norme in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni. Con *Del.CICR 2 agosto 1996* sono state emanate norme in materia di vigilanza regolamentare consolidata.

**Art. 67-bis Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo
(347) (346) (348)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo. (349)

2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142*. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. (350)

3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. (351)

3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia. (352)

3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della *direttiva 2009/138/CE* ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale. (352)

3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata. (352)

(346) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.*

(347) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 24, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(348) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al

Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(349) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 24, lett. b)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(350) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 24, lett. c)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(351) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 24, lett. d)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(352) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 24, lett. e)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 67-ter Poteri di intervento (353) (355) In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61; (354)
- e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8. (356)

1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla

Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8. (356)

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali. (357)

(353) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 28, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(354) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 17, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 25, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(355) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(356) Comma inserito dall'*art. 1, comma 25, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(357) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 25, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 68 Vigilanza ispettiva (361) (363)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. (360)

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. (362)

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. (358)

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo indicate nell'articolo 60, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità. (359)

(358) Comma sostituito dall'*art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e modificato dall'*art. 12, comma 4, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142*, a decorrere dal 26 luglio 2005, e dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato

così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(359) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. i), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(360) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 29, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(361) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

(362) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(363) Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 14 marzo 2014, n. 25*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 maggio 2014, n. 75*.

Art. 69 Collaborazione tra autorità e obblighi informativi (364) (365) In vigore dal 30 novembre 2021

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisor e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.

1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:

a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.

1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.

1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.

(364) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), 2) e 3), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239*, a decorrere dal 13 gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. 239/2010*, e modificato dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e dall'*art. 2, comma 7, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 27, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(365) A norma dell'*art. 3, comma 8, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182* dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del presente provvedimento, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite dallo stesso Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, si intendono riferite al Titolo III, Capo II, Sezioni I e II del presente decreto, come modificate dal medesimo *D.Lgs. n. 182/2021*, in quanto compatibili.

Art. 69.1 Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo (366)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del *regolamento (UE) n. 575/2013* e delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2013/36/UE*.

2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

(366) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 28, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69.2 Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea (367)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle

controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

3. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

(367) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 28, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione III (368) IMPRESA MADRE INTERMEDIA

Art. 69.3 Impresa madre UE intermedia (369) In vigore dal 30 novembre 2021

1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'*articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013*, la cui impresa madre, come definita all'*articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento*, è stabilita in uno Stato terzo.

2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se:

a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'*articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*; e

b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro. (370)

3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

4. L'obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.

6. La Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;

b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia può essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.

(368) Partizione inserita dall'*art. 1, comma 28, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(369) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 28, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(370) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 9, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*.

Titolo IV

MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (371)

Art. 69-bis Definizioni (372)

In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;

c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;

d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti; (373)

e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; (374)

f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*; (377)

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea (375);

g) «risoluzione»: la procedura di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, o all'*articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*; (378)

h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; (379)

l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia (376).

(371) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 10, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disciplina delle crisi».

(372) Articolo inserito dall'art. 1, comma 11, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(373) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(374) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(375) Numero così modificato dall'art. 1, comma 29, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(376) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(377) Numero così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(378) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(379) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

Capo 01-I PIANI DI RISANAMENTO (380)

Art. 69-ter Ambito di applicazione (381) In vigore dal 30 novembre 2021

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

- a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo; (382)
- b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
- c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter) (383).

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.

(380) Capo inserito dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(381) Articolo inserito dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(382) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 30, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(383) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 30, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

Art. 69-quater Piani di risanamento (384)**In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies. (385)

3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.

4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

(384) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(385) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 31, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-quinquies Piani di risanamento di gruppo (386)**In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-septies. (387)

3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea. (387)

6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli *articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180* e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo: (390)

a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

b) alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative; (388)

c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2. (389)

7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi. (391)

(386) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(387) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 32, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(388) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 32, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(389) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 32, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(390) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(391) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 69-sexies Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo (392) In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. (393)
2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:
 - a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
 - b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
 - c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.
4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.

(392) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(393) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 33, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-septies Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento (394)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell'Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell'Unione europea. (395)

2. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

(394) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(395) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 34, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-octies Misure attuative dei piani di risanamento (396)
In vigore dal 16 novembre 2015

1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

(396) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 69-novies Trasmissione dei piani di risanamento (397)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Le banche e le capogruppo controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia. (398)

2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento. (399)

(397) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(398) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 35, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(399) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 35, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-decies Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni (400)
In vigore dal 16 novembre 2015

1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.

2. La Banca d'Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

(400) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 69-undecies Disposizioni di attuazione (401) **In vigore dal 16 novembre 2015**

1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

(401) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Capo 02-I SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO (402)

Art. 69-duodecies Accordo di gruppo (403) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea. (404)

2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;

b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.

3. Le società che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno

finanziario in conformità dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.

5. L'accordo è conforme ai seguenti principi:

a) l'accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce.

7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.

(402) Capo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(403) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(404) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 36, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-terdecies Autorizzazione dell'accordo (405) In vigore dal 30 novembre 2021

1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. (406)

2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.

(405) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(406) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 37, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-quaterdecies Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno (407)

In vigore dal 16 novembre 2015

1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies.

3. L'organo amministrativo della società aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o più società aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

(407) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 69-quinquiesdecies Condizioni per il sostegno (408)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;

b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;

c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;

f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno; (409)

g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del *Regolamento (UE) n. 575/2013* e delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2013/36/UE*, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l'autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.

(408) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(409) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 38, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-sexiesdecies Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni (410)**In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 è trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d'Italia è l'autorità competente per la vigilanza su base consolidati, ai

componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*. (411)

(410) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(411) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 69-septiesdecies Norme applicabili e disposizioni di attuazione (412) **In vigore dal 15 luglio 2022**

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli *articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (413)

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

(412) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(413) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, come sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019* - come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79* - e dall'*art. 42, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 147/2020*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 3, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

Capo I
BANCHE
Sezione 01-I
Misure di intervento precoce (414)

Art. 69-octiesdecies Presupposti (415) **In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69.2: (416)

a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del *regolamento (UE) n. 575/2013*, delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2013/36/UE* e del titolo II

della *direttiva 2014/65/UE* o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del *regolamento (UE) n. 600/2014*, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;

b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione (417).

1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati all'*articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014*. (418)

(414) Sezione inserita dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(415) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(416) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 39, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(417) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(418) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 69-noviesdecies Attuazione del piano di risanamento e altre misure (419) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria. (420)

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:

a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;

b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.

(419) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(420) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 40, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

**Art. 69-vicies Poteri di accertamento e flussi informativi (421)
In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*. (422)
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.

(421) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(422) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

**Art. 69-vicies-semel Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza (423)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. (424)
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. (425)
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1. (426)
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società. (427)
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98. (428)
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

(423) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(424) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. a)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(425) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. b)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(426) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. c)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(427) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. d)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(428) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, lett. e)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 69-vicies-bis Disposizioni di attuazione (429)

In vigore dal 16 novembre 2015

1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

(429) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, che ha inserito l'intera Sezione 01-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Sezione I

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 70 Provvedimento

In vigore dal 15 luglio 2022

1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. (430)

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'*articolo 72, comma 6*. (434)

3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73. (431)

4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (432)

5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (435)

[6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia. (436)]

7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato. (433)

(430) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 14, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(431) Comma modificato dall'*art. 64, comma 6, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 14, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(432) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 14, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(433) Comma sostituito dall'*art. 9.21, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e dall'*art. 1, comma 14, lett. g), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(434) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(435) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 14, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(436) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 14, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 70-bis Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (438) (437)

In vigore dal 16 novembre 2015

[1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.]

(437) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 30, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(438) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

Art. 71 Organi della procedura In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: (439)

a) uno o più commissari straordinari;

b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. (440)

[3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza. (441)
]

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia. (442)

5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli *articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.* (443)

6. Agli organi della procedura si applica l'*articolo 26, comma 3, lettere a) e d).* I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse. (444)

(439) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 16, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(440) Comma sostituito dall'*art. 9.22, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.* Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 16, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(441) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 16, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(442) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 16, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(443) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 16, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(444) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e modificato dall'*art. 1, comma 16, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.* Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.*

**Art. 72 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
In vigore dal 16 novembre 2015**

1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione. (445)

1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma. (451)

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. (446)

2-bis. La Banca d'Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri. (452)

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dall'*articolo 73*, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. (447)

4. La Banca d'Italia può stabilire, all'atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. (453)

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. (448)

5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa. (449) (450)

6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi indicati all'*articolo 70*, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato. (454)

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia. (455) (457)

9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. (456)

(445) Comma sostituito dall'*art. 9.23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(446) Comma così sostituito dall'*art. 9.23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(447) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 7, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(448) Comma sostituito dall'*art. 9.23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così modificato dall'*art. 39, comma 3, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*.

(449) Comma inserito dall'*art. 9.23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(450) L'*art. 39, comma 3, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*, ha disposto che le parole: «del controllo contabile o della revisione» siano sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

(451) Comma inserito dall'*art. 1, comma 17, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(452) Comma inserito dall'*art. 1, comma 17, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(453) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(454) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(455) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 17, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(456) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 17, lett. g), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(457) La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre - 21 dicembre 2021, n. 248 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2021, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiarata inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 72, comma 9*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione all'*art. 6* della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - nonché agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'*art. 34, paragrafo I, lettera e)*, della direttiva (UE) 2014/59 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/ CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e all'*art. 47* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Art. 73 Adempimenti iniziali In vigore dal 29 febbraio 2004

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi

disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza. (458)

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili. (459)

(458) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(459) Comma così sostituito dall'*art. 9.24, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

Art. 74 Sospensione dei pagamenti (460)

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Se ricorrono circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi. (461)

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace. (462)

(460) Articolo così sostituito dall'*art. 64, comma 9, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(461) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(462) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

**Art. 75 Adempimenti finali
In vigore dal 16 novembre 2015**

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (463)

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'*art. 73*, comma 1.

(463) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

**Art. 75-bis Commissari in temporaneo affiancamento (464)
In vigore dal 16 novembre 2015**

1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

(464) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 20, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

**Art. 76 Gestione provvisoria (465) (467)
In vigore dal 16 novembre 2015**

[1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'*articolo 70*, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. (466)

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli *articoli 71*, commi 2, 3, 4 e 6, *72*, commi 3, 4, 7 e 9, *73*, commi 1 e 2, *74* e *75*, comma 1.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'*articolo 70*, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'*articolo 71*, comma 5.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'*articolo 73*, comma 1.]

(465) Articolo sostituito dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(466) Comma così sostituito dall'*art. 9.25, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(467) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 21, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

**Art. 77 Succursali di banche di Stato terzo (469)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. (470)

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. (468)

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

(468) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(469) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 42, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(470) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 77-bis Aumenti di capitale (471)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e *125-bis* e *126* del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.

2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea: (472)

a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo *83-sexies* del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;

b) il termine di cui all'articolo *126-bis, comma 1*, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è ridotto a cinque giorni;

c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo *126-bis, comma 2*, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria.

4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane. (473)

(471) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 22, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(472) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 43, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(473) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 43, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione II
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

Art. 78 Banche autorizzate in Italia
In vigore dal 1 gennaio 1994

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Art. 79 Banche comunitarie (474)
In vigore dal 27 giugno 2015

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

(474) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 31, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

Sezione III
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 80 Provvedimento
In vigore dal 15 luglio 2022

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'*articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, ma non quelli di cui all'*articolo 20, comma 2, del medesimo decreto* per disporre la risoluzione, ovvero quelli indicati nell'*articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)*, ma non quelli di cui alla *lettera c)*, del regolamento (UE) n. 806/2014. (477)

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'*art. 85*. (476)

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (475)

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli *articoli 93*, comma 1, e *94*, comma 2.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del *codice della crisi e dell'insolvenza*. (478)

(475) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(476) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 10, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(477) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e sostituito dall'*art. 1, comma 23, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(478) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 81 Organi della procedura In vigore dal 1 dicembre 2021

1. La Banca d'Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti. (480)

1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'*articolo 26*, comma 3, lettere a) e d). (481)

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. (479)

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

(479) Comma sostituito dall'*art. 9.26, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 24, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(480) Comma inserito dall'*art. 1, comma 24, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(481) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 82 Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza In vigore dal 15 luglio 2022

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (482)

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (483) (485)

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'*articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (484)

(482) Comma modificato dall'*art. 1, comma 25, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* - come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193* - a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(483) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* - come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193* - a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(484) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* - come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193* - a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi *l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(485) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 82, comma 2*, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

Art. 83 Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

In vigore dal 15 luglio 2022

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'*articolo 85*, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'*articolo 85*. (486)

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli *articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza*. (488)

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli *articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3*, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. (489)

3-bis. In deroga all'*articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza*, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al *decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170*, da un accordo di netting, come definito dall'*articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180* o da un accordo di compensazione ai sensi dell'*articolo 1252 del codice civile*. (487)

(486) Comma modificato dall'*art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 26, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(487) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 26, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi *l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(488) Comma modificato dall'*art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*,

convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(489) Comma modificato dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 369, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

Art. 84 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori In vigore dal 1 dicembre 2021

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. I commissari pubblicano altresì una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive della Banca d'Italia. (490)
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. (491)
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

(490) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, a decorrere dal 6 agosto 2004. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 27, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del

medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(491) Comma sostituito dall'*art. 9.27, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così modificato dall'*art. 39, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*.

Art. 85 Adempimenti iniziali **In vigore dal 1 settembre 1996**

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario. (492)

2. Si applica l'*art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4*.

(492) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

Art. 86 Accertamento del passivo **In vigore dal 15 luglio 2022**

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata con le stesse modalità al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3. (495)

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. (493)

2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma. (496)

3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica

certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti. (497)

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. (498)

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo. (499)

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58* sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. (494)

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. (501)

8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (500)

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. (502)

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6. (502)

(493) Comma sostituito dall'*art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e, successivamente, così modificato dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(494) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 14, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(495) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(496) Comma inserito dall'*art. 1, comma 28, lett. b)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(497) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. c)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. g)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(498) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 28, lett. d)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. r)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(499) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. e)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(500) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, lett. f)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(501) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. g)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(502) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. r)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 87 Opposizioni allo stato passivo In vigore dal 15 luglio 2022

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'*art. 86, comma 7*, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'*art. 86, comma 8*, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. (503)

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l'*articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza*. (504)

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore. (505)

[4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. (506)]

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'*art. 86, comma 6*; l'elenco non viene messo a disposizione.

(503) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 29, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(504) Comma modificato dall'*art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. h), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(505) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 29, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(506) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 29, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 88 Esecutività delle sentenze (507) **In vigore dal 16 novembre 2015**

[1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'*art. 87*, commi 4, in quanto compatibile, e 5. (508)]

[2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello. (508)]

3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive. (509)

[4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'*art. 87* e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione. (510)]

(507) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 30, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(508) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 30, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(509) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 30, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(510) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 30, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 89 Insinuazioni tardive (511)

In vigore dal 16 novembre 2015

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'*articolo 86*, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'*articolo 86*, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'*articolo 87*, commi da 2 a 5, e dall'*articolo 88*. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'*articolo 86*, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. (512)

(511) Articolo così sostituito dall'*art. 64, comma 15, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(512) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 31, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 90 Liquidazione dell'attivo
In vigore dal 16 novembre 2015

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. (515)

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'*articolo 87*. Si applicano le disposizioni dell'*art. 58*, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo. (513)

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'*articolo 83*, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. (514)

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(513) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 32, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del*

medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(514) Comma così modificato dall'*art. 64, comma 16, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(515) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 32, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 91 Restituzioni e riparti (516)

In vigore dal 15 luglio 2022

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e*, secondo l'ordine stabilito dall'*articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza* fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'*articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza*. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. (517)

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'*articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza*, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; (522)

2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

1) i depositi protetti;

2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca;

c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società; (523)

c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall'*articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri (525). (518)

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'*articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione. (519)

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi ai sensi dall'*articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza*, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. (524)

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili. (520)

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9, 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'*articolo 86, commi 4, e 5*, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'*articolo 87, comma 1*.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'*articolo 89*, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvati quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica conservativa con l'obiettivo di minimizzazione del rischio. (526)

11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'*articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE*. (521)

(516) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 17, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(517) Comma sostituito dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'*art. 1, comma 33, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(518) Comma inserito dall'*art. 1, comma 33, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con

modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(519) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall'art. 1, comma 33, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(520) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 33, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(521) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 33, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.

(522) Numero così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(523) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1103, lett. c), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(524) Comma così modificato dall'art. 369, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, e modificato dall'art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

(525) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(526) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

Art. 92 Adempimenti finali (527) **In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Liquidato l'attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. (529)

2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (530)

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali. (528)

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'*articolo 91*, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli *articoli 72*, commi 7 e 9, *81*, commi 3 e 4 e *84*, commi 1, 3, 5 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento. (531)

9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali. (532)

(527) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 18, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(528) Comma sostituito dall'*art. 9.28, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(529) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 34, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(530) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 34, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(531) Comma modificato dall'*art. 1, comma 34, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(532) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 34, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 92-bis Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (533)

In vigore dal 16 novembre 2015

1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'*articolo 86, comma 6*.

2. L'autorità di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennità ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

3. I commissari pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;

b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;

c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che può essere anticipata dall'autorità di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori.

4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorità di risoluzione ai sensi del presente comma.

5. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti è comunicato dai commissari all'autorità di risoluzione.

6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.

(533) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 35, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 93 Concordato di liquidazione In vigore dal 15 luglio 2022

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'*articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza*, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. (537)

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. (534)

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può

esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'*articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (535)

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli oppositori con biglietto di cancelleria. Si applica l'*articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza*. (536)

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'*art. 91*.

(534) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 36, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(535) Comma modificato dall'*art. 1, comma 36, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(536) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 36, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(537) Comma così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 94 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura In vigore dal 15 luglio 2022

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali. (538)
3. Si applicano l'*articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza* e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo. (539)

(538) Comma così sostituito dall'*art. 9.29, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(539) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 37, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. m), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, come sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019* - come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79* - e dall'*art. 42, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 147/2020*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 95 Succursali di banche extracomunitarie (540)

In vigore dal 6 agosto 2004

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'*articolo 77*, comma 1-bis, in quanto compatibili.

(540) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004.

Sezione III-bis

BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO (541)

Art. 95-bis Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione (542) (544)

In vigore dal 1 dicembre 2021

1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. (545)

1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto

dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. (543)

2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri. (546)

2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui *al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso. (547)

(541) Sezione inserita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(542) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(543) Comma inserito dall'*art. 1, comma 32, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(544) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 38, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(545) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(546) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(547) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 38, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 95-ter Dergoghe (548) **In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 95-bis*, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 95-bis*, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli *articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*; (550)

b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli *articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1 (551). (549)

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'*articolo 95-bis*, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è sprossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

(548) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(549) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 39, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(550) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. v), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(551) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. v), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 95-quater Collaborazione tra autorità (552) **In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del *decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*, la Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. (553)

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza o, se diversa, all'autorità di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea. (554)

2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180*. (555)

(552) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(553) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 40, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. z), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(554) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 40, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(555) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 40, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. z), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 95-quinquies Pubblicità e informazione agli aventi diritto (556) **In vigore dal 16 novembre 2015**

1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante. (557)

2. Le comunicazioni previste dall'*articolo 86, commi 1, 2 e 8*, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'*articolo 86, comma 4*, e delle opposizioni previste dall'*articolo 87, comma 1*, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'*articolo 86, commi 4 e 5*, le opposizioni di cui all'*articolo 87* e le domande di insinuazione tardive di cui all'*articolo 89*, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli *articoli 86, comma 4, e 87, comma 1*, sono raddoppiati; il termine indicato nell'*articolo 86, comma 5*, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

(556) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(557) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 41, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 95-sexies Norme di attuazione (558) **In vigore dal 6 agosto 2004**

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

(558) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

Art. 95-septies Applicazione (559) **In vigore dal 16 novembre 2015**

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004. (560)

(559) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione III-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(560) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 42, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Sezione IV SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (561)

Art. 96 Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia (562) **In vigore dal 1 luglio 2018**

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. (563)

- 1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti. (564)
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. (565)
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in conformità di quanto previsto dalla presente Sezione. (566)
5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del Titolo VI. (567)

(561) Sezione inserita dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.*

(562) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.*

(563) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 630, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 1° luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.*

(564) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.*

(565) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.*

(566) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.*

(567) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. e), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.*

Art. 96.1 Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia (568) (569) **In vigore dal 9 marzo 2016**

1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se:
 - a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e

b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.

4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.

5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia. (570)

(568) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

(569) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

(570) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

Art. 96.2 Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse (571)

In vigore dal 9 marzo 2016

1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia. (572)

2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.

3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare più elevato.

4. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine

per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.

6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.

(571) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

(572) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

Art. 96-bis Interventi (573) **In vigore dal 11 agosto 2023**

1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:

a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;

b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;

c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. (579)

1-bis. I sistemi di garanzia:

a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; (584)

b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2); (585)

d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (582). (580)

1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:

a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a);

c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente

prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. (580)

1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:

a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e

b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3 (583). (580)

1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:

a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure

b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di depositi protetti. (580)

1-sexies. Finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile. (580)

[2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. (581)]

[3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. (581)]

[4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; (574)

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica; (575)

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19; (576)

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. (581)

]

[5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. (577) (581)]

[6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. (581)]

[7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. (578) (581)]

[8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi. (581)]

(573) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(574) Lettera inserita dall'art. 9.30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004.

(575) Lettera così modificata dall'art. 55, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39 e, successivamente, dall'art. 2, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

(576) Lettera sostituita dall'art. 9.30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(577) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49.

(578) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49.

(579) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(580) Comma inserito dall'art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(581) Comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(582) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. aa), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(583) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. aa), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(584) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

(585) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

Art. 96-bis.1 Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile (586) In vigore dal 11 agosto 2023

1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della prevista dalla Sezione III, o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. (587)

2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:

a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo

648-quater del codice penale.

d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:

a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili (588).

(586) Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

(587) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

(588) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

Art. 96-bis.2 Modalità del rimborso dei depositi (589)

In vigore dal 14 giugno 2023

01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. (591)

1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero del

provvedimento di cui al comma 01, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero del provvedimento di cui al comma 01. (592) (590) (595)

2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;

b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;

c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrrebbe per effettuare il rimborso medesimo;

d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;

e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.

3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).

4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di cui al comma 01 o di quello di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia. (593)

5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2). (594)

(589) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

(590) Sull'applicabilità del termine previsto dal presente comma vedi l'*art. 4, comma 4, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

(591) Comma premesso dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

(592) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

(593) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

(594) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 13 giugno 2023, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

(595) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 5, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

Art. 96-bis.3 Obblighi dei sistemi di garanzia (596)
In vigore dal 1 dicembre 2021

1. I sistemi di garanzia:

a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;

b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alle banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto;

d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attività istituzionale;

e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.

2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).

3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e). (597)

3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. (598)

(596) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

(597) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 4, comma 7, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*.

(598) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 96-bis.4 Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia (599)
In vigore dal 9 marzo 2016

1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.

(599) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

Art. 96-ter Poteri della Banca d'Italia (600)
In vigore dal 1 dicembre 2021

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;

c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;

d) definisce le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; (601)

e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;

g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione.

2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

(600) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

(601) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

Art. 96-quater Esclusione (602)
In vigore dal 9 marzo 2016

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. L'inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un

periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.

3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.

4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

(602) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 8, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

Art. 96-quater.1 Prestiti fra sistemi di garanzia (603) **In vigore dal 9 marzo 2016**

1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:

- a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
- b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
- c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
- d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
- e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4;
- f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).

2. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
- b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
- c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.

(603) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30*, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016*.

Art. 96-quater.2 Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti (604)
In vigore dal 9 marzo 2016

1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:

a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;

b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.

2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca aderisce:

a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del rimborso;

b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.

3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale. Ai dati ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.

4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di garanzia può deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

(604) Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

Art. 96-quater.3 Adesione ad altro sistema di garanzia (605)
In vigore dal 9 marzo 2016

1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.

2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.

3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in caso di fusione o di scissione.

(605) Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

Art. 96-quater.4 Interventi finanziati su base volontaria (606) **In vigore dal 9 marzo 2016**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d), e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.

(606) Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, a decorrere dal 9 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 30/2016.

Sezione V LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (607)

Art. 96-quinquies Liquidazione ordinaria (608) **In vigore dal 13 dicembre 2016**

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. (609)

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

(607) Sezione inserita dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.*

(608) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197,* a decorrere dal 6 agosto 2004.

(609) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.*

Art. 97 Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria In vigore dal 16 novembre 2015

1. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 80,* se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società. (610)
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'*art. 81, comma 2.*
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

(610) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 43, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,* a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015;* per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

Sezione V-bis RESPONSABILITA' PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO (611)

Art. 97-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (612) In vigore dal 6 agosto 2004

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'*articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,* nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,* decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di

tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'*articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'*articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

(611) Sezione inserita dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004.

(612) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, che ha inserito l'intera Sezione V-bis, a decorrere dal 6 agosto 2004.

Capo II
GRUPPO BANCARIO
Sezione I
CAPOGRUPPO

Art. 98 Amministrazione straordinaria
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I. (616)

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'*art. 70*, può essere disposta quando: (617)

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'*art. 61, comma 4*;

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento (613), dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo (614) .

3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (615)

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle

società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'*art. 74*, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'*art. 75*, comma 2.

8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea. (618)

(613) A norma del combinato disposto degli *artt. 349*, comma 1, e *389*, comma 1, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(614) Lettera corretta da Comunicato 12 gennaio 1994, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 1994, n. 8 e sostituita dall'*art. 9.31*, comma 1, *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2*, *D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, la presente lettera è stata modificata dall'*art. 1, comma 44, lett. a)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 44, lett. b), n. 2)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(615) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 44, lett. b)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(616) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 44, lett. a)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(617) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 44, lett. b), n. 1)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(618) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 44, lett. c)*, *D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 98-bis Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (619) (620)

In vigore dal 16 novembre 2015

[1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente capo.]

(619) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 33, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(620) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 45, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 99 Liquidazione coatta amministrativa In vigore dal 15 luglio 2022

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. (623)

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'*art. 80*, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'*art. 61, comma 4*, siano di eccezionale gravità. (623)

3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. (621)

4. Si applicano le disposizioni dell'*art. 98*, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'*articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza* nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'*articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza*, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. (622)

5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea. (624)

(621) Comma così sostituito dall'*art. 9.32, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(622) Comma così sostituito dall'*art. 369, comma 1, lett. n), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, come sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019* - come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79* - e dall'*art. 42, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 147/2020*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(623) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 45, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(624) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 45, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 99-bis Liquidazione ordinaria (625)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'*articolo 2487 del codice civile*.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.
5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97.
6. Il presente articolo si applica anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.

(625) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 46, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione II
SOCIETA' DEL GRUPPO

Art. 100 Amministrazione straordinaria
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi. (627)
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. (626)
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza,

il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'*art. 98*, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'*art. 74*, i cui termini sono triplicati.

(626) Comma così modificato dall'*art. 9.33, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(627) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 47, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 101 Liquidazione coatta amministrativa In vigore dal 30 novembre 2021

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi. (629)

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento (628), la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'*art. 99*, comma 5.

(628) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(629) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 48, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

**Art. 102 Procedure proprie delle singole società
In vigore dal 1 dicembre 2021**

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l'articolo 102-bis. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario. (630)

(630) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 49, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*, e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

**Art. 102-bis Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa (631)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.

(631) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 50, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Sezione III
DISPOSIZIONI COMUNI

**Art. 103 Organi delle procedure
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Fermo quanto disposto dagli *articoli 71 e 81*, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a

cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 104 Competenze giurisdizionali In vigore dal 15 luglio 2022

1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'*art. 99, comma 5*, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali. (632)

[2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma. (633)]

(632) Comma modificato dall'*art. 1, comma 46, lett. a)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 51, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 369, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a)*, *D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 369, comma 4, del citato D.Lgs. n. 14/2019*.

(633) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 46, lett. b)*, *D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 105 Gruppi e società non iscritti all'albo In vigore dal 30 novembre 2021

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i

quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3. (634)

(634) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 105-bis Cooperazione tra autorità (635) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa; (636)

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea; (637)

b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2 (638).

2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. (639)

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerge dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE. (640)

4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. (641)

5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

(635) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(636) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 53, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(637) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 53, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(638) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 53, lett. a), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai

sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(639) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(640) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(641) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

Art. 105-ter Commissari in temporaneo affiancamento (642) In vigore dal 30 novembre 2021

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo. (643)

(642) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 47, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,* a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015;* per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.*

(643) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 54, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

Titolo V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (644) (645)

Art. 106 Albo degli intermediari finanziari (646) (648) (650) In vigore dal 13 maggio 2012

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'*articolo 114-quinquies,* comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'*articolo 114-novies,* comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'*articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. (647)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. (649)

- (644) Titolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.
- (645) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.
- (646) Articolo modificato dall'*art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 9.34, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*, dall'*art. 35, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.
- (647) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.
- (648) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.
- (649) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.
- (650) Per le disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in intermediari, vedi il *Provvedimento 26 ottobre 2021*.

Art. 107 Autorizzazione (651) (654)

In vigore dal 27 giugno 2015

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; (652)
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
- d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; (653)
- e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110; (655)
- f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'*articolo 106*.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

(651) Articolo modificato dall'*art. 64, comma 19, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 211, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, dall'*art. 21, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 9 comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*, a decorrere dal 6 agosto 2004, dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*, dall'*art. 35, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141* che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(652) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(653) Lettera sostituita dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 34, lett. a), D.Lgs. 12*

maggio 2015, n. 72.

(654) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e l'art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53.
(655) Lettera inserita dall'art. 1, comma 34, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Art. 108 Vigilanza (656) (657) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. (658)

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'*articolo 53*, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può :

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; (659)

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (660).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. (661)

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. (662)

4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale. (664)

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. (663)

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

(656) Articolo modificato dall'*art. 9.35, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e, successivamente, sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010*.

(657) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(658) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(659) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(660) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 35, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(661) Comma inserito dall'*art. 1, comma 35, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 55, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(662) Comma inserito dall'*art. 1, comma 35, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(663) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 35, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 55, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(664) Comma inserito dall'*art. 1, comma 35, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 55, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 109 Vigilanza consolidata (665) (666)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'*articolo 59, comma 1, lettera b)*. Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo. (667)

2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'*articolo 108*, comma 1. L'*articolo 108* si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali (668).

3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati. (669)

3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale. (670)

(665) Articolo modificato *art. 9.36, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(666) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(667) Comma sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 56, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(668) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 36, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 56, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(669) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 36, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(670) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 36, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 56, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 110 Rinvio (671) (672) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. (673)

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,

nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (674)

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (674)

(671) Articolo modificato dall'art. 9.37, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(672) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e l'art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

(673) Comma sostituito dall'art. 1, comma 37, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 20, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223 e dall'art. 1, comma 57, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.

(674) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 37, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Art. 111 Microcredito (675) (676)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: (677)

a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; (682)

[b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; (683)]

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00. (684)

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; (678)

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente. (679)

4. In deroga all'*articolo 106*, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. (680)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni; (685)

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale; (686)

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela. (687)

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. (681)

(675) Articolo modificato dall'*art. 64, comma 20, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 211, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, dall'*art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 9.38, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e*, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 14/2010*.

(676) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(677) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(678) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(679) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(680) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(681) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(682) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 9, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 914, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato *art. 13, comma 9, D.L. n. 23/2020* era stata prevista dall'*art. 49, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, abrogato dall'*art. 13, comma 12, del medesimo D.L. n. 23/2020*. A norma dell'*art. 1, comma 2, della citata Legge n. 40/2020* restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *art. 49, D.L. n. 18/2020*.

(683) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 914, lett. b), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(684) Comma inserito dall'*art. 1, comma 914, lett. c), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(685) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 914, lett. d), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(686) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 914, lett. e), L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(687) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 ottobre 2014, n. 176*.

Art. 111-bis Finanza etica e sostenibile (688) **In vigore dal 1 gennaio 2017**

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

- a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
- b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
- c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
- d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
- e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
- f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. (689)

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis".

(688) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 51, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(689) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 ottobre 2022, n. 209*.

Art. 112 Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti (690) (691) **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'*articolo 112-bis* ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. (696)

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'*articolo 106* sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'*articolo 112-bis*.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'*articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica. (694)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'*articolo 106*. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'*articolo 106*, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. (698)

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'*articolo 47*, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'*articolo 47*, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'*articolo 106*, comma 1. (697)

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'*articolo 106*, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'*articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995*. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (693), possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'*articolo 106*, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato. (692) (695) (699)

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'*articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773*, sono sottoposte alle disposizioni dell'*articolo 106*. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

(690) Articolo modificato dall'*art. 9.39, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. l) e m), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*; vedi, anche, l'*art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010*.

(691) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(692) Comma così modificato dall'*art. 56-quinquies, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(693) Per la proroga del presente termine vedi l'*art. 1, comma 176, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(694) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 38, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(695) Sull'applicabilità dell'ultimo periodo dell'alinea del presente comma, vedi l'*art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(696) Comma così modificato dall'*art. 13-ter, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

(697) Comma così sostituito dall'*art. 31-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(698) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(699) Vedi, anche, l'*art. 39, comma 5-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 112-bis Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi (700) (707) (708) **In vigore dal 17 ottobre 2012**

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. (701)

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. (702)

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività. (703)

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. (704)

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo (705). (709)

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza. (706)

(700) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(701) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. n) ed o), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(702) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. p), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(703) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. q), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(704) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(705) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(706) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(707) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e l'art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53.

(708) Sulla deducibilità delle somme e dei contributi corrisposti dai confidi all'Organismo di cui al presente articolo vedi l'art. 51, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(709) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 dicembre 2015, n. 228.

Art. 113 Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111 (710) (711) In vigore dal 17 ottobre 2012

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'*articolo 111* e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'*articolo 111*, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per

mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'*articolo 111*, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'*articolo 112-bis*, commi 6, 7, 8 e 8-bis.

(710) Articolo modificato dall'*art. 9.40, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. u), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*; vedi, anche l'*art. 10 del predetto D.Lgs. 141/2010*.

(711) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

Art. 113-bis Sospensione degli organi di amministrazione e controllo (712) (713) **In vigore dal 16 novembre 2015**

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (714)

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. (715)

(712) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(713) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(714) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 48, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(715) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 48, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 113-ter Revoca dell'autorizzazione e liquidazione (718) (716) (717)
In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

- a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
- b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'*articolo 96-quinquies*. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo. (719)

3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. (720)

4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies e l'articolo 97. (721)

[5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6. (722)]

6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

- a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
- b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori. (723)

6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97. (724)

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

(716) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(717) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(718) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 49, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(719) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 49, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193*, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021*.

(720) Comma inserito dall'*art. 1, comma 49, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(721) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 49, lett. d), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 21, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

(722) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 49, lett. e), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(723) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 49, lett. f), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(724) Comma inserito dall'*art. 1, comma 49, lett. g), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 114 Norme finali (725) (726) (728)

In vigore dal 21 agosto 2014

1. Fermo quanto disposto dall'*articolo 18*, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'*articolo 106*.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106. (727)

(725) Articolo modificato dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Titolo V; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(726) Per i limiti di applicazione delle disposizioni, di cui al presente Titolo, vedi l'*art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169* e l'*art. 8, comma 1, D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

(727) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(728) Vedi, anche, il *D.M. 2 aprile 2015, n. 53*.

Titolo V-bis

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (729) (730)

Art. 114-bis Emissione di moneta elettronica (731)

In vigore dal 13 maggio 2012

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

(729) Titolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012*. La rubrica originaria del presente Titolo era la seguente: «Istituti di moneta elettronica».

(730) Per l'attuazione del presente Titolo, vedi la Deliberazione 4 marzo 2003.

(731) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012*.

Art. 114-bis.1 Distribuzione della moneta elettronica (732)

In vigore dal 13 gennaio 2018

1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

(732) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-ter Rimborso della moneta elettronica (733) **In vigore dal 13 maggio 2012**

1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore può chiedere il rimborso:

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

b) alla scadenza del contratto o successivamente:

1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

(733) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39*, modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012*.

Art. 114-quater Istituti di moneta elettronica (734) **In vigore dal 10 giugno 2020**

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. (735)

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. (736)

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente. (737)

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

- a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
- b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

(734) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39, modificato dall'art. 35, comma 7, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012.

(735) Comma modificato dall'art. 1, comma 50, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017, e dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.

(736) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(737) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

Art. 114-quinquies Autorizzazione e operatività transfrontaliera (738) In vigore dal 13 gennaio 2018

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione; (744)
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; (739)
 - e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3; (740)
 - f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis. (745)

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

- a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di

professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b) (741).

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in un altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; (746)

b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia (742).

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di origine. (747)

8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità. (743)

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

(738) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' *art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012*.

(739) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 39, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(740) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 39, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(741) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 39, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(742) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 51, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(743) Comma modificato dall'*art. 1, comma 51, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(744) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(745) Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(746) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(747) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-quinquies.1 Forme di tutela e patrimonio destinato (748)

In vigore dal 13 maggio 2012

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

(748) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012.

**Art. 114-quinquies.2 Vigilanza (749)
In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
- 1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi. (750)
- 1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. (750)
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (751).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. (752)

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. (753)

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. (754)

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. (755)

6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. (756)

(749) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012.

(750) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(751) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 40, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(752) Comma inserito dall'*art. 1, comma 40, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(753) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 40, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.* Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218,* a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.*

(754) Comma modificato dall'*art. 1, comma 40, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e,* successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218,* a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.*

(755) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 40, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e,* successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218,* a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.*

(756) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 40, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e,* successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218,* a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.*

Art. 114-quinquies.3 Rinvio (757)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (758)

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (759)

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (759)

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter. (760)

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

(757) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45* che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' *art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012.*

(758) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 41, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e,* successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 22, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223 e dall'art. 1, comma 58, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182,* a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021.*

(759) Comma inserito dall'*art. 1, comma 41, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(760) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 41, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

Art. 114-quinquies.4 Deroghe (761)
In vigore dal 13 maggio 2012

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
- b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).

5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.

(761) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*, che ha sostituito l'intero Titolo V-bis; per la disciplina transitoria, vedi l' *art. 4 del suddetto D.Lgs. 45/2012*.

Titolo V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO (762)

Art. 114-sexies Servizi di pagamento (763)
In vigore dal 1 marzo 2010

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

(762) Titolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(763) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

**Art. 114-septies Albo degli istituti di pagamento (764)
In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies. (766)

1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate. (767)

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1. (768)

2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. (768)

[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies. (765)]

(764) Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.

(765) Comma abrogato dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(766) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(767) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(768) Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

**Art. 114-octies Attività accessorie esercitabili (769)
In vigore dal 1 marzo 2010**

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

- a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
 - b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
 - c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

(769) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

Art. 114-novies Autorizzazione (770) **In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (771)
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento; (777)
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; (771)
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; (775)
 - e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies; (776)
 - f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi. (778)

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. (779)

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

- a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
- c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si

applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità. (772)

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento. (773)

5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo. (774)

(770) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(771) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(772) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(773) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(774) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(775) Lettera sostituita dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 42, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(776) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 42, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(777) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(778) Comma inserito dall'*art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(779) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-decies Operatività transfrontaliera (780) (786) **In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. (783)

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. (784)

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di origine. (785)

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies. (781)

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. (782)

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

(780) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(781) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(782) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

(783) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(784) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(785) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(786) Per l'istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui al presente articolo, vedi l'*art. 25-novies, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

Art. 114-undecies Rinvio (787) **In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. (788)

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (789)

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. (789)

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7. (790)

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter. (791)

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

(787) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 5, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(788) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 43, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 23, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223* e dall'*art. 1, comma 59, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*.

(789) Comma inserito dall'*art. 1, comma 43, lett. b)*, *D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(790) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 43, lett. c)*, *D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 9, lett. a)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(791) Comma inserito dall'*art. 1, comma 9, lett. b)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-duodecies Conti di pagamento e forme di tutela (792) **In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2. (793)

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento. (794)

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

(792) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 6, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(793) Comma inserito dall'*art. 1, comma 10, lett. a)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(794) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, lett. b)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-terdecies Patrimonio destinato (795) **In vigore dal 22 febbraio 2012**

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A

tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114-duodecies, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento. (796)

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate. (797)

(795) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(796) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(797) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

Art. 114-quaterdecies Vigilanza (798)

In vigore dal 13 gennaio 2018

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi. (801)

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. (801)

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. (800)

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (799);

d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere (802).

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. (803)

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. (804)

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. (805)

6. Nei confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

(798) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(799) Lettera sostituita dall'*art. 4, comma 8, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'*art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(800) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(801) Comma inserito dall'*art. 1, comma 44, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(802) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 44, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(803) Comma inserito dall'*art. 1, comma 44, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(804) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 44, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 11, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(805) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 44, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 11, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-quinquiesdecies Scambio di informazioni (806)

In vigore dal 1 marzo 2010

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

(806) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

Art. 114-sexiesdecies Dereghe (807)

In vigore dal 13 gennaio 2018

1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (808)

a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1. (809)

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-decies.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

(807) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Titolo V-ter, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(808) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 12, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(809) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 12, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 114-septiesdecies Prestatori del servizio di informazione sui conti (810) **In vigore dal 10 giugno 2020**

1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter. (811)

(810) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(811) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36*.

Art. 114-octiesdecies Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca (812) **In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.

(812) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 13, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Titolo VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (813)
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari (814)

Art. 115 Ambito di applicazione (815) (818)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. (816)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis. (817)

(813) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. La rubrica originaria era la seguente: «Trasparenza delle condizioni contrattuali».

(814) Capo così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(815) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(816) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(817) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(818) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 116 Pubblicità (819) (821)
In vigore dal 26 marzo 2015

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'*articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108*. Non può essere fatto rinvio agli usi.

1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari. (820)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

- a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
- b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'*articolo 115* rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

(819) Articolo modificato dall'*art. 23, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 13, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*, dall'*art. 25, comma 1, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262*, dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(820) Comma inserito dall'*art. 2, comma 17, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*. Si tenga presente che il citato *art. 2, comma 17, D.L. n. 3/2015* è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, a decorrere dal 13 giugno 2017.

(821) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*.

Art. 116-bis Decisioni di rating (822)

In vigore dal 2 gennaio 2011

[1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.]

(822) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. n), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2007, n. 15*. Successivamente, il presente articolo non è stato ricompreso nella sostituzione apportata dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito il presente Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 117 Contratti (823) (824)

In vigore dal 2 gennaio 2011

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

(823) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 25, comma 1, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

(824) NDR: La numerazione dei commi del presente articolo corrisponde a quanto disposto dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

Art. 117-bis Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (825) In vigore dal 22 maggio 2012

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. (826)
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. (827)
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2. (828) (829)

(825) Articolo inserito dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(826) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2012, n. 29*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 maggio 2012, n. 62*.

(827) Per la disapplicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 24 marzo 2012, n. 29*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 maggio 2012, n. 62*.

(828) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1-quater, D.L. 24 marzo 2012, n. 29*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 maggio 2012, n. 62*.

(829) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 30 giugno 2012*.

Art. 118 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (830) **In vigore dal 13 luglio 2011**

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'*articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. (831)

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

(830) Articolo sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*, modificato dall'*art. 2, comma 451, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(831) Comma inserito dall'art. 8, comma 5, lett. f), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; vedi anche l'art. 8, comma 5, lett. g), del medesimo D.L. 70/2011 .

Art. 119 Comunicazioni periodiche alla clientela (832) **In vigore dal 2 gennaio 2011**

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

(832) Articolo modificato dall'art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Art. 120 Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (833) **In vigore dal 15 aprile 2016**

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelievo e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; (835)

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (835). (834) (836)

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli *articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*.

(833) Articolo modificato dall'*art. 25, commi 1 e 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

(834) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente comma era stato sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 agosto 2014, n. 116*).

(835) Lettera così sostituita dall'*art. 17-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(836) Per le modalità e i criteri previsti dal presente comma vedi il *D.M. 3 agosto 2016*.

Art. 120-bis Recesso (837) **In vigore dal 2 gennaio 2011**

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

(837) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 120-ter Estinzione anticipata dei mutui immobiliari (838) **In vigore dal 14 maggio 2011**

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del *decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. (839)

(838) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(839) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 8, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 120-quater Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità (840) In vigore dal 19 dicembre 2012

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione. (841)

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni

lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. (842)

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'*articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11*; (843)

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'*articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*.

(840) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo I, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(841) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 8, lett. c), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(842) Comma sostituito dall'*art. 8, comma 8, lett. c), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 27-quinquies, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, così modificato dall'art. 23-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(843) Lettera inserita dall'*art. 8, comma 8, lett. c), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Capo I-bis

Credito immobiliare ai consumatori (844) (845)

Art. 120-quinquies Definizioni (846) (847)

In vigore dal 4 giugno 2016

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) «Codice del consumo» indica il *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*;

b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a

disposizione in virtù di un contratto di credito;

g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;

l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito;

n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della *direttiva 2014/17/UE* e del presente decreto.

(844) Capo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per le disposizioni transitorie vedi l'*art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(845) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

(846) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(847) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-sexies Ambito di applicazione (848) (849) **In vigore dal 4 giugno 2016**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

- 1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
- 2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;
 - b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
 - c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
 - d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
 - e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
 - f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
 - g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
 - h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
 - i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprietà di un bene immobile.

(848) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(849) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-septies Principi generali (850) (851)

In vigore dal 4 giugno 2016

1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo:

- a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

(850) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(851) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-octies Pubblicità (852) (853)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.

2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

- a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
- b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
- c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
- d) l'importo totale del credito;
- e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
- f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
- g) la durata del contratto di credito, se determinata;
- h) se del caso, l'importo delle rate;
- i) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
- l) se del caso, il numero delle rate;
- m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare.

3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.

4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.

(852) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(853) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-novies Obblighi precontrattuali (854) (855)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento.

4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore, l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:

a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o

b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo;

d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.

(854) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(855) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

**Art. 120-decies Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito (856) (858)
In vigore dal 4 giugno 2016**

1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
- b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;
- c) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è un consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
- d) se presta servizi di consulenza;
- e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
- f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
- g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
- h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
- i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito. (857)

4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.

(856) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(857) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*.

(858) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-undecies Verifica del merito creditizio (859) (860)**In vigore dal 4 giugno 2016**

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

(859) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(860) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-duodecies Valutazione dei beni immobili (861) (862)**In vigore dal 4 giugno 2016**

1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo

di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.

(861) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(862) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-terdecies Servizi di consulenza (863) (864) **In vigore dal 4 giugno 2016**

1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito:
 - a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
 - b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
 - c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
 - d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
 - a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
 - b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
 - c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza.

(863) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(864) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-quaterdecies Finanziamenti denominati in valuta estera (865) (866)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute:

a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.

4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

(865) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(866) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-quaterdecies.1 Rimborso anticipato (867)
In vigore dal 25 luglio 2021

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

(867) Articolo inserito dall'*art. 11-octies, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 120-quinquiesdecies Inadempimento del consumatore (868) (870)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.

2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater. (869)

4. Agli effetti del comma 3:

a. il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;

b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;

c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;

d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies. (869)

5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.

6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

(868) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(869) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*.

(870) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-sexiesdecies Osservatorio del mercato immobiliare (871) (872)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

(871) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(872) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-septiesdecies Remunerazioni e requisiti di professionalità (873) (874)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.

(873) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(874) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-octiesdecies Pratiche di commercializzazione abbinata (875) (876)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.

2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, dall'articolo 28 del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del consumo.

(875) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(876) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Art. 120-noviesdecies Disposizioni applicabili (877) (879)

In vigore dal 25 luglio 2021

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater. (878)

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

(877) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*, che ha inserito l'intero Capo I-bis; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(878) Comma così sostituito dall'*art. 11-octies, comma 1, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(879) Per l'attuazione delle disposizioni del Capo I-bis, comprendente gli artt. da 120-quinquies a 120-noviesdecies, vedi il *D.M. 29 settembre 2016*.

Capo II

Credito ai consumatori (880)

Art. 121 Definizioni (881)

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Nel presente capo, l'espressione:

- a) "Codice del consumo" indica il *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*;
- b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
 - 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte

e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;

l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito. (882)

(880) Capo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(881) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(882) Vedi, anche, l'*art. 3, comma 1, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 122 Ambito di applicazione (883)

In vigore dal 4 giugno 2016

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente

commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; (886)

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'*articolo 111* e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'*articolo 125-octies*.

1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro. (887)

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli *articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies*. (884)

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'*articolo 125-ter*, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli *articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies* nei casi stabiliti dal CICR. (885) (888)

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

(883) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(884) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(885) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(886) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(887) Comma inserito dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(888) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 3, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 123 Pubblicità (889)
In vigore dal 18 dicembre 2010

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

- a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
- b) l'importo totale del credito;
- c) il TAEG;
- d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
- e) la durata del contratto, se determinata;
- f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

(889) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

Art. 124 Obblighi precontrattuali (890) (892)
In vigore dal 17 ottobre 2012

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'*articolo 121, comma 1, lettera d)*, è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo. (891)

7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

(890) Articolo modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(891) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(892) Vedi, anche, l'*art. 5, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 124-bis Verifica del merito creditizio (893) (894)

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

(893) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(894) Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 3 febbraio 2011.

Art. 125 Banche dati (895) (896)
In vigore dal 19 settembre 2010

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

(895) Articolo modificato dall'art. 146, comma 1, lett. r), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(896) Vedi, anche, l'art. 7, D.M. 3 febbraio 2011.

Art. 125-bis Contratti e comunicazioni (897)
In vigore dal 19 settembre 2010

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. (898)

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione. (899)

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

(897) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(898) Vedi, anche, l'*art. 8, D.M. 3 febbraio 2011*.

(899) Vedi, anche, l'*art. 9, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 125-ter Recesso del consumatore (900) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.

(900) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

Art. 125-quater Contratti a tempo indeterminato (901) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

(901) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

Art. 125-quinquies Inadempimento del fornitore (902) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

(902) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

Art. 125-sexies Rimborso anticipato (903) **In vigore dal 25 luglio 2021**

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

(903) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 11-octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 11-octies, comma 2, del medesimo D.L. n. 73/2021*.

Art. 125-septies Cessione dei crediti (904) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

(904) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo II; vedi, anche l'*art. 3, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 125-octies Sconfinamento (905) (906) **In vigore dal 18 dicembre 2010**

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
 - a) lo sconfinamento;
 - b) l'importo interessato;
 - c) il tasso debitore;
 - d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:
 - a) al termine di invio della comunicazione;

b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

(905) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

(906) Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 125-novies Intermediari del credito (907) (908) **In vigore dal 18 dicembre 2010**

1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

(907) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

(908) Vedi, anche, l'*art. 12, D.M. 3 febbraio 2011*.

Art. 126 Riservatezza delle informazioni (909) **In vigore dal 18 dicembre 2010**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, i casi in cui le comunicazioni previste dall'*articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b)*, non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

(909) Articolo sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*.

Servizi di pagamento (910) (911)

Art. 126-bis Disposizioni di carattere generale (912) (914)**In vigore dal 29 settembre 2022**

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies. (913)

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal *regolamento (UE) 2015/751* e dal *regolamento (UE) 2021/1230*. (915)

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

(910) Capo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(911) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente capo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(912) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(913) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.

(914) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(915) Comma modificato dall'*art. 1, comma 14, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139*.

Art. 126-ter Spese applicabili (916) (919) (920)**In vigore dal 13 gennaio 2018**

[1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge. (917)

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla

trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento. (918)]

(916) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(917) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. a)*, *D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(918) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, lett. b)*, *D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230*.

(919) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 15, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(920) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-quater Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti (921) (922) In vigore dal 13 gennaio 2018

1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (923).

2. Non si applicano gli *articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*.

[3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore è informato:

a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. (924)

] _____

(921) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(922) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(923) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 16, lett. a)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(924) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 16, lett. b)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-quinquies Contratto quadro (925) (926)**In vigore dal 1 marzo 2010**

1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

(925) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(926) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-sexies Modifica unilaterale delle condizioni (927) (928)**In vigore dal 13 gennaio 2018**

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. (929)

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. (930)

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (931)

4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. (932)

[5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*. (933)]

(927) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(928) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(929) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. a)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(930) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. b)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(931) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 17, lett. c)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(932) Comma inserito dall'*art. 1, comma 17, lett. d)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(933) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 17, lett. e)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-septies Recesso (934) (935)

In vigore dal 1 marzo 2010

1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

(934) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(935) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-octies Denominazione valutaria dei pagamenti (936) (937)

In vigore dal 13 gennaio 2018

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale

base. (938)

(936) Articolo inserito dall'*art. 34, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, che ha inserito l'intero Capo II-bis, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(937) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(938) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 18, lett. a), b) e c)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 126-novies Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica (939) (940) **In vigore dal 13 maggio 2012**

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

- a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
- b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
- c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.

(939) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.

(940) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 2, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, come modificato dall'*art. 2, comma 2, lett. h) e i)*, *D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Capo II-ter

Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento (941)

Art. 126-decies Oggetto, ambito di applicazione e definizioni (942) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto

di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.

3. Ai fini del presente capo, l'espressione:

a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore può richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i);

e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-bis.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-bis, comma 5.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.

8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.

(941) Capo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

(942) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, che ha inserito l'intero Capo II-ter.

Sezione I
Trasparenza e comparabilità delle spese

Art. 126-undecies Terminologia standardizzata europea (943)
In vigore dal 14 aprile 2017

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dalla *direttiva 2014/92/UE*. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della *direttiva 2014/92/UE*.
2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, *paragrafo 6*, della *direttiva 2014/92/UE*. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.
3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.
4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.

(943) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter.

Art. 126-duodecies Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche (944)
In vigore dal 14 aprile 2017

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, *paragrafo 6* e dell'articolo 5, *paragrafo 4*, della *direttiva 2014/92/UE*.
2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.
4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".

(944) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Art. 126-terdecies Siti web di confronto (945) In vigore dal 14 aprile 2017

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

2. I siti web previsti dal comma 1:

- a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
- b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonché dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
- c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;
- d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identità dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
- e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies;
- f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;
- g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;
- h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
- i) non possono svolgere attività di mediazione;
- l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
- m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
- n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
- o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m). (946)

4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.

(945) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(946) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 dicembre 2020*.

Art. 126-quaterdecies Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti (947)

In vigore dal 14 aprile 2017

1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformità alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, e dall'articolo 120-octiesdecies.

(947) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter.

Sezione II

Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento (948)

Art. 126-quinquiesdecies Servizio di trasferimento (949)

In vigore dal 14 aprile 2017

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.

3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della *direttiva 2014/92/UE*.

La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative del presente comma.

4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.

9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

10. La continuità nella fruizione dei servizi di pagamento è assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto è l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di

servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (950) (951)

(948) Sull'applicabilità della presente Sezione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*.

(949) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(950) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 2, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*.

(951) Vedi, anche, il *Provvedimento 3 agosto 2017*.

Art. 126-sexiesdecies Spese applicabili per il servizio di trasferimento (952)

In vigore dal 14 aprile 2017

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

(952) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c)*, *del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Art. 126-septiesdecies Obblighi informativi e responsabilità (953)

In vigore dal 14 aprile 2017

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.

2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto

degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, *comma 4*, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

(953) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Art. 126-octiesdecies Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario (954) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario può richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresì il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il conto di pagamento di origine.

2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.

(954) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Sezione III Conto di base (955)

Art. 126-noviesdecies Diritto al conto di base (956) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".

2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.

(955) Sull'applicabilità della presente Sezione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.*

(956) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37,* che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017.*

Art. 126-vicies Apertura del conto di base (957) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento può chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A.

2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. L'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

(957) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37,* che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017.*

Art. 126-vicies semel Caratteristiche del conto di base (958) (959)
In vigore dal 14 aprile 2017

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti.

2. Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.

3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-viciesbis. In ogni caso, il conto di base non può prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.

4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.

(958) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(959) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 3 maggio 2018, n. 70*.

Art. 126-vicies bis Spese applicabili (960) (961)
In vigore dal 14 aprile 2017

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

3. Il costo delle operazioni in numero superiore non è in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di

base.

(960) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(961) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 3 maggio 2018, n. 70*.

Art. 126-vicies ter Recesso (962) In vigore dal 14 aprile 2017

1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
 - b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
 - c) l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
 - d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
 - e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

(962) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Art. 126-vicies quater Conti di base per particolari categorie di consumatori (963) (964) In vigore dal 14 aprile 2017

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

(963) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(964) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 3 maggio 2018, n. 70*.

Art. 126-vicies quinquies Informazioni sul conto di base (965) (966) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.

(965) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

(966) Vedi, anche, il *Provvedimento 3 agosto 2017*.

Art. 126-vicies sexies Educazione finanziaria (967) **In vigore dal 14 aprile 2017**

1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

2. La Banca d'Italia può promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

(967) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*, che ha inserito l'intero Capo II-ter; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e), del medesimo D.Lgs. n. 37/2017*.

Capo III Regole generali e controlli (968)

Art. 127 Regole generali (969)
In vigore dal 17 ottobre 2012

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. (970)

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'*articolo 112*, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

(968) Capo così sostituito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(969) Articolo modificato dall'*art. 26, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 25, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, sostituito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha sostituito l'intero Capo III, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(970) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

Art. 127-bis Spese addebitabili (971)
In vigore dal 13 gennaio 2018

1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. (972)

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. (973)

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento. (974)

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'*articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.* (975)

(971) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo III, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(972) Comma modificato dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(973) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(974) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(975) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 128 Controlli (976)

In vigore dal 10 giugno 2020

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies, 2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis. (979)

[2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4. (977) (980)]

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), ed e-bis), e 4. (978)

(976) Articolo sostituito dall'*art. 27, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*, dall'*art. 35, commi 8 e 9, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo III, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(977) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 45, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(978) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 45, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36*.

(979) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 20, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36*.

(980) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 20, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

Art. 128-bis Risoluzione delle controversie (981)
In vigore dal 14 aprile 2017

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo. (982)

(981) Articolo aggiunto dall'*art. 29, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*, modificato dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*, dall'*art. 35, comma 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo III, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(982) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*.

Art. 128-ter Misure inibitorie (983)
In vigore dal 27 giugno 2015

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario (984).

(983) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha sostituito l'intero Capo III, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(984) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 46, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

Titolo VI-bis
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (985)

Art. 128-quater Agenti in attività finanziaria (986)
In vigore dal 4 luglio 2017

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. (987)

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

[3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies. (988)]

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. (987)

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. (991) (990)

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, e successive modificazioni. (989)

7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del *decreto legislativo 21 novembre 2007,*

n. 231, e successive modificazioni. (992)

[8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. (988)]

(985) Titolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.*

(986) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, commi da 1 a 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis; per l'applicazione delle disposizioni del comma 5, vedi l'art. 28, comma 5 del medesimo D.Lgs. 14/2010, come modificato dall'art. 15, comma 3 del suddetto D.Lgs. 218/2010.*

(987) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.*

(988) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.*

(989) Comma sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.* Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 8, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

(990) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 28 dicembre 2012, n. 256.*

(991) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

(992) Comma inserito dall'*art. 8, comma 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.*

Art. 128-quinquies Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (993) In vigore dal 17 ottobre 2012

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'*articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;*

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

[d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge; (994)]

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge. (995)

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale. (996)

(993) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 8, comma 5, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(994) Lettera soppressa dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(995) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(996) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

Art. 128-sexies Mediatori creditizi (997)

In vigore dal 4 giugno 2016

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è iscritto in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2. (998)

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis può svolgere esclusivamente l'attività ivi indicata nonché attività connesse o strumentali. Per queste attività è remunerato esclusivamente dal cliente. (999)

4. Il mediatore creditizio ovvero il consulente di cui al comma 2-bis, svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. (1000)

(997) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 8, comma 6, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(998) Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(999) Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

(1000) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

Art. 128-septies Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi (1001)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: (1005)

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

[f] stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. (1002)]

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale. (1003)

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. (1004)

(1001) Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1002) Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1003) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1004) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1005) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016.

Art. 128-octies Incompatibilità (1006)
In vigore dal 4 giugno 2016

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis. (1008)

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti. (1007)

(1006) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1007) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(1008) Comma inserito dall'*art. 1, comma 6, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016*.

Art. 128-novies Dipendenti e collaboratori (1009) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

(1009) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis; per l'applicazione delle disposizioni del comma 4, vedi l'*art. 28, comma 5 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 128-novies.1 Operatività transfrontaliera (1010) **In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di

origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione. (1011)

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2.

(1010) Articolo inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238.*

(1011) Vedi, anche, l'*art. 23, comma 6-bis, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 23, comma 3, lett. c), n. 3), L. 23 dicembre 2021, n. 238.*

Art. 128-decies Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo (1012) In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE*, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'*articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.* (1016)

3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'*articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni* risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. (1015)

4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui

redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. (1013)

4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. (1014)

4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica. (1017)

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

(1012) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1013) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 4, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(1014) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(1015) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 4, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(1016) Comma inserito dall'*art. 1, comma 21, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(1017) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

Art. 128-undecies Organismo (1018) (1022)

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. (1019)

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. (1020)

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea. (1021)

(1018) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1019) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(1020) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(1021) Comma inserito dall'*art. 23, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(1022) Vedi, anche, l'*art. 9, comma 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

Art. 128-duodecies Disposizioni procedurali (1023) **In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato; (1029)

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; (1030)

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, *paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849*. (1024)

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità;

c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (1031)

1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro. (1033)

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. (1033)

1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'*articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'*articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*. (1034)

1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies. (1033) (1035)

[2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. (1025)]

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- c) cessazione dell'attività. (1026)

[3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore. (1028) (1032)]

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. (1026)

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e del comma 3. (1027)

(1023) Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1024) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(1025) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1026) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1027) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 27, comma 2-ter, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(1028) Comma inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.

(1029) Lettera inserita dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 17, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(1030) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 17, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(1031) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, comma 17, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(1032) Comma abrogato dall'art. 27, comma 2-ter, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(1033) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(1034) Comma inserito dall'art. 23, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 2, della medesima Legge n. 238/2021.

(1035) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 settembre 2022, n. 172.

Art. 128-terdecies Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo (1036)

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. (1037)

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia. (1038)

(1036) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis.

(1037) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. h), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169*.

(1038) Comma aggiunto dall'*art. 23, comma 1, lett. f), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

Art. 128-quaterdecies Ristrutturazione dei crediti (1039)**In vigore dal 18 dicembre 2010**

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.

(1039) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 8, comma 9, D.Lgs. 14*

dicembre 2010, n. 218.

Titolo VII
ALTRI CONTROLLI

Art. 129 Emissione di strumenti finanziari (1040) (1041)
In vigore dal 25 gennaio 2007

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

(1040) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 21, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, modificato dall'*art. 9.41, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*.

(1041) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Provvedimento 25 agosto 2015*.

Titolo VIII
SANZIONI
Capo I (1042)
ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO

Art. 130 Abusiva attività di raccolta del risparmio
In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'*art. 11* è punito con l'arresto da uno (1043) a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 (lire venticinque milioni) a euro 51.645 (lire cento milioni).

(1042) Denominazione modificata dall'*art. 64, comma 22, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. In precedenza la denominazione era la seguente: «Sezione I - Abusivismo bancario e finanziario».

(1043) Pena aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.

Art. 131 Abusiva attività bancaria
In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'*art. 11* ed esercita il credito è punito con la reclusione da uno (1044) a otto (1044) anni e con la multa da euro 4.130 (1045) a euro 10.329.

(1044) Pena aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la pena era da sei mesi a quattro anni.
(1045) Multa aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la multa era da 2.065 (lire quattro milioni) a 10.329 (lire venti milioni) euro.

Art. 131-bis Abusiva emissione di moneta elettronica (1046) **In vigore dal 13 maggio 2012**

1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'*articolo 114-bis* senza essere iscritto nell'albo previsto dall'*articolo 13* o in quello previsto dall'*articolo 114-bis, comma 2*, è punito con la reclusione da uno (1047) a otto (1047) anni e con la multa da 4.132 (1048) a euro a 10.329 euro. (1049)

(1046) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. e), L. 1° marzo 2002, n. 39*.
(1047) Pena aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la pena era da sei mesi a quattro anni.
(1048) Multa aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la multa era da 2.066 (lire quattro milioni) a 10.329 (lire venti milioni) euro.
(1049) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.

Art. 131-ter Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (1050) **In vigore dal 13 maggio 2012**

1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'*articolo 114-sexies* senza essere autorizzato ai sensi dell'*articolo 114-novies* è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro. (1051)

(1050) Articolo inserito dall'*art. 35, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.
(1051) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45*.

Art. 132 Abusiva attività finanziaria (1052) **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'*articolo 106*, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'*articolo 107* o dell'iscrizione di cui all'*articolo 111* ovvero dell'*articolo 112*, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

(1052) Articolo modificato dall'*art. 5, L. 7 marzo 1996, n. 108*, dall'*art. 64, comma 23, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 28, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 38, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*, dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 132-bis Denuncia al pubblico ministero ed al tribunale (1053) **In vigore dal 1 marzo 2010**

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli *articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter, e 132*, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'*articolo 2409* del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società. (1054)

(1053) Articolo inserito dall'*art. 29, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, sostituito dall'*art. 55, comma 1, lett. f), L. 1° marzo 2002, n. 39* e, successivamente, dall'*art. 9.42, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

(1054) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 12, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

Art. 133 Abuso di denominazione (1055) **In vigore dal 27 giugno 2015**

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche. (1056)

1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. (1059)

1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106. (1060)

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari. (1057)

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111. (1058)

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9. (1061)

(1055) Rubrica così sostituita dall'*art. 55, comma 1, lett. g), n. 1), L. 1° marzo 2002, n. 39.*

(1056) Comma inserito dall'*art. 55, comma 1, lett. g), n. 2), L. 1° marzo 2002, n. 39.*

(1057) Comma modificato dall'*art. 55, comma 1, lett. g), n. 3), L. 1° marzo 2002, n. 39* e, successivamente, dall'*art. 35, comma 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 8, comma 3, lett. a)-bis), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.*

(1058) Comma modificato dall'*art. 64, comma 24, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262*, dall'*art. 35, comma 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e dall'*art. 8, comma 3, lett. b) e c), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 47, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.*

(1059) Comma inserito dall'*art. 35, comma 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*

(1060) Comma inserito dall'*art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.*

(1061) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 47, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.*

Capo II (1062) ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 134 Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria (1063) In vigore dal 16 aprile 2002

[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre

società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]

(1062) Denominazione modificata dall'*art. 64 , comma 25, lettera a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. In precedenza la denominazione era la seguente: «Sezione II - Attività di vigilanza».

(1063) Articolo abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Capo III (1064) BANCHE E GRUPPI BANCARI

Art. 135 Reati societari (1065) In vigore dal 29 febbraio 2004

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

(1064) Denominazione modificata dall'*art. 64 , comma 25, lettera b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. In precedenza la denominazione era la seguente: «Sezione III - Banche e gruppi bancari».

(1065) Articolo sostituito dall'*art. 9.43, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*.

Art. 136 Obligazioni degli esponenti bancari In vigore dal 27 giugno 2015

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E' facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste. (1066)

[2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. (1068)]

[2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo

bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario. (1069) (1068)]

3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. (1067)

(1066) Comma sostituito dall'*art. 9.44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303* e dall'*art. 24-ter, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 48, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1067) Comma sostituito dall'*art. 9.44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e, successivamente, modificato dall'*art. 8, comma 2, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6*, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66), le cui modifiche sono state recepite dall'*art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*, a decorrere dal 18 marzo 2006 e dall'*art. 39, comma 1, della stessa legge n. 262/2005*. Successivamente l'*art. 34-quater, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 9 marzo 2006, n. 80*, ha stabilito che le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 con le modalità previste nel medesimo *art. 34-quater, comma 1, D.L. 4/2006*. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 48, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1068) Comma abrogato dall'*art. 24-ter, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(1069) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 17 gennaio 2006, n. 6*, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66), le cui modifiche sono state recepite dall'*art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51*, a decorrere dal 18 marzo 2006. Successivamente l'*art. 34-quater, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 9 marzo 2006, n. 80*, ha stabilito che le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 con le modalità previste nel medesimo *art. 34-quater, comma 1, D.L. 4/2006*. Infine, il presente comma è stato modificato dall'*art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*.

Art. 137 Mendacio e falso interno (1073) **In vigore dal 19 settembre 2010**

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni. (1070)]

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. (1071)

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da uno (1072) a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329. (1074)

(1070) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(1071) Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 4, lett. b), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(1072) Pena aumentata dall'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la pena era da sei mesi a tre anni.

(1073) Rubrica così modificata dall'*art. 8, comma 4, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(1074) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 5, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

Art. 138 Aggiotaggio bancario (1075) In vigore dal 16 aprile 2002

[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'*art. 501 del codice penale*. Restano fermi l'*art. 501 del codice penale*, l'*art. 2628 del codice civile* e l'*art. 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1076)*.]

(1075) Articolo abrogato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(1076) Comma modificato dall'*art. 30, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

Capo IV (1077) PARTECIPAZIONI

Art. 139 Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari (1078) (1079) In vigore dal 30 novembre 2021

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. (1080)

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110. (1082)

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'*articolo 19* o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni. (1083)

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime

violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2. (1081)

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9. (1084)

(1077) Denominazione modificata dall'art. 64 , comma 25, lettera c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, sostituita dall'art. 9.45, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Precedentemente la denominazione era la seguente: «Sezione IV-Partecipazione al capitale».

(1078) Rubrica sostituita dall'art. 9.46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, la presente rubrica è stata modificata dall'art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53. Infine, la presente rubrica è stata così sostituita dall'art. 1, comma 60, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

(1079) Articolo sostituito dall'art. 64, comma 26, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(1080) Comma sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e modificato dall'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; vedi, anche, l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010. Successivamente ancora, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 49, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 60, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

(1081) Comma sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 60, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

(1082) Comma inserito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 49, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1083) Comma modificato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; vedi, anche, l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 60, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

(1084) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 49, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

Art. 140 Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari (1085) (1086)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. (1087)

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110. (1088)

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni. (1089)

2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9. (1090)

(1085) Rubrica sostituita dall'*art. 9.47, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, come inserito dall'*art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 6 del medesimo D.Lgs. 37/2004*. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall'*art. 1, comma 61, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

(1086) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 27, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(1087) Comma sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342* e modificato dall'*art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e dall'*art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 50, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1088) Comma inserito dall'*art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 50, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1089) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(1090) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 50, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

Capo IV-bis

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1091)

Art. 140-bis Esercizio abusivo dell'attività (1092)

In vigore dal 19 settembre 2010

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'*articolo 128-quater*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'*articolo 128-sexies*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

(1091) Capo inserito dall'*art. 25, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*.

(1092) Articolo inserito dall'*art. 25, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Capo V (1093)

ALTRE SANZIONI

Art. 141 False comunicazioni relative a intermediari finanziari (1095) (1094)

In vigore dal 19 settembre 2010

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'*articolo 106*, commi 6 e

7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni.]

(1093) Denominazione modificata dall'*art. 64 , comma 28, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*. In precedenza la denominazione era la seguente: «Sezione V - Altre sanzioni penali».

(1094) Articolo abrogato dall'*art. 8, comma 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*; vedi, anche l'*art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(1095) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 29, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

Art. 142 Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione. (1096)

In vigore dal 1 settembre 1996

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'*art. 109, commi 2 e 3*, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]

(1096) Articolo abrogato dall'*art. 64, comma 30, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

Art. 143 Emissione di valori mobiliari (1098) (1097)

In vigore dal 25 gennaio 2007

[1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.820 (1099) sino a due volte e mezzo (1099) il valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni).]

(1097) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*, a seguito dell'abrogazione del comma 1.

(1098) Articolo sostituito dall'*art. 64, comma 31, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(1099) Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da euro da euro 5.164 (lire dieci milioni) sino alla metà del valore totale dell'operazione.

Art. 144 Altre sanzioni amministrative alle società o enti (1108) (1100) (1110)

In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni: (1121)

a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; (1117)

b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; (1119)

c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie; (1120)

d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso; (1101)

e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies (1118).

1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1. (1122)

[2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli *articoli 52, 61, comma 5, 110* in relazione agli *articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3*, in relazione all'*articolo 52, e 114-undecies*, in relazione all'*articolo 52*, si applica la sanzione prevista dal comma 1. (1102) (1111)]

2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. (1109)

[3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli *articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies*, comma 3, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. (1103) (1112)]

[3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:

a) inosservanza degli *articoli 117, commi 1, 2, e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e 128-decies*, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle

autorità creditizie;

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'*articolo 40-bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'*articolo 117*, comma 8;

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. (1104) (1113)

]

4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'*articolo 128*, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo *articolo 128*, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'*articolo 128-bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'*articolo 128-ter*;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'*articolo 122*, comma 1, lettera a);

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'*articolo 126-terdecies*, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte. (1114)

[5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. (1115)]

5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'*articolo 120-decies* o dall'*articolo 125-novies* o la violazione dell'*articolo 128-decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'*articolo 128-duodecies*, all'Organismo di cui all'*articolo 128-undecies*. (1105)

[6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3, 3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti dell'agente, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia. (1106)]

[7. Nei confronti dell'agente in attività finanziaria, del legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o del legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'*articolo 128-decies*, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo *articolo 128-decies*. (1106)]

8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (1107)

9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (1116)

(1100) Articolo modificato dall'*art. 64, comma 33, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 64 comma 33, lettera b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*, dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, dall'*art. 55, comma 1, lett. h), L. 1° marzo 2002, n. 39*, dall'*art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262*, dall'*art. 1, comma 10, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303*, dall'*art. 35, commi 16 e 17, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, come modificato dall'*art. 3, commi da 5 a 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 14/2010*.

(1101) Comma modificato dall'*art. 2, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 51, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs.*

n. 72/2015.

(1102) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(1103) Comma così modificato dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e, successivamente, dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1104) Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1105) Comma modificato dall'art. 2, comma 8, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 e sostituito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 51, lett. h), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36.

(1106) Comma abrogato dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(1107) Comma sostituito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 51, lett. i), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016.

(1108) Rubrica così modificata dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, la presente rubrica è stata così modificata dall'art. 1, comma 51, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1109) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.

(1110) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(1111) Comma abrogato dall'art. 1, comma 51, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1112) Comma abrogato dall'art. 1, comma 51, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1113) Comma abrogato dall'art. 1, comma 51, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1114) Comma sostituito dall'art. 1, comma 51, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

(1115) Comma abrogato dall'art. 1, comma 51, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1116) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 51, lett. l), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1117) Lettera modificata dall'art. 1, comma 53, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015. Successivamente, la presente lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 22, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 218/2017. Successivamente ancora, la presente lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 62, lett. a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021. Infine, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, a decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 8, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 193/2021.

(1118) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 72/2016.

(1119) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

(1120) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 e, successivamente, dall'art. 1, comma 22, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 218/2017.

(1121) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 218/2017. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, comma 62, lett. a), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

(1122) Comma inserito dall'art. 1, comma 62, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021.

**Art. 144-bis Ordine di porre termine alle violazioni (1123)
In vigore dal 27 giugno 2015**

1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.

(1123) Articolo inserito dall'art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

**Art. 144-ter Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale (1124) (1125)
In vigore dal 30 novembre 2021**

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (1126)

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

(1124) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1125) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

(1126) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 63, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 144-quater Criteri per la determinazione delle sanzioni (1127)

In vigore dal 27 giugno 2015

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

(1127) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

Art. 144-quinquies Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (1128)

In vigore dal 30 novembre 2021

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del *regolamento UE n. 575/2013*, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della *direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea* ai sensi degli *articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010*, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. (1129)

(1128) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2,*

comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

(1129) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 64, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 144-sexies Obbligo di astensione (1130) **In vigore dal 27 giugno 2015**

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.

(1130) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 52, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

Art. 144-septies Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU (1131) **In vigore dal 13 dicembre 2016**

1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

4. La Banca d'Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

(1131) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 24, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223*.

Art. 144-octies Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia (1132)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 60-bis, comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della *direttiva 2013/36/UE* in vigore in quello Stato.

(1132) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 65, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

Art. 144-novies Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea (1133)
In vigore dal 30 novembre 2021

1. La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145.

2. La Banca d'Italia può chiedere all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.

(1133) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 65, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182*, a decorrere dal 30 novembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 182/2021*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 3, comma 10, del citato D.Lgs. n. 182/2021*.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (1134)

Art. 145 Procedura sanzionatoria (1135) (1147)
In vigore dal 27 giugno 2015

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni

raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. (1136)

1-bis. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. (1139)

[2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. (1137)]

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. (1138)

3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile. (1140)

3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno. (1140)

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. (1141)

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. (1142)

6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento. (1143)

7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione. (1144)

7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. (1145)

8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. (1146)

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602*, come modificato dal *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato. (1148)

[10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. (1149)]

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. (1150)

(1134) Capo inserito dall'*art. 64, comma 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

(1135) Articolo modificato dall'*art. 64, comma 35, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415* e, successivamente, sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(1136) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37* e sostituito dall'*art. 26, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1137) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 2, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262*.

(1138) Comma sostituito dall'*art. 26, comma 2, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262* e modificato dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1139) Comma inserito dall'*art. 1, comma 53, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1140) Comma inserito dall'*art. 1, comma 53, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1141) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 1, n. 17), nella parte in cui ha abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1142) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 1, n. 17), nella parte in cui ha abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1143) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 1, n. 17), nella parte in cui ha abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. g), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1144) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 1, n. 17), nella parte in cui ha abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. h), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1145) Comma inserito dall'*art. 1, comma 53, lett. i), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1146) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto *art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 4, comma 1, n. 17), nella parte in cui ha abrogato l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente provvedimento. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 53, lett. l), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 2, commi 3 e 5 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1147) Per la disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa, vedi il *Provvedimento 27 giugno 2011, n. 726*.

(1148) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. m), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1149) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 53, lett. n), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

(1150) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 53, lett. o), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione

vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

Art. 145-bis Procedure contenziose (1151) In vigore dal 8 dicembre 2011

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli *articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies* sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (1152)

[3. Si applicano le norme procedurali del processo amministrativo, in quanto compatibili, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato per gravi motivi. (1154)]

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto. (1153)

(1151) Articolo inserito dall'art. 8, comma 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 5, comma 3 e 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(1152) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5-bis, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

(1153) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5-bis, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

(1154) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 6), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 145-ter Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate (1155) In vigore dal 27 giugno 2015

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

(1155) Articolo inserito dall'art. 1, comma 54, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015.

Art. 145-quater Disposizioni di attuazione (1156)
In vigore dal 27 giugno 2015

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.

(1156) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 54, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 72/2015*.

Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 146 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti (1157)
In vigore dal 1 marzo 2010

1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata; (1158)

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti; (1158)

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli *articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies* e del titolo VI.

4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

(1157) Articolo così sostituito dall'*art. 35, comma 18, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010*.

(1158) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Provvedimento 9 novembre 2021*.

**Art. 147 Altri poteri delle autorità creditizie
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'*art. 32*, primo comma, lettere d) ed f), e dall'*art. 35*, *secondo comma, lettera b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

**Art. 148 Obbligazioni stanziabili (1159)
In vigore dal 1 gennaio 1999**

[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
]

(1159) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 3, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

**Art. 149 Banche popolari
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'*art. 29*.

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'*art. 30* e il valore nominale di euro 7.746,85 (lire quindici milioni) possono continuare a detenere le relative azioni.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

**Art. 150 Banche di credito cooperativo
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione "credito cooperativo".
 2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
 3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.
 4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge."
 5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.
 6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
-

**Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative (1160)
In vigore dal 25 luglio 2021**

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. (1163)
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma,

2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. (1162)

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20. (1161)

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli *articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59*, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*. (1164) (1165)

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'*articolo 52* è fissato al 30 giugno 2005.

(1160) Articolo inserito dall'*art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*.

(1161) Comma inserito dall'*art. 23-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(1162) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 23-bis, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(1163) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1164) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1165) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 2, comma 3-bis, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 150-ter Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo (1166) In vigore dal 15 aprile 2016

01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo. (1167)

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria è consentita, previa modifica dello statuto sociale, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. (1168)

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra

banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla *legge 31 gennaio 1992, n. 59*, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. (1169)

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo. (1170)

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. (1171)

4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso. (1172)

4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile. (1172)

(1166) Articolo inserito dall'*art. 22, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(1167) Comma premesso dall'*art. 1, comma 7, lett. a), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1168) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7, lett. b), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1169) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 7, lett. c), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1170) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 7, lett. d), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1171) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 7, lett. e), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

(1172) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 7, lett. f), D.L. 14 febbraio 2016, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49*.

Art. 150-quater Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari (1173)

In vigore dal 25 luglio 2021

1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'*articolo 2526 del codice civile* nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca

d'Italia.

3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'*articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile*. Non si applicano gli *articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile*.

(1173) Articolo inserito dall'*art. 23-ter, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 151 Banche pubbliche residue In vigore dal 1 gennaio 1994

1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Art. 152 Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Entro il 1° gennaio 1996 le Casse comunali di credito agrario e i Monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le Casse e i Monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i Monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

**Art. 153 Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'*art. 38*, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
 2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.
 3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
 4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del *regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509*, convertito con modificazioni dalla *legge 5 luglio 1928, n. 1760*, e del *decreto ministeriale 23 gennaio 1928*, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
 5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'*art. 47* continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
-

**Art. 154 Fondo interbancario di garanzia
In vigore dal 1 gennaio 1994**

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'*art. 45*, si applicano le disposizioni dell'*art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601*.
-

**Art. 155 Soggetti operanti nel settore finanziario (1174)
In vigore dal 19 settembre 2010**

- [1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'*art. 106*, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. L'*art. 107* trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'*art. 2* della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'*art. 32* della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'*art. 106*.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. (1175)

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3. (1176)

4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. (1176)

4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. (1176)

4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. (1176)

4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4. (1176)

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute (1178). Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. (1177)

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. (1177) (1179)]

(1174) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.

(1175) Comma sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall'art. 13, comma 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(1176) Comma inserito dall'art. 13, comma 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(1177) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(1178) Per le disposizioni applicative del presente comma, vedi il D.M. 31 luglio 2001, n. 372.

(1179) Le modalità ed i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con *Deliberazione 9 febbraio 2000*. Il D.M. 28 luglio 2000, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che nei confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui alla citata *Deliberazione 9 febbraio 2000*, non si applicano i requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lett. c) del presente decreto.

**Art. 156 Modifica di disposizioni legislative
In vigore dal 29 febbraio 2004**

1. L'*art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*, è sostituito dal seguente:

"*Art. 10* (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'*art. 4* vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni)". (1180)

2. La lettera c) dell'*art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52*, è sostituita dalla seguente:

"c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'*art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142*, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa".

3. L'*art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349*, è sostituito dal seguente:

"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'*art. 9, primo comma*, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'*art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142*. Si applica l'*art. 145 del medesimo testo unico*".

4. L'*articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, è sostituito dal seguente:

"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza". (1181)

5. Il comma 3 dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, è sostituito dal seguente:

"3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano". (1181)

6. L'*articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è sostituito dal seguente:

"Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). - 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'*articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'*articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59*, nonché a quanto previsto dagli *articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa". (1181)

7. Nel comma 1 dell'*articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489*, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono soppresse. (1181)

(1180) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(1181) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

**Art. 157 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
In vigore dal 29 febbraio 2004**

1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)". (1182)

2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."

3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Poteri delle autorità). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."

5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa

partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.".

6. La lettera b), del comma 1, dell'*art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è sostituita dalla seguente:

"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'*art. 19*, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;".

7. L'*art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è abrogato.

8. L'*art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è sostituito dal seguente:

"Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'*art. 24* è impresa capogruppo:

a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'*art. 64* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'*art. 28*, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

9. L'*art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è abrogato.

10. L'*art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese capogruppo di cui all'*art. 25* che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'*art. 64* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

11. L'*art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è abrogato.

12. L'*art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

a) enti creditizi e finanziari;

b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall'*art. 59*, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. L'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'*art. 64* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.".

13. L'*art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, è sostituito dal seguente:

"Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell'*art. 3* del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'*art. 41* del capo IV; degli *articoli 42*, comma 1, *43* e *46* del capo V, nonché degli atti di cui all'*art. 5*, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.746 (lire quindici milioni) a euro 46.481 (lire novanta milioni) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2. Si applica l'*art. 145* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'*art. 1*, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'*art. 107* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

(1182) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

**Art. 158 Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare (1183)
In vigore dal 1 settembre 1996**

[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'*art. 18*, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.]

(1183) Articolo abrogato dall'*art. 66, comma 2, lettera c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.*

**Art. 159 Regioni a statuto speciale
In vigore dal 13 dicembre 2016**

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli *articoli 14, 31, 36, 56 e 57* sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli *articoli 15, 16, 26 e 47*. (1184)

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti. (1185)

4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse. (1186)

(1184) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 55, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(1185) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 55, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.*

(1186) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 25, D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 223.*

Art. 159-bis Informazioni da inserire nei piani di risanamento (1187) In vigore dal 16 novembre 2015

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;

b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;

c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;

d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;

e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;

g) l'individuazione delle funzioni essenziali;

h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell'ente;

i) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo;

l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;

n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità;

o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;

p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;

q) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;

r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;

s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;

u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;

v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;

z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;

aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.

2. Il piano di risanamento indica altresì le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attività che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.

3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo può adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.

(1187) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 54, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181*, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal citato *art. 3, D.Lgs. n. 181/2015*.

Art. 160 Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari (1188) In vigore dal 1 luglio 1998

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.]

(1188) Articolo abrogato dall'*art. 211, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*, a decorrere dal 1° luglio 1998.

Art. 161 Norme abrogate In vigore dal 27 giugno 2015

1. Sono o restano abrogati:

il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

la legge 15 luglio 1906, n. 441;

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive

modificazioni e integrazioni;
il *decreto ministeriale 23 gennaio 1928*, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il *regio decreto 25 aprile 1929, n. 967*, e successive modificazioni;
il *regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225*;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il *regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 1932, n. 1581*;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il *regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721*, convertito dalla *legge 22 dicembre 1932, n. 1710*;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la *legge 3 giugno 1935, n. 1281*;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il *regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883*, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il *regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 marzo 1938, n. 141*, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il titolo III e per gli *articoli 32*, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il *regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561*, convertito dalla *legge 20 dicembre 1937, n. 2352*;
il *regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706*, e successive modificazioni e integrazioni;
il *regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 giugno 1938, n. 778*;
la *legge 7 aprile 1938, n. 378*;
la *legge 10 maggio 1938, n. 745*, fatta eccezione per gli *articoli 10,11, 12*, commi primo e secondo, *13, 14, 15 e 31*;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il *regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279*, fatta eccezione per gli *articoli 37, 38, 39, 40*, commi 2° e 3°, *41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52*;
la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
la *legge 14 dicembre 1939, n. 1922*;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con *regio decreto 16 marzo 1942, n. 262*;
il *decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226*;
il capo III del *decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416*;
i capi III e IV del *decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417*;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370*;
il *regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453*;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691*, fatta eccezione per gli *articoli 3, 4, 5*;
il *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418*;
il *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419*;
il *decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421*;
il *decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105*, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la *legge 29 luglio 1949, n. 474*;
la *legge 22 giugno 1950, n. 445*;
la *legge 10 agosto 1950, n. 717*;

la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 20 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528. (1195)

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334. (1189)

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.

3-bis Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo. (1190)

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (1191)

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del *decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'*articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente. (1191)

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. (1192)

7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. (1193) (1194)

(1189) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*.

(1190) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*.

(1191) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.

(1192) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, con la decorrenza prevista dall'*art. 6, comma 2 del medesimo D.Lgs. 141/2010* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 8, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(1193) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 5-quinquiesdecies, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(1194) Vedi, anche, il *Provvedimento 25 giugno 2012* e il *Provvedimento 29 luglio 2014*.

(1195) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 56, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72*.

Art. 162 Entrata in vigore In vigore dal 1 gennaio 1994

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Allegato A (1196)

In vigore dal 14 aprile 2017

Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'*art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE*:

apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;

accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);

prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;

emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito;

le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea:

addebiti diretti;

operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;

bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

(1196) Allegato implicitamente aggiunto dagli artt. 126-vicies, 126-vicies semel e 126-vicies ter del presente provvedimento inseriti dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37*.

cost. art. 117. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽³⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽⁴⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

(2) Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.

(3) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;».

(4) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Il testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 era il seguente: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

L.R. 16 luglio 2023, n. 20 (1).**Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 21 luglio 2023, n. 42 speciale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Articolo 1 Finalità.**In vigore dal 5 agosto 2023**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il *Regolamento CE 401/2009* ed il *Regolamento UE 2018/1999 (normativa europea sul clima)*, la Regione Basilicata riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, "non inclusi, ai sensi del *Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11*, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)*", assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'*art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34* come specificati all'*articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f)*, effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Articolo 2 Misure per la circolazione crediti fiscali.**In vigore dal 5 agosto 2023**

1. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al *Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'*art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)*, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'*art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020*;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)* anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Basilicata stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del *Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11*, nell'elenco di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)*.

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Articolo 3 Adempimenti. In vigore dal 5 agosto 2023

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Basilicata disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal *D.Lgs. n. 231/2007* in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4 Norma finanziaria. In vigore dal 5 agosto 2023

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 5 Entrata in vigore.
In vigore dal 5 agosto 2023**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata
